



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modificazioni, concernente la
“RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE”

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 28 giugno 2023



INDICE

CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO.....	22
DEFINIZIONI.....	23
PARTE GENERALE.....	27
PREMESSA	28
1.1. Natura giuridica di Fondazione Teatro Regio di Parma	28
1.2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione ai sensi del Decreto 8 giugno 2001 n. 231	28
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI	30
1.1. Responsabilità diretta dell'Ente per talune tipologie di reato.....	30
1.1.1. Presupposti della responsabilità	30
1.1.2. Fonte della responsabilità.....	30
1.1.3. Natura della responsabilità.....	31
1.1.4. Autonomia della responsabilità.....	31
1.1.5. Concorso nel reato	32
1.1.6. Delitti tentati	32
1.1.7. Reati commessi all'estero	32
1.1.8. Accertamento della responsabilità	33
1.1.9. Sanzioni.....	33
1.2. I Reati Presupposto	34
1.3. Le sanzioni.....	35
1.3.1. Sistema sanzionatorio	35
1.3.2. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)	35
1.3.3. Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15).....	35
1.3.4. Confisca (art. 19).....	36
1.3.5. Pubblicazione della sentenza (art. 18).....	36
2. CONDIZIONI PERCHÉ L'ENTE POSSA ESSERE ESONERATO DA RESPONSABILITÀ	37
3. Fondazione Teatro Regio di Parma – Attività e assetto organizzativo.....	37
3.1. La Fondazione.....	37
3.2. Oggetto sociale	37



3.3. Attività di fatto svolte (enunciazione non esaustiva):	38
3.3.1. Nel campo dello spettacolo:	38
3.3.2. Nel campo degli allestimenti.....	38
3.3.3. Altre attività	38
3.4. Organi della Fondazione	39
3.5. Struttura organizzativa	39
4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	41
4.1. Struttura del modello	41
4.1.1. Parte Generale	41
4.1.2. Parte Speciale Prima	41
4.1.3. Parte Speciale Seconda	41
4.1.4. Allegati.....	41
4.2. La funzione primaria del Modello	41
4.2.1. Prevenzione dei rischi e <i>compliance</i>	41
4.2.2. Richiamo al Codice Etico e ai Protocolli	42
4.2.3. Costituzione dell'organismo di vigilanza	42
4.2.4. I punti qualificanti del Modello	42
4.3. Il controllo pubblico	43
4.3.1. Natura giuridica della Fondazione	43
4.3.2. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione) e l'integrazione del Modello	43
4.3.3. La trasparenza	44
4.4. Le Linee Guida	44
4.5. Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento	44
4.5.1. Approvazione del Modello.....	44
4.5.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale.....	44
4.5.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale.....	45
4.5.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure	45
4.5.5. Informativa all'ODV	45
4.6. Il Collegio sindacale	45
5. ORGANISMO DI VIGILANZA	45
5.1. Istituzione e requisiti per la nomina	45



5.1.1.	Istituzione dell'ODV	45
5.1.2.	Requisiti dei componenti dell'ODV	46
5.1.3.	Incompatibilità	46
5.1.4.	Regolamento dell'ODV e segreteria tecnica.....	46
5.2.	Nomina, compenso, durata e dotazione finanziaria	47
5.2.1.	Nomina.....	47
5.2.2.	Durata	47
5.2.3.	Dotazione finanziaria	47
5.3.	Decadenza, revoca, rinuncia	47
5.3.1.	Decadenza	47
5.3.2.	Revoca.....	47
5.3.3.	Rinuncia	48
5.4.	Compiti	48
5.5.	Attività e Reporting.....	50
5.6.	Verifiche periodiche	50
5.7.	Flussi di comunicazione da e verso l'ODV	50
5.7.1.	Flussi di comunicazione da parte dell'ODV	50
5.7.2.	Flussi di comunicazione da parte dell'Ente	51
5.7.3.	Flussi informativi verso l'ODV	51
5.7.4.	Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi	53
5.7.5.	Verbali.....	53
5.7.6.	Documentazione.....	53
5.8.	Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini del trattamento dati.....	54
6.	WHISTLEBLOWING – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza – Divieto di ritorsioni	54
6.1.	Il D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 (recepimento direttiva europea in materia di whistleblowing)	54
6.2.	Inapplicabilità del D.lgs. n. 24/2023 a segnalazioni di carattere personale.....	55
6.3.	Segnalazioni.....	55
6.4.	Canali di segnalazione interna	56
6.4.1.	Obbligo di costituzione dei canali di segnalazione e garanzia di riservatezza.....	56
6.4.2.	Divulgazione dei canali per le Segnalazioni	56



6.4.3.	Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	56
6.4.4.	Segnalazioni a soggetto diverso da quello designato.....	57
6.4.5.	Gestione dei canali di segnalazione interna	57
6.4.6.	Procedura successiva alla Segnalazione	58
6.5.	Canale di segnalazione esterna	58
6.6.	Protezione contro la ritorsione	59
6.6.1.	Soggetti interessati alla tutela	59
6.6.2.	Divieto di ritorsione	60
6.6.3.	Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione contro la ritorsione	61
6.6.4.	Misure a sostegno del Segnalante	62
6.7.	Obblighi di riservatezza	62
6.8.	Trattamento dei dati personali.....	63
6.9.	Conservazione delle segnalazioni interne ed esterne.....	63
6.10.	Sanzioni	63
6.10.1.	Sanzioni da parte di ANAC	63
6.10.2.	Sanzioni da parte della Società	64
7.	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	64
7.1.	Comunicazione.....	64
7.2.	Formazione.....	65
7.3.	Documentazione.....	66
8.	SISTEMA DISCIPLINARE	66
8.1.	Principi generali.....	66
8.2.	Sanzioni per i lavoratori subordinati.....	67
8.2.1.	Disciplina applicabile.....	67
8.2.2.	Sanzioni.....	67
8.2.3.	Correlazione fra violazioni e sanzioni disciplinari	67
8.2.4.	Risarcimento del danno.....	68
8.3.	Misure nei confronti dei lavoratori subordinati con qualifica di dirigente	68
8.3.1.	Disciplina applicabile.....	68
8.3.2.	Sanzioni.....	68
8.4.	Misure nei confronti di soggetti parasubordinati, prestatori d'opera, consulenti e partner/fornitori	69



8.5. Misure nei confronti di amministratori e sindaci.....	69
9. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE.....	70
10. FLESSIBILITÀ DEL MODELLO.....	70
PARTE SPECIALE PRIMA.....	71
PREMESSA.....	72
1. Destinatari della Parte Speciale Prima	72
2. Sistema di organizzazione	72
3. Principi di gestione.....	72
4. Suddivisione della Parte Speciale Prima	73
SEZIONE PRIMA: Aree Sensibili - Gestione Risorse Finanziarie	75
1. Scopo della Fondazione e attività svolta	75
2. Mappatura delle attività a rischio: modalità.....	75
3. La matrice delle Aree Sensibili	75
3.1. Le Aree Sensibili individuate.....	75
3.2. I Reati Presupposto potenzialmente configurabili nelle Aree Sensibili individuate	76
3.3. Aree Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto.....	77
4. Gestione delle risorse finanziarie.....	77
4.1. Aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie	77
4.2. Principi nella gestione delle risorse finanziarie	77
5. Processi Sensibili.....	78
SEZIONE SECONDA: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001)	79
1. Le fattispecie di Reato Presupposto riconducibili alle tipologie dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, ritenute di rischio rilevante.	79
1.1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)	79
1.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)	79
1.3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)...	79
1.4. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	79
1.5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).....	80
2. Aree sensibili	81

3. Processi sensibili.....	81
4. Criteri di comportamento	81
4.1. Principi di gestione	81
4.2. Gestione delle risorse finanziarie	81
4.3. Comportamenti.....	81
4.3.1. Divieti e obblighi	81
4.3.2. Presentazione delle domande di finanziamento	82
4.3.3. Incasso dei fondi	82
4.3.4. Impiego dei fondi ottenuti.....	82
4.4. Ispezioni della Pubblica Amministrazione	82
5. Procedure.....	83
6. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	83
7. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	83
SEZIONE TERZA: reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 25 d.lgs. 231/2001).....	84
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alle tipologie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) ritenute di rischio rilevante.	84
1.1. Concussione (art. 317 c.p.).....	84
1.2. Corruzione per l’esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)	84
1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 c.p.)	84
1.4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)	85
1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	85
1.6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	85
1.7. Aumenti di pena.....	85
1.8. Sanzioni interdittive per i reati di corruzione.....	86
1.9. Ravvedimento operoso per i reati di corruzione.....	86
1.10. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	86
2. Processi Sensibili.....	86
3. Criteri di comportamento	88
3.1. Principi di gestione	88
3.2. Gestione delle risorse finanziarie	88
3.3. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti.....	88
3.3.1. Interlocutori rientranti nella Pubblica Amministrazione	88

3.3.2.	Rapporti con il Comune di Parma.....	88
3.3.3.	Rapporti con enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'ambiente.....	88
3.3.4.	Comportamenti vietati.....	88
3.3.5.	Codice Etico	90
3.3.6.	Obblighi dei Destinatari	90
3.3.7.	Controlli	90
3.3.8.	Tracciabilità e trasparenza	90
4.	Procedure.....	91
4.1.	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione	91
4.2.	(Non) Uso di contanti	91
4.3.	Acquisti di beni e servizi	91
4.3.1.	Operazioni di rilevanza comunitaria	91
4.3.2.	Operazioni sotto soglia comunitaria	91
4.3.3.	Ispezioni della Pubblica Amministrazione	91
4.3.4.	Gare.....	92
4.3.5.	Sponsorizzazioni a favore della PA	93
4.3.6.	Conflitti di interessi.....	93
4.3.7.	Assunzione del personale.....	93
4.3.8.	Gestione note spese.....	93
5.	Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	93
6.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	93
SEZIONE QUARTA: Acquisizione di prestazioni artistiche		94
1.	Rilevanza dell'area di attività.....	94
2.	Rischi potenziali teorici	94
3.	Principi di gestione.....	94
4.	Gestione delle risorse finanziarie.....	94
5.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	94
SEZIONE QUINTA: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001).....		95
1.	Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore, ritenute di rischio rilevante ().....	95
1.1.	<i>Messa a disposizione del pubblico, in reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, senza averne diritto (art. 171, 1° comma lett. a-bis).....</i>	96

1.2.	Commissione dei delitti di cui all'art.171, comma 1, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, 3° comma)	96
1.3.	Duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore non contrassegnati dalla SIAE o illecito utilizzo di banche dati (art. 171-bis).....	96
1.4.	Duplicazione, vendita, distribuzione, detenzione abusiva, se il fatto è commesso per uso non personale, di opera dell'ingegno (in diverse fattispecie) (Art. 171-ter, 1° comma).....	97
1.5.	Duplicazione, vendita, distribuzione, detenzione abusiva di opera dell'ingegno (in diverse fattispecie) (Art. 171-ter, 2° comma).....	98
1.6.	Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies).....	98
1.7.	Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies)	98
1.8.	Sanzioni interdittive per l'ente	99
2.	Principi di comportamento	99
2.1.	Aree Sensibili	99
2.2.	Processi Sensibili.....	99
2.3.	Regole di comportamento	100
2.3.1.	Normativa.....	100
2.3.2.	Principi di gestione.....	100
2.3.3.	Gestione delle risorse finanziarie	100
2.3.4.	Utilizzo di Rappresentazioni od opere di terzi.....	100
2.3.5.	Gestione del software.....	101
2.3.6.	Impiego di data base	101
2.3.7.	Utilizzo di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale	102
2.3.8.	Dubbi.....	102
3.	Procedure.....	103
4.	Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	103
5.	I controlli dell'Organismo di Vigilanza	103
SEZIONE SESTA: Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001)		104
1.	Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, ritenute di rischio rilevante	104

1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	104
1.1.1. Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Art. 25-septies, primo comma, del Decreto)	104
1.1.2. Omicidio colposo in cui l'evento morte si verifichi per colpa consistente nella violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, secondo comma, del Decreto)	106
1.2. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)	116
1.3. Elementi comuni	116
2. Principi generali di comportamento	117
2.1. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro	117
2.2. Aree Sensibili	117
2.2.1. Aree Sensibili	117
2.2.2. I Rischi operativi	117
2.2.3. I Processi Sensibili	118
2.3. Regole di comportamento	118
2.3.1. Principi di gestione	118
2.3.2. Gestione delle risorse finanziarie	118
2.3.3. Destinatari specifici	118
2.3.4. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	119
2.3.5. Obblighi dei Destinatari	120
2.3.6. Divieti	122
3. Organizzazione aziendale	122
3.1. Identificazione delle responsabilità	122
3.2. Servizio di Prevenzione e Protezione	122
3.3. Delega di funzioni	122
3.4. Medico competente	123
3.5. Dirigenti sicurezza e Preposti	123
3.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	124
3.7. Flussi informativi	124
3.8. Dipendenti	124
4. Misure di prevenzione dei rischi	124
5. Sistema aziendale di gestione della sicurezza	124
6. Valutazione e prevenzione dei rischi	125

6.1.	Il Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 (DVR).....	125
6.2.	Aggiornamento del DVR.....	126
6.3.	Utilizzo di macchine nella produzione.....	126
6.4.	Situazioni di emergenza	126
6.4.1.	Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze	127
6.4.2.	Intervento dei servizi pubblici.....	127
6.4.3.	Rischio di incendio.....	127
6.5.	Certificazioni.....	128
6.6.	Tutela del pubblico	128
6.7.	Trasferimenti	128
6.8.	Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI).....	128
6.9.	Sorveglianza sanitaria	129
6.10.	Infortuni	129
6.11.	Controllo Interno.....	130
6.12.	Segnalazione di nuovi rischi	130
7.	Costi per la sicurezza e budget	130
7.1.	Costi per la sicurezza.....	130
7.2.	Budget	130
8.	Informazione e formazione	130
8.1.	Informazione	130
8.2.	Formazione.....	131
8.3.	Rappresentanze dei lavoratori	131
9.	Sanzioni	131
10.	Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	131
11.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	131
	Appendice alla Sezione Sesta (ulteriori rischi)	131
	SEZIONE SETTIMA: Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001).....	134
1.	Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati ambientali ritenute di rischio rilevante.....	134
1.1.	Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	134
1.2.	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e relative Sanzioni (art. 279 del medesimo decreto)	134
1.3.	Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	134



1.4. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	134
1.5. Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	135
1.6. Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	135
1.7. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	135
1.8. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)	135
1.9. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452- <i>quaterdecies</i> del codice penale) ()	136
1.10. Altri reati presupposto	136
2. Regole di comportamento	136
2.1. Principi di gestione	136
2.2. Gestione delle risorse finanziarie	136
2.3. Organizzazione	136
2.4. Tutela dell'ambiente	137
2.5. Aree Sensibili	137
3. Rifiuti	137
3.1. Regole	137
3.2. Fornitori: autorizzazioni e valutazione	137
3.3. Obblighi	138
3.4. Divieti	138
4. Scarichi di sostanze potenzialmente inquinanti	139
5. Appalti	139
6. Comunicazione e formazione	139
7. Budget	140
8. Procedure	140
9. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	140
10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	140
SEZIONE OTTAVA: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-<i>bis</i> D.lgs. 231/2001)	141
1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante	141
1.1. Falsità in documenti informatici (art. 491- <i>bis</i> c.p.)	141
1.2. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)	141

1.3.	Usò di atto falso (art. 489 c.p.).....	141
1.4.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)	141
1.5.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.).....	141
1.6.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.).....	141
1.7.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.).....	142
1.8.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).....	142
1.9.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 142	
1.10.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)....	142
1.11.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.).....	142
1.12.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.).....	142
1.13.	Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	142
1.14.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).....	143
1.15.	Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica.....	143
2.	Aree Sensibili.....	144
3.	Processi Sensibili.....	144
4.	Principi generali di comportamento	145
4.1.	Principi di gestione	145
4.2.	Gestione delle risorse finanziarie	145
4.3.	Regole di comportamento	145
4.3.1.	Destinatari	145
4.3.2.	Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia.....	145
4.3.3.	Obblighi e divieti di carattere generale	146
4.3.4.	Misure minime di sicurezza	146
5.	Trattamento dati.....	147
5.1.	Trattamento dati generale	148
5.2.	Trattamento di categorie particolari di dati personali	149



5.3. Dati personali relativi a condanne penali e reati	149
6. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica.....	150
7. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. 10/08/2018 n° 101 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”	150
8. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	150
9. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	151
SEZIONE NONA: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001).....	152
1. Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, ritenute di rischio rilevante	152
1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)	152
1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	152
1.3. Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).....	152
1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) ()	152
1.5. Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio.....	153
1.6. Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio	153
1.7. Condotta tipica.....	153
2. Processi Sensibili.....	154
3. Principi generali di comportamento	154
3.1. Principi di gestione	154
3.2. Gestione delle risorse finanziarie	154
3.3. Osservanza della normativa specifica.....	154
3.4. Divieti	154
4. Procedure specifiche	155
4.1. Procedure	155
5. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	155
6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza	155
SEZIONE DECIMA: Delitti contro l’industria e il commercio - Vendita di prodotti editoriali e di sostanze alimentari	156
1. Le fattispecie dei reati di contraffazione e delitti contro l’industria e commercio richiamate dal d.lgs. n. 231/2001	156
1.1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).....	156
1.2. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)	156
2. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).....	156



3.	Principi di gestione.....	156
4.	Gestione delle risorse finanziarie.....	156
5.	Regole da osservare	157
5.1.	Utilizzo di segni distintivi.....	157
5.2.	Vendita di prodotti editoriali.....	157
5.3.	Vendita di prodotti alimentari	157
6.	Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	157
7.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	157
SEZIONE UNDICESIMA: Reati Societari – Corruzione fra privati (art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001).....		158
1.	Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati societari, ritenute di rischio rilevante	158
1.1.	False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).....	158
1.2.	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	158
1.3.	Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)	159
2.	Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia della corruzione fra privati, ritenute di rischio rilevante	159
2.1.	Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ().....	159
2.2.	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	160
3.	Altri Reati Presupposto societari (non configurabili)	160
4.	Aree Sensibili.....	161
5.	Aree Sensibili relative alla Corruzione fra Privati	161
6.	Principi generali di comportamento	162
6.1.	Principi di gestione	162
6.2.	Gestione delle risorse finanziarie	162
6.3.	Destinatari.....	162
6.4.	Gestione organi sociali e operazioni societarie.....	162
6.5.	Obblighi e divieti dei soggetti coinvolti.....	162
6.5.1.	Obblighi per i Destinatari.....	162
6.5.2.	Divieti per i Destinatari.....	163
7.	Procedure.....	164
7.1.	Devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:	164



7.2. Formazione.....	164
8. Corruzione fra privati	164
9. Rapporti con il Collegio Sindacale o con la società di revisione in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.	165
10. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza ai soci o al pubblico	166
11. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	167
12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	167
SEZIONE DODICESIMA: Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (art. 25-<i>quinquiesdecies</i>)	
1. Premessa	168
2. Definizioni.....	168
3. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25- <i>quinquiesdecies</i>).....	169
3.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2- <i>bis</i> , D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	169
3.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	170
3.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2- <i>bis</i> , D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74).....	170
3.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	171
3.5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	171
3.6. Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni"	171
3.7. Reati Presupposto tributari relativamente ai quali la Fondazione ritiene il rischio non ravvisabile	172
3.8. Sanzioni interdittive	172
4. Processi Sensibili	172
5. Regole di comportamento	172
5.1. Principi di gestione	172
5.2. Gestione delle risorse finanziarie	172
5.3. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	172
5.4. Obblighi e divieti di carattere generale	172
5.5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale ..	173

6.	Procedure	174
7.	Controllo	174
8.	Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	174
9.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	174
SEZIONE TREDICESIMA: Reati concernenti l’impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-<i>duodecies</i> D.lgs. n. 231/2001) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-<i>quinquies</i> D.lgs. n. 231/2001)		
1.	Le fattispecie di Reati Presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante.	175
1.1.	Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-<i>bis</i>, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)	175
1.2.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i> c.p.)	175
2.	Processi Sensibili	176
3.	Principi generali di comportamento	176
3.1.	Principi di gestione	176
3.2.	Gestione delle risorse finanziarie	176
3.3.	Controlli preventivi	176
4.	Condizioni per l’impiego	177
5.	Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)	177
6.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	177
SEZIONE QUATTORDICESIMA: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-<i>decies</i> D.lgs. n. 231/2001)		
1.	La fattispecie di reato-presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-<i>decies</i> D.lgs. 231/2001)	178
1.1.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-<i>bis</i> c.p.)	178
2.	Regole di comportamento	178
2.1.	Aree Sensibili	178
2.1.1.	Selezione dei professionisti	178
2.1.2.	Principi Generali	178
2.1.3.	Obblighi	178
2.1.4.	Divieti	179
3.	Procedure specifiche	179
4.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	179

1. Le fattispecie di Reati Presupposto concernenti i delitti contro il patrimonio culturale ritenuti di rischio rilevante.....	180
1.1. Furto di beni culturali (art. 518- <i>bis</i> c.p.)	180
1.2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518- <i>ter</i> c.p.)	180
1.3. Altri reati.....	180
2. Le fattispecie di Reati Presupposto concernenti il Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	180
2.1. Riciclaggio di beni culturali (art. 518- <i>sexies</i> c.p.)	180
2.2. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518- <i>terdecies</i> c.p.)	181
3. Aree sensibili	181
4. Comportamenti	181
4.1. Principi di gestione	181
4.2. Mitigazione del rischio	181
5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	181
SEZIONE SEDICESIMA: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-<i>octies</i>1).....	182
1. Le fattispecie di reato concernenti l'utilizzo mezzi di pagamento diversi dai contanti.....	182
1.1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493- <i>ter</i> c.p.).....	182
1.2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- <i>quater</i> c.p.).....	182
1.3. Frode informatica (art. 640- <i>ter</i>), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.....	182
2. Regole di comportamento	183
2.1. Principi di gestione	183
2.2. Gestione delle risorse finanziarie	183
3. Utilizzo di carte di credito.....	183
4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	183
SEZIONE DICIASSETTESIMA: Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi.....	184
1. Selezione dei prestatori di servizi, degli appaltatori e dei consulenti e dei partner in generale.....	184
2. Principi di gestione.....	184



3.	Gestione delle risorse finanziarie.....	184
4.	Clausola di conformità (disposizioni da inserire nei contratti)	184
5.	Impegni contrattuali	186
6.	Rapporti con partner nella commercializzazione	186
6.1.	Coproduzioni.....	186
6.2.	Sponsorizzazioni con soggetti privati.....	187
7.	Segnalazione di criticità.....	187
8.	Non esaustività	187
9.	I controlli dell’Organismo di Vigilanza	187
	SEZIONE DICHIOTTESIMA: I controlli dell’Organismo di Vigilanza	188
1.	Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza.....	188
2.	Attività dell’Organismo di Vigilanza	188
	PARTE SPECIALE SECONDA.....	189
-	Misure integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma ai sensi della Legge Anticorruzione (art. 1, comma 2-bis) e del D.lgs. n. 231/200	189
1.	Premessa	190
1.1.	Misure integrative del Modello 231	190
1.2.	Norme regolatrici.....	190
1.2.1.	Leggi di sistema	190
1.2.2.	Disposizioni amministrative	190
2.	Definizioni.....	191
3.	Corruzione.....	191
3.1.	Definizione di corruzione	191
3.2.	Norme penali	191
3.3.	Comportamenti tipici delle fattispecie di corruzione	192
3.3.1.	Soggetti destinatari potenziali di corruzione.....	192
3.3.2.	Correlazione fra i soggetti coinvolti.....	192
3.3.3.	Catalogazione dei fenomeni corruttivi	193
3.3.4.	L’estrinsecazione dei comportamenti corruttivi	193
3.3.5.	Possibili indici sintomatici di rischio di corruzione.....	193
4.	Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e soggetti coinvolti	194
5.	Pubblicità delle Misure.....	194

6.	I contenuti minimi delle Misure	195
6.1.	Individuazione e gestione dei rischi di corruzione.....	195
6.2.	Sistema di controlli	195
6.2.1.	Controlli interni.....	195
6.2.2.	Controlli esterni.....	196
6.3.	Codice di comportamento etico	196
6.4.	Incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali	196
6.5.	Assunzione di dipendenti pubblici cessati da altre amministrazioni.....	198
6.6.	Whistleblowing	198
6.7.	Rotazione negli incarichi o misure alternative	198
6.8.	Monitoraggio.....	198
6.9.	Formazione.....	198
7.	Segnalazioni di illeciti e tutela dei segnalanti (D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 di recepimento direttiva europea 2019/1937 in materia di <i>whistleblowing</i>)	199
7.1.	Violazioni del Decreto 231: richiamo al Modello 231.....	199
7.2.	Illeciti non rientranti nelle previsioni del Decreto 231: ulteriore rinvio al Modello 231	199
7.3.	Gestione del canale di segnalazione interna	200
7.4.	Comunicazioni fra Ente e ODV.....	201
8.	Misure Organizzative	201
8.1.	Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	201
8.2.	Il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità	202
8.3.	Il/i Responsabile/i della prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	202
8.3.1.	Nomina e revoca del RPC e del RTR	202
8.3.2.	Poteri del RPC e del RTR (o, in caso, del RPCT)	203
8.3.3.	Correlazioni fra RPC e RTR (o, in caso, RPCT) e Organismo di Vigilanza	204
9.	La trasparenza	204
9.1.	Misure organizzative per la trasparenza.....	204
9.1.1.	Nomina dei responsabili.....	204
9.1.2.	Obiettivi e flussi informativi	204
9.2.	Obblighi di pubblicazione	205
9.2.1.	Disposizioni normative	205
9.2.2.	Obblighi	205



9.3. Soggetti titolari di cariche o incarichi.....	206
9.4. Sito web - sezione società trasparente.....	206
9.5. L'accesso generalizzato	207
10. Eventuali modifiche statutarie.....	207
11. Aggiornamento dell'integrazione del Modello 231	207

Allegato “A” – D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*)

Allegato “B” – Catalogo sintetico dei Reati Presupposto aggiornato al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali)

Allegato “C” - Codice Etico della Fondazione Teatro Regio di Parma



CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

Revisione	Descrizione	Data
	Adozione del Modello	28 giugno 2023

DEFINIZIONI

(*Infra* nel testo le definizioni sono riportate con le iniziali in lettere maiuscole, ma non in grassetto)

Amministratore/i Esecutivo/i	Gli amministratori della Fondazione muniti di deleghe operative e poteri: Presidente ove munito di poteri, e Amministratore Delegato, ove nominato. Si intende compreso nella definizione anche il Sovrintendente (come appresso definito), ancorché non sia membro del Consiglio di Amministrazione.
ANAC	Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche.
Aree Sensibili	Le aree di attività aziendali a potenziale rischio rilevante di commissione di Reati Presupposto.
Artisti	I prestatori d’opera di natura artistica che partecipano alle Rappresentazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: cantanti, direttori d’orchestra, orchestrali, danzatori, soggetti comunque presenti sul palcoscenico e/o partecipanti alle Rappresentazioni).
Codice Etico	Il codice etico di comportamento adottato dall’Ente (allegato “D”).
Collaboratori	I soggetti aventi con la Fondazione rapporti di prestazione d’opera di qualsiasi natura diversi dal lavoro subordinato.
Consulenti	I soggetti con competenze professionali specifiche in determinate materie, non dipendenti della Fondazione, che assistono la Fondazione nello svolgimento di attività, fornendo consulenza, assistenza, pareri, informazioni.
Decreto 231 o D.lgs. 231/2001 o Decreto	Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (<i>Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300</i>) nel testo in vigore, come modificato nel tempo.
D.lgs. n. 33/2013 o Decreto Trasparenza	Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ <i>Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</i> ”, come modificato nel tempo.
D.lgs. n. 175/2016 o Legge sugli enti a partecipazione pubblica	Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “ <i>Testo unico in materia di ente a partecipazione pubblica</i> ” come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
Destinatari	(i) gli Organi Sociali (come appresso definiti), (ii) tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e

	direzione anche di fatto dell'Ente, (iii) i Dipendenti (come appresso definiti) della Fondazione, (iv) i Collaboratori e Consulenti (anche in forma di Ente, stagisti e simili) comunque sottoposti alla direzione e vigilanza del management della Fondazione, nonché (v) i componenti dell'Organismo di Vigilanza per quanto ad essi riferibile.
Dipendenti	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Fondazione, ivi compresi i dirigenti;
Flussi Informativi	Le informazioni, dati, notizie e documenti da fornire su base periodica dall'Ente all'Organismo di Vigilanza.
Fondazione o Ente	La Fondazione del Teatro Regio di Parma
Fornitori	I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano alla Fondazione forniture di beni di qualsivoglia natura. Ove non specificato diversamente, la definizione comprende anche i Prestatori di Servizi come appresso separatamente definiti.
GDPR	Il regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"
Integrazione	L'integrazione del Modello ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012 n. 190 " <i>disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> ".
Legge 190/2012 o Legge Anticorruzione	La legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
Linee Guida di Confindustria	Le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottate da Confindustria.
Misure anticorruzione	Le misure di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n.190/2012.
Modello 231 o Modello	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto 231.
Organi Sociali	Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Fondazione.
ODV o Organismo di Vigilanza	L'organismo di vigilanza previsto dal D.lgs. n. 231/2001.
P.A.	La Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale - a titolo esemplificativo - tutti gli uffici statali centrali e periferici, gli enti locali, gli enti pubblici in generale (e il relativo personale)

	nonché i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.
Pubblico	I soggetti persone fisiche che assistono alle Rappresentazioni o sono comunque presenti nel Teatro al momento delle Rappresentazioni.
Prestatori di Servizi	I soggetti ai quali l'Ente affida - con contratto di appalto o con contratto d'opera o con contratto di qualsivoglia altra natura - l'esecuzione di opere o servizi di qualsivoglia natura.
Procedura/e	Le regole interne aziendali da osservare nell'ambito dei Processi Sensibili.
Processi Sensibili	I processi aziendali nello svolgimento dei quali è ravvisabile il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto.
Protocolli	L'insieme delle procedure e prassi, e delle attività di controllo, poste in essere per ciascuna Area Sensibile al fine di prevenire o ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di Reati Presupposto.
Rappresentazioni	Gli spettacoli teatrali di qualsivoglia natura che si svolgono nei locali del Teatro Regio di Parma, ivi comprese le prove e la preparazione degli spettacoli.
Reato/i Presupposto	Reato/i per il/i quale/i è prevista la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/ 2001, come riportati nel Catalogo di sintesi dei Reati Presupposto allegato sub. B), o come saranno successivamente inseriti nelle previsioni del Decreto 231; ivi compresi, ai soli fini definitivi, anche gli illeciti richiamati dall'art. 187- <i>quinqies</i> del D.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza).
Responsabilità Sociale	La propensione della Fondazione ad assicurare condizioni di lavoro che rispettino i diritti umani e sociali fondamentali.
RPC	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 7 c. 1 della legge 190/2012;
RPCT	Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della legge 190/2012 ove unificati in unico soggetto.
RTR	Il responsabile della trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Segnalante	Il soggetto che effettua Segnalazioni.
Segnalazione/i	La/e comunicazione/i all'Organismo di Vigilanza (o all'Ente) di situazioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, concernenti condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231. 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione

	(comprensivi di Codice Etico e Protocolli/Procedure) ivi previsti.
Sezioni	Le Sezioni in cui è suddivisa la Parte Speciale del Modello 231.
Ente a Controllo Pubblico	Gli Enti in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b) dell'art. 2, n. 1, d.lgs. n. 175/2016.
Sovrintendente	Il sovrintendente pro-tempore del Teatro Regio di Parma. Laddove si menzionano gli Amministratori Esecutivi si intende compreso anche il Sovrintendente, ancorché non sia membro del Consiglio di Amministrazione.



PARTE GENERALE



PREMESSA

1.1. Natura giuridica di Fondazione Teatro Regio di Parma

La Fondazione Teatro Regio di Parma è un ente di diritto privato in controllo pubblico, controllato dal Comune di Parma, che è socio fondatore e unico socio.

1.2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione ai sensi del Decreto 8 giugno 2001 n. 231

Il presente documento costituisce, insieme ai Protocolli/Procedure, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Fondazione ai sensi del Decreto 231 (il “**Modello 231**”). Esso è l’esposizione di un insieme di normative, principi, schemi organizzativi, regole, procedure, funzionali all’implementazione di un sistema di regolamentazione (*governance*) e di controllo dei Processi Sensibili connessi alle Aree Sensibili, finalizzato alla prevenzione dei Reati Presupposto ritenuti a rischio rilevante di commissione nell’ambito dell’attività svolta dalla Fondazione.

A tal fine il Modello:

- illustra la normativa di riferimento e i Reati Presupposto ritenuti a rischio rilevante di commissione;
- recepisce l’assetto organizzativo e indica i principi di gestione funzionali al rispetto al Decreto 231, i criteri di esercizio dei poteri e l’attribuzione delle responsabilità;
- individua le Aree Sensibili e i Processi Sensibili;
- indica i principi generali di comportamento e i Protocolli/Procedure che i Destinatari sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello e della prevenzione dei Reati Presupposto;
- regola l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza e lo svolgimento della sua attività di controllo, monitoraggio e verifica;
- definisce le modalità di comunicazione e di informativa tra l’ODV e i componenti dell’organizzazione preposti alle Aree Sensibili nonché con il RPC e RTR, o il RPCT ove le due funzioni siano unificate.
- prevede il sistema sanzionatorio nei casi di violazione di norme e/o del Modello stesso;
- contiene misure integrative del Modello 231 ai sensi della Legge Anticorruzione (art. 1, comma 2-*bis*).

Il Modello è finalizzato anche al perseguimento di obiettivi connaturati alla natura della Fondazione, senza scopo di lucro, quali:

- la promozione della diffusione dell’arte e della cultura teatrale, musicale, di danza, cinematografica e dello spettacolo in genere, nonché la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l’educazione musicale della collettività;



- la implementazione di una cultura della legalità;
- l’aumento della capacità di individuare e prevenire o mitigare al massimo i rischi di commissione di Reati Presupposto;
- la riduzione dei rischi di casi di corruzione.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E SANZIONI

1.1. Responsabilità diretta dell'Ente per talune tipologie di reato

1.1.1. Presupposti della responsabilità

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano una responsabilità diretta a carico degli enti per alcuni reati (i Reati Presupposto, *infra* specificati) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *soggetti apicali*);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *soggetti sottoposti alla direzione altrui*).

L'estensione della responsabilità all'Ente richiede quale presupposto essenziale che il reato-presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stessa ⁽¹⁾.

L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva dell'evento della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Peraltro, nel caso di delitti colposi l'interesse va valutato con riferimento non alla volontà del verificarsi dell'evento, ma alla condotta ⁽²⁾.

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici – soprattutto, ma non solo, di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo ⁽³⁾.

1.1.2. Fonte della responsabilità

Nel determinare la fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi la Corte di Cassazione fa riferimento alla cosiddetta “colpa di organizzazione”. Vale a dire che la responsabilità dell'Ente non si giustifica solo e di per sé per il fatto

⁽¹⁾ Vedasi Cass., Sez. V Penale, sentenza n. 40380 del 2012.

⁽²⁾ Va osservato, al riguardo, che nei reati di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro appare fuori luogo presumere un interesse all'evento (morte o lesione), essendo invece configurabile un interesse alla inosservanza delle norme cautelari. Ad esempio, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nel risparmio di costi o in altri vantaggi economici a scapito della sicurezza.

⁽³⁾ Vedasi Cass., Sez. II Penale, n. 3615 del 2005.

che la persona fisica abbia commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma richiede che l'illecito sia ricollegabile (anche) ad un comportamento colpevole (difetto gestionale) dell'ente: vale a dire che l'ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso dalle persone fisiche sopra indicate solo quando lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose ⁽⁴⁾.

1.1.3. Natura della responsabilità

La natura della responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore e ritenuta “penale” da molti commentatori, è stata considerata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione ⁽⁵⁾ come un *tertium genus* che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo - nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle della massima garanzia - e che si rivela del tutto compatibile con i principi costituzionali ⁽⁶⁾.

1.1.4. Autonomia della responsabilità

La responsabilità diretta dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità dell'Ente è autonoma da quella della persona fisica ma non dalla obiettiva realizzazione di un reato. Pertanto, una volta che sia accertata la sussistenza dei criteri di imputazione soggettiva dell'Ente (Reato Presupposto commesso nell'interesse o vantaggio dell'Ente da uno dei soggetti sopra indicati), l'Ente risponde del reato anche se l'autore non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto ⁽⁷⁾. In altre parole perché sussista la

⁽⁴⁾ I profili della "colpa di organizzazione" sono strutturati diversamente a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, in quanto nei due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare la conseguenza sanzionatoria a suo carico:

- nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi mediante l'adozione di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo (l'Organismo di Vigilanza), dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione: di modo che la commissione del reato sia stata possibile solo grazie ad una elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;
- nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; l'esistenza di tale deficit di organizzazione resta comunque esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi *ex ante* ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽⁵⁾ Cassazione Sezioni Unite 24 aprile 2014 n. 38343, nota come sentenza “Thyssen”.

⁽⁶⁾ La Corte ha esaminato gli orientamenti dottrinari secondo cui il sistema normativo delineato dal D.lgs. 231/2001 configurerebbe rispettivamente (i) una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all'intestazione della normativa, ovvero (ii) una responsabilità sostanzialmente di tipo penale essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo altresì estese all'ente le garanzie proprie del processo penale, ovvero, (iii) un *tertium genus*, concludendo per quest'ultima natura e considerando il sistema 231 come un *corpus* normativo di impronta peculiare.

⁽⁷⁾ Cfr. Cass. Sez. VI penale, 7 luglio 2016 n. 28299

responsabilità dell'ente è «necessario che venga compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile».

1.1.5. Concorso nel reato

La responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso di concorso nel reato, sempre che sussistano le cause di riconducibilità all'Ente ⁽⁸⁾.

1.1.6. Delitti tentati

La responsabilità dell'ente si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231) ⁽⁹⁾.

1.1.7. Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto 231 (art. 4) si configura anche per i reati commessi all'estero, nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato ⁽¹⁰⁾.

⁽⁸⁾ L'ipotesi più ricorrente è quella di concorso con reati dell'appaltatore, in relazione alla c.d. posizione di garanzia del committente (su cui *infra*).

⁽⁹⁾ Il delitto tentato si configura a carico di «Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, ..., se l'azione non si compie o l'evento non si verifica» (art. 56 c.p.).

⁽¹⁰⁾ Art. 7 c.p.: «Reati commessi all'estero - E' punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana».

Art. 8 c.p.: «Delitto politico commesso all'estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E' altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.»

Art. 9 c.p.: «Delitto comune del cittadino all'estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.»

Art. 10 c.p.: «Delitto comune dello straniero all'estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessa,

1.1.8. Accertamento della responsabilità

“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono” (art. 36 c.p.).

L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2001).

1.1.9. Sanzioni

L’accertamento della responsabilità dell’Ente comporta l’irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva (di cui *infra*), ferme le sanzioni (penali e disciplinari) a carico della persona fisica che ha commesso il reato.

Il testo del D.lgs. 231, aggiornato con le modifiche succedutesi nel tempo alla data odierna, è allegato sub “A” ⁽¹¹⁾. In prosieguo i numeri di articoli di legge senza indicazione del provvedimento normativo a cui ineriscono si intendono riferiti al Decreto 231/2001.

ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene” .

⁽¹¹⁾ Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, contemplava in origine solo alcuni dei reati attualmente previsti, legati alla corruzione. Il Decreto è stato successivamente modificato e integrato con l’inclusione di ulteriori reati, con i seguenti provvedimenti legislativi: Legge 23 novembre 2001 n. 409 (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo); D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 (Reati societari); Legge 14 gennaio 2003 n. 7 (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico); Decreto Ministeriale 26 Giugno 2003 n. 201 (Comunicazione dei codici di comportamento da parte delle associazioni di categoria); Legge 11 Agosto 2003 n. 228 (Delitti contro la personalità individuale); Legge 18 aprile 2005 n. 62 (Abusi di mercato); D.L. 27 luglio 2005 n.144 convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155 (Terrorismo internazionale); Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari); Legge 9 gennaio 2006 n. 7 (Pratiche di mutilazione genitale femminile); Legge 6 febbraio 2006 n. 38 (Lotta contro la pedopornografia); Legge 16 marzo 2006 n. 146 (Lotta al crimine organizzato transnazionale); Legge 3 agosto 2007 n. 123 (Misure a tutela della salute e sicurezza sul lavoro); D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 (Riciclaggio); Legge 18 marzo 2008 n. 48 (Criminalità informatica); Legge 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro); Legge 15 luglio 2009 n. 94 (Immigrazione); Legge 23 luglio 2009 n. 99 (Tutela proprietà industriale); D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 (Reati ambientali); D.lgs. 16 luglio 2012 n.109 (Impiego lavoratori privi di permesso di soggiorno); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Reati vs PA); D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39 (Abuso di minorenni); Legge 15 dicembre 2014 n. 186 (Autoriciclaggio); Legge 22 maggio 2015, n. 68 (Inquinamento doloso); Legge 27 maggio 2015 n. 69 (Delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio); Legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Sfruttamento del lavoro); D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 (Corruzione fra privati); Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (Immigrazione clandestina); Legge 20 novembre 2017 n. 167 (Razzismo e xenofobia), Legge 30 novembre 2017 n.179 (Whistleblowing), Legge 9 gennaio 2019 n.3 (Reati contro la PA), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (Frodi sportive); Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 (Sicurezza cibernetica); Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124) (Reati tributari); D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 (Attuazione direttiva su interessi finanziari dell’UE); D.lgs. 8 novembre 2021n. 184 (Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti); legge 9 marzo 2022 n. 22 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale); D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 (Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere”); **D.L.10 marzo 2023 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare)**; Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

1.2. I Reati Presupposto

I reati-presupposto appartengono alle seguenti categorie:

- 1.2.1. Malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)
- 1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- 1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)
- 1.2.4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25)
- 1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- 1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)
- 1.2.7. Reati societari (art. 25-ter)
- 1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- 1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
- 1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- 1.2.11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)
- 1.2.12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- 1.2.13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25-octies)
- 1.2.14. Frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1)
- 1.2.15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- 1.2.16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- 1.2.17. Reati ambientali (art. 25-undecies)
- 1.2.18. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- 1.2.19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies).
- 1.2.20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- 1.2.21. Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- 1.2.22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)

- 1.2.23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies)
- 1.2.24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies)
- 1.2.25. Reati transnazionali (previsti dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).

Le rubriche dei singoli reati sono elencate in dettaglio nel Catalogo Sintetico allegato sub "B".

1.3. Le sanzioni

1.3.1. Sistema sanzionatorio

Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio (nei confronti degli enti) che può comportare conseguenze rilevanti sia dal punto di vista dell'impatto economico sia da quello della stessa continuità dell'attività, posto che fra le sanzioni vi è l'interdizione dall'esercizio dell'attività sociale anche in via definitiva, in ipotesi estreme per gravità e reiterazione.

In dettaglio, le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico dell'Ente si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.3.2. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)

In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata; le sanzioni pecuniarie vengono quantificate con un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000; il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 ⁽¹²⁾ ⁽¹³⁾.

1.3.3. Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15)

Le sanzioni interdittive sono indicate dalla legge in via tassativa e hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta da parte del giudice ⁽¹⁴⁾.

⁽¹²⁾ La commisurazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: il numero delle quote è determinato «... tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione ...».

⁽¹³⁾ In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta. L'art. 12 infatti dispone che:

«1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽¹⁴⁾ L'art. 14 dispone che

«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Dette misure consistono in:

- a) interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività ⁽¹⁵⁾,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca di quelli già concessi,
- e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate solo ove siano espressamente previste in relazione a specifici Reati Presupposto (principio di legalità), e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetto in posizione apicale, ovvero
- sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- gli illeciti siano reiterati.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1 del Decreto.

1.3.4. Confisca (art. 19)

L'ultimo comma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato, confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

1.3.5. Pubblicazione della sentenza (art. 18)

Viene disposta a discrezione del Giudice, ed effettuata a spese dell'Ente, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice e

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»

⁽¹⁵⁾ Ove sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, la legge (art. 15 del Decreto) prevede che il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione (che potrebbe provocare un grave pregiudizio alla collettività e/o comportare rilevanti ripercussioni sull'occupazione), disponga la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. Tuttavia la prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione della sanzione interdittiva in via definitiva.



mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale dell'Ente.

2. CONDIZIONI PERCHÉ L'ENTE POSSA ESSERE ESONERATO DA RESPONSABILITÀ

L'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa beneficiare di esonero da responsabilità qualora l'ente stesso dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo (di vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Inoltre, l'ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse *esclusivo* proprio o di terzi.

3. Fondazione Teatro Regio di Parma – Attività e assetto organizzativo.

3.1. La Fondazione

La Fondazione Teatro Regio di Parma, costituita ai sensi degli Art. 14 e seguenti del Codice Civile per iniziativa del Comune di Parma con atto n. 70945 del 30.01.2002, è aperta al concorso di altri Soci, pubblici o privati, ed ha durata illimitata.

La Fondazione è riconosciuta Teatro di Tradizione ai sensi dell'art. 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, e svolge la propria attività in Italia e all'estero.

La Fondazione può istituire sedi secondarie e uffici in Italia e, ove occorra, anche all'estero.

La Fondazione del Teatro Regio di Parma non ha scopo di lucro.

3.2. Oggetto sociale

La Fondazione promuove la diffusione dell'arte e della cultura teatrale, musicale, di danza, cinematografica e dello spettacolo in genere, nonché la formazione professionale dei quadri artistici e tecnici e l'educazione musicale della collettività e provvede inoltre direttamente alla gestione di teatri e strutture ad essa affidati, ne conserva e valorizza l'eredità storico-culturale, con particolare riferimento al territorio nel quale opera, ne salvaguarda il patrimonio produttivo, musicale, artistico, tecnico e professionale e



realizza, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale e all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti o comunque musicali, nonché di prosa ed assimilati (art. 2 dello Statuto Sociale).

Essa persegue, altresì, finalità di sostegno delle attività di formazione superiore è di ricerca, di organizzazione di eventi ed iniziative di natura culturale, in particolare, musicale e di agevolazione della produzione culturale innovativa, di sviluppo della domanda e dell'offerta orientata alla coesione sociale della comunità, alla divulgazione della cultura moderna e della sua necessaria simbiosi con l'uso razionale delle risorse naturali del pianeta e con un'economia sostenibile. La Fondazione promuove la ricerca, anche in funzione di promozione sociale e culturale.

Per il raggiungimento delle finalità statutarie la Fondazione può instaurare rapporti di coproduzione e collaborazione con enti culturali e teatrali a carattere nazionale ed internazionale, nonché costituire o partecipare a consorzi od organismi di secondo livello costituiti tra persone giuridiche, stipulare convenzioni, concludere accordi e sottoscrivere contratti con Istituzioni ed Enti pubblici e con soggetti privati

Nell'ambito e in conformità allo scopo istituzionale, la Fondazione può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi comprese attività commerciali ed accessorie. La Fondazione può quindi porre in essere ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare o mobiliare, compresa la partecipazione in società di capitali o in enti diversi dalle società, necessaria al perseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziaria sotto ogni forma e mezzo, nei limiti consentiti dalla legge.

3.3. Attività di fatto svolte (enunciazione non esaustiva):

3.3.1. Nel campo dello spettacolo:

- a)* Stagione Lirica
- b)* Concertistica
- c)* Danza
- d)* Streaming, radio e TV
- e)* Spettacoli e appuntamenti a ingresso libero

3.3.2. Nel campo degli allestimenti

La Fondazione è produttrice di scene e costumi e attrezzeria in Italia.

All'interno dei laboratori di scenotecnica e sartoria operano professionisti che realizzano, i progetti e bozzetti di scenografie e di costumi che vengono utilizzati nelle produzioni che prendono vita sul palcoscenico, e che vengono conservati in appositi magazzini.

3.3.3. Altre attività



- a) Formazione: scuola di canto corale; formazione per le aziende; formazione interna
- b) Partecipazione a bandi e nuovi progetti
- c) Sponsorizzazioni e partnership culturali
- d) Concessione degli spazi a terzi per eventi organizzati e gestiti da soggetti esterni di Sala, Ridotto, Sala di Scenografia e altri spazi del Teatro, unitamente al servizio d'accoglienza e ai servizi tecnici necessari per lo svolgimento degli eventi (es. spettacoli, concerti, convegni, matrimoni e unioni civili, catering).
- e) Noleggio e vendita degli allestimenti, quali scene, costumi ed elementi di scena
- f) Noleggi e coproduzioni di spettacoli / eventi
- g) Produzioni per terzi e vendite
- h) Editoria, collane, volumi fotografici
- i) Bookshop online: piattaforma di shop online
- j) Gestione dei [profili social](#) del Teatro

3.4. Organi della Fondazione

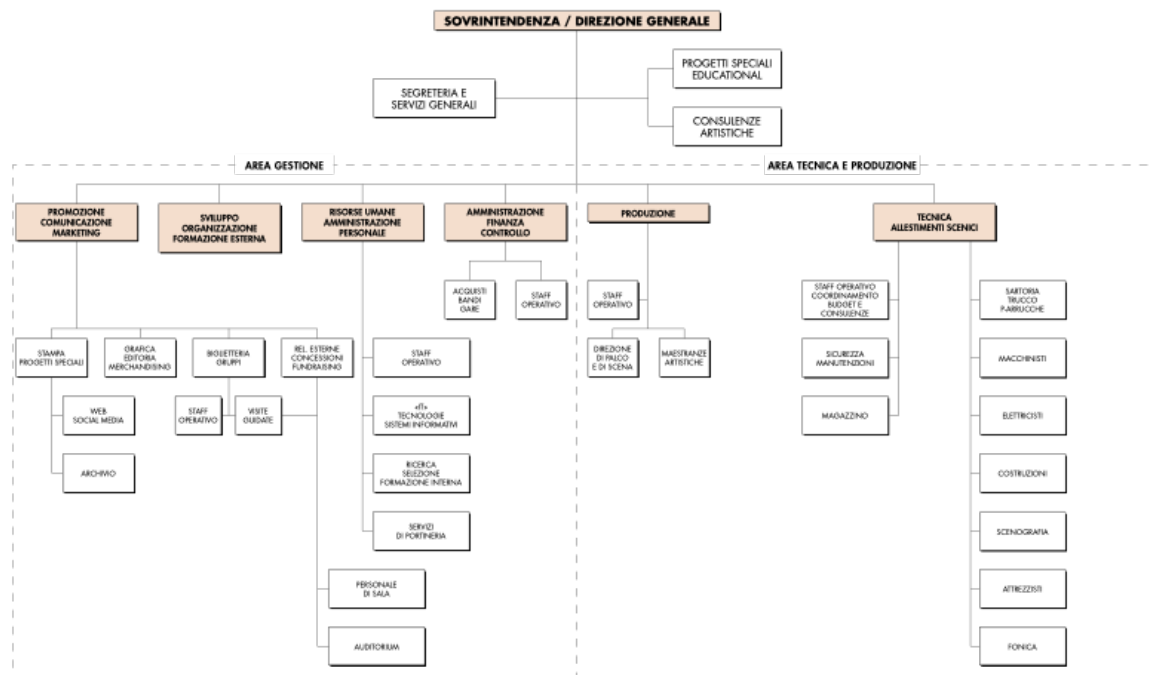
Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Sovrintendente;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) l'Organo di Revisione.

3.5. Struttura organizzativa

La macro-organizzazione, e le principali aree, illustrate nella relazione sull'attività della Fondazione 2021, è la seguente:

Struttura organizzativa



TEATRO REGIO DI PARMA 2021

/14

Lo statuto sociale, al quale si rimanda, regola la nomina, le competenze e l'attività degli organi sociali ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ In particolare, alla data di approvazione del Modello 231, lo Statuto Sociale prevede:

«Art. 9 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente della Fondazione è il Sindaco del Comune di Parma, egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio, convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, avendo cura che abbiano esecuzione gli atti che vengono deliberati.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente eletto ai sensi dell'Art. 8 dello statuto.

3. La firma del Vicepresidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici uffici, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.»

«Art. 10- Sovrintendente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina il Sovrintendente, individuandolo tra persone di comprovata competenza gestionale, musicale e teatrale.

2. Il Sovrintendente può esercitare i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 8; assiste alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, e del Consiglio di Amministrazione e relaziona almeno trimestralmente il Consiglio di amministrazione in ordine alla gestione della Fondazione.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Struttura del modello

Con riferimento a quanto previsto nel Paragrafo 2 lett. a) che precede, la Fondazione ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, costituito da una Parte Generale, una Parte Speciale Prima e una Parte Speciale Seconda, e dagli allegati.

4.1.1. Parte Generale

La Parte Generale espone i lineamenti della normativa e indica i principi, le regole organizzative e gli strumenti di controllo, inclusa la costituzione dell'organismo di vigilanza, nonché il sistema delle Segnalazioni (D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24) e il sistema sanzionatorio, adottati dalla Fondazione al fine di prevenire i rischi di commissione, nell'ambito della propria attività, dei Reati Presupposto.

4.1.2. Parte Speciale Prima

La Parte Speciale Prima, suddivisa in sezioni, ha la funzione di enunciare i Reati Presupposto e i processi aziendali rilevanti, le specifiche regole di condotta che i Destinatari sono tenuti ad osservare, le procedure specifiche che regolano la materia.

4.1.3. Parte Speciale Seconda

La Parte Speciale Seconda costituisce una integrazione del Modello ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (l'"**Integrazione**"), in funzione della natura della Fondazione di ente a controllo pubblico ⁽¹⁷⁾.

4.1.4. Allegati

Costituiscono parte integrante del Modello 231 anche il Codice Etico (allegato "C").

4.2. La funzione primaria del Modello

4.2.1. Prevenzione dei rischi e compliance

La funzione primaria dell'adozione del Modello è costituita dalla volontà

3. Il Sovrintendente può proporre al Consiglio di Amministrazione di nominare collaboratori, tra cui il Direttore Artistico.

4. Il mandato del Sovrintendente e degli eventuali suoi collaboratori non può avere durata superiore di un anno al mandato del Consiglio di Amministrazione che li nomina.

5. Al Sovrintendente si applica la disposizione di cui all'Art. 2396 del Codice Civile».

⁽¹⁷⁾ L'art. 1, comma 2-bis legge 6 novembre 2012 n. 190 dispone l'adozione del Piano nazionale anticorruzione, che «costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni [omissis] ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 [omissis].

dell'Ente di disporre di uno strumento idoneo a proteggersi, attraverso idonea prevenzione, dai rischi derivanti dalla eventuale commissione di Reati Presupposto e dalle relative responsabilità dirette, nonché di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza. Questa volontà si inserisce nel contesto dell'attenzione dell'Ente al rispetto di tutta la normativa vigente applicabile ad essa, ai suoi dipendenti e a coloro che agiscono per suo conto e nel suo interesse, e alla sua stessa attività.

Il Modello tiene conto (solo) delle specifiche tipologie di Reati Presupposto il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

L'Ente chiede a tutti i Destinatari il rispetto e l'osservanza del Modello, con l'obiettivo di fornire ai protagonisti della vita aziendale i principi e le regole a cui ispirare la propria condotta sia in linea generale, sia in occasioni specifiche, sia in eventuali situazioni preventivamente non identificabili.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai Destinatari - la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di Reati Presupposto - la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale (o in taluni casi illecito amministrativo) la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi della Fondazione anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà per l'autore del reato l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL applicabile.

4.2.2. Richiamo al Codice Etico e ai Protocolli

Il Codice Etico (Allegato "D") costituisce parte integrante del Modello.

Il Modello, oltre che dal Codice Etico, è integrato dai "Protocolli" (comprensivi di "Procedure" e "Prassi") che regolano i Processi Sensibili, sia preesistenti sia volta per volta successivamente adottati ⁽¹⁸⁾.

4.2.3. Costituzione dell'organismo di vigilanza

L'Ente, come prescritto dalla legge, istituisce l'Organismo di Vigilanza (ODV) con il compito di vigilare sull'efficacia, sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e dei Protocolli, nonché di promuoverne l'aggiornamento. L'argomento sarà trattato *infra* in dettaglio.

4.2.4. I punti qualificanti del Modello

I punti qualificanti del Modello sono:

- a) l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione dei Reati Presupposto (Aree Sensibili) e la formalizzazione di procedure aziendali

⁽¹⁸⁾ In prosieguo, ogniqualvolta si menzionerà il Modello, si indenterà pertanto l'insieme del presente documento, allegati e Codice Etico compresi, e dei Protocolli/Procedure.

tali da regolamentare lo svolgimento di tali attività;

- b) l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma coerenti con lo statuto dell'Ente e con le responsabilità organizzative e gestionali;
- c) l'applicazione ed il rispetto del principio di segregazione (separazione) delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero Processo Sensibile;
- d) la tracciabilità delle decisioni e della documentazione concernenti le operazioni aziendali effettuate nell'ambito dei Processi Sensibili;
- e) la possibilità di segnalazione di violazioni da parte di soggetti terzi;
- f) l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza dotato di autonomia e indipendenza operativa, e di adeguate risorse, per l'assolvimento dei compiti ad esso assegnati dalla legge;
- g) lo svolgimento degli opportuni controlli;
- h) l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello;
- i) la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

4.3. Il controllo pubblico

4.3.1. Natura giuridica della Fondazione

La Fondazione è un ente di diritto privato in controllo pubblico, controllato dal Comune di Parma, che è socio fondatore e unico socio.

In quanto tale l'attività della Fondazione è regolata da leggi di sistema specifiche quali principalmente la legge 6 novembre 2012, n. 190 ("**Legge Anticorruzione**"), il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ("**Decreto Trasparenza**") e il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 ("**Legge sugli enti a partecipazione pubblica**").

4.3.2. La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione) e l'integrazione del Modello

La Fondazione, sul presupposto del controllo pubblico, è tenuta all'osservanza della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Legge Anticorruzione), entrata in vigore il 28/11/2012, che ha uniformato in materia l'ordinamento giuridico italiano alle normative internazionali.

La legge citata postula che l'Ente a controllo pubblico, quale è la Fondazione, ponga in essere un sistema di prevenzione rivolto specificamente contro i fenomeni di corruzione, a prescindere dall'adozione o meno del Modello 231; anche laddove il Modello sia stato adottato, l'Ente è comunque tenuto a una specifica integrazione del medesimo focalizzata appunto sulla prevenzione della corruzione.

Le situazioni di tipo corruttivo rilevanti ai fini della L. 190/2012 sono infatti più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche indicate nel D.lgs. 231/2001 e considerano, oltre a queste ultime, anche situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un procedimento dell’ente falsato a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Al riguardo si rimanda (i) alla Parte Speciale Sezione Seconda per quanto riguarda in particolare la definizione e illustrazione dei Reati Presupposto di corruzione e (ii) all’Integrazione per le specificità legate alla situazione di controllo pubblico della Fondazione.

4.3.3. La trasparenza

La Legge Anticorruzione e il Decreto Trasparenza impongono alla Fondazione una serie di obblighi di trasparenza finalizzati anch’essi alla prevenzione della corruzione.

Anche a questo proposito si rimanda all’Integrazione, anticipando che la Fondazione ha inserito nel proprio sito (www.teatroregioparma.it) una specifica sezione “Amministrazione trasparente” nel quale sono pubblicate le informazioni previste dal Decreto Trasparenza.

4.4. **Le Linee Guida**

Il Modello adottato dalla Fondazione è stato predisposto anche tenendo conto degli indirizzi forniti dalle «Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001» suggerite da Confindustria.

4.5. **Regole per l’approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento**

4.5.1. Approvazione del Modello

Il Modello - in conformità all’articolo 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. 231/2001 - è un «atto di emanazione dell’organo dirigente» e, in quanto tale, è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente.

L’Ente e l’ODV verificano, ciascuno per quanto di competenza, la necessità o l’opportunità di procedere ad aggiornamenti del Modello. L’ODV formula all’uopo proposte al C.d.A.

4.5.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale

Eventuali aggiornamenti del Modello di carattere sostanziale competono all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L’aggiornamento del Modello va valutato in particolare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) che siano intervenute nuove leggi o modifiche normative rilevanti rispetto all’attività dell’Ente e ai rischi di commissione di Reati Presupposto;

- b) che siano sopravvenute esigenze derivanti da mutamenti dell'organizzazione aziendali e/o del perimetro dell'attività dell'ente, o nelle modalità di svolgimento di quest'ultima;
- c) che siano state riscontrate significative violazioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

4.5.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale

Gli aggiornamenti del Modello che non rivestono carattere sostanziale possono essere effettuati dagli Amministratori Esecutivi o dal Sovrintendente, con impegno a riferire al Consiglio di Amministrazione.

4.5.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure

L'adozione di nuovi protocolli/procedure, nonché la modifica e abrogazione dei protocolli/procedure esistenti, è di pertinenza degli Amministratori Esecutivi o del Sovrintendente.

4.5.5. Informativa all'ODV

Ogni aggiornamento del Modello deve essere comunicato all'ODV e reso noto ai dipendenti.

4.6. **Il Collegio sindacale**

Il Collegio Sindacale della Fondazione prende atto del Modello, formalizzando il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo riguarda.

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e per l'affinità professionale, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'Organismo di Vigilanza, oltre che degli organi e delle funzioni di controllo interno. Il Collegio pertanto deve essere sempre informato dell'eventuale (contestazione di) commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché di eventuali carenze del Modello. Il Collegio Sindacale deve a sua volta tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle eventuali violazioni del Modello, anche solo tentate, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del proprio mandato.

5. **ORGANISMO DI VIGILANZA**

5.1. **Istituzione e requisiti per la nomina**

5.1.1. Istituzione dell'ODV

L'Ente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs. 231/2001, istituisce l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi dell'Ente, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché di promuoverne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è a struttura collegiale, composto da due o più membri

secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e gode di autonomia e indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal Modello.

I componenti dell'ODV, nella loro qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione dell'Ente.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

5.1.2. Requisiti dei componenti dell'ODV

I componenti dell'ODV devono presentare indiscutibili qualità etiche e morali ed essere dotati dei requisiti fondamentali di (i) autonomia, (ii) indipendenza, (iii) professionalità, vale a dire esperienza in materia aziendale, giuridica, contabile, fiscale, o in alcune di esse, (iv) onorabilità secondo la normativa applicabile per i componenti del Collegio Sindacale.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati fra soggetti esterni all'Ente.

I componenti dell'ODV non devono intrattenere con la Fondazione rapporti commerciali o di qualsivoglia altra natura che possano integrare ipotesi di conflitto d'interesse. Si precisa che al riguardo che la corresponsione di un compenso non è considerata un'ipotesi di conflitto di interessi.

5.1.3. Incompatibilità

Non può ricoprire la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ. ⁽¹⁹⁾;
- gli amministratori non indipendenti, il coniuge, i parenti e gli affini (questi ultimi entro il quarto grado) degli amministratori dell'Ente nonché di eventuali enti da questo controllate, degli enti che lo controllano e di quelli sottoposte a comune controllo;
- chi sia stato rinviato a giudizio o condannato, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per uno dei Reati Presupposto.

5.1.4. Regolamento dell'ODV e segreteria tecnica

L'ODV approva il regolamento per il proprio funzionamento.

L'Organismo di Vigilanza, al fine di agevolare lo svolgimento dei propri lavori e assicurare il coordinamento con le strutture interne dell'Ente, può avvalersi di una segreteria tecnica, anche inter-funzionale ed eventualmente costituita da

⁽¹⁹⁾ Vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

dipendenti della Fondazione.

5.2. Nomina, compenso, durata e dotazione finanziaria

5.2.1. Nomina

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente che ne stabilisce anche il compenso per i singoli membri.

I componenti dell'ODV, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarano di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al paragrafo precedente; essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

In caso di impedimento di uno o più componenti ad esercitare le proprie funzioni per un periodo superiore a due mesi, l'ODV ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procederà a una nuova nomina o, nel caso di ODV collegiale, alla sostituzione dei componenti indisponibili.

5.2.2. Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di 3 (tre) esercizi dalla nomina, con la precisazione che la scadenza del termine è posta all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio relativo al terzo esercizio.

I componenti dell'ODV possono essere rinominati in tutto o in parte.

5.2.3. Dotazione finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente una dotazione finanziaria, proposta dall'ODV stesso (ritenendosi, in mancanza di proposta, confermata la dotazione dell'anno precedente), della quale l'ODV può disporre autonomamente per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, salvo eventuali necessità urgenti che potranno essere definite dall'ODV direttamente con un Amministratore Esecutivo o con il Sovrintendente. L'Organismo è tenuto a una rendicontazione semestrale.

5.3. Decadenza, revoca, rinuncia

5.3.1. Decadenza

La perdita dei requisiti per la nomina nell'ODV costituisce motivo di decadenza dall'incarico per i singoli componenti, ma non comporta la decadenza dell'intero ODV.

5.3.2. Revoca

La revoca dell'ODV o di singoli componenti può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

I fatti appresso indicati costituiscono, a titolo non esaustivo, giusta causa di

revoca di un componente dell'ODV:

- accertamento di un grave inadempimento nello svolgimento dei propri compiti;
- omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi tale da far venire meno l'indipendenza;
- violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza.

5.3.3. Rinuncia

Ciascun componente dell'ODV può rinunciare in qualsiasi momento all'incarico con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in copia al Presidente del Collegio Sindacale, al Sovrintendente, e agli altri componenti dell'Organismo.

La rinuncia produce i propri effetti al momento della ricezione della comunicazione e il rinunziante avrà diritto al compenso (se dovuto) maturato pro-quota.

I componenti decaduti o revocati o che hanno rinunciato all'incarico sono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sempre che quest'ultimo non ritenga di ridurre il numero dei membri dell'organismo, e durano in carica per la durata residua dell'Organismo.

5.4. **Compiti**

5.4.1. All'ODV è affidato il compito di vigilare:

- a) sull'effettività e adeguatezza del Modello e dei Protocolli in relazione alla struttura aziendale e in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- b) sull'osservanza del Modello e dei Protocolli da parte dei Destinatari;
- c) sull'aggiornamento del Modello, e dei Protocolli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative e/o aziendali ovvero nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni del Modello (cfr. art. 7 del Decreto).

In funzione di quanto sopra l'ODV formula eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione.

5.4.2. Su un piano più specificamente operativo l'ODV, ferma la facoltà di disciplinare in via autonoma la propria attività, svolge comunque i seguenti compiti:

- a) attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello e dei Protocolli; restando precisato che in ogni

caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo (cd. “controlli di primo e di secondo livello”) e sono da considerarsi parte integrante di ogni processo aziendale;

- b) effettuare e/o sollecitare ricognizioni dell’attività aziendale ai fini dell’aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale;
- c) coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
- d) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello e dei Protocolli;
- e) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
- f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all’ODV o tenute a sua disposizione;
- g) controllare l’effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello e nei Protocolli per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;
- h) riferire periodicamente agli organi sociali della Fondazione in merito all’attuazione delle politiche aziendali a supporto dell’attività ex D.lgs. 231/2001;
- i) segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l’applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio;
- j) tenere ogni opportuno contatto, anche ricevendo ed effettuando segnalazioni, con gli organi di controllo delle Amministrazioni che partecipano al capitale dell’Ente nonché con gli ODV, o (in mancanza di ODV) con gli organi di controllo, degli eventuali Enti controllati dalla Fondazione.

Nell’espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell’ODV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale dell’Ente, ad ogni informazione, dato e documentazione che ritenesse necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.

L’ODV può avvalersi per lo svolgimento delle sue attività - sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità - dell’ausilio di qualsiasi struttura della Fondazione ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, di consulenti esterni con utilizzo del fondo di dotazione.

- 5.4.3. Le attività poste in essere dall’ODV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando tuttavia che il Consiglio di

Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo.

5.5. Attività e Reporting

L'ODV ha tre linee di reporting:

- la prima, su base continuativa e non necessariamente in forma scritta, verso gli Amministratori Esecutivi e il Sovrintendente;
- la seconda, su base almeno semestrale e in forma scritta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente, ai quali è tenuto a riferire in merito alle attività di monitoraggio svolte, alle eventuali criticità emerse e agli eventuali interventi correttivi e/o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- una terza, di carattere eventuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Sovrintendente, nel caso in cui, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'ODV venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione del Modello (Codice Etico, Protocolli e procedure incluse) ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reato o di illecito amministrativo, o infine nel caso in cui l'ODV ritenga necessario od opportuno che si proceda all'aggiornamento del Modello.

5.6. Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello e sui Protocolli saranno svolte periodicamente secondo le cadenze che l'ODV riterrà opportuno fissare (Piano annuale delle verifiche), ovvero anche al di fuori di quanto programmato.

L'ODV potrà effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti sociali e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

Ai fini di cui sopra l'ODV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici.

Degli incontri verrà redatto verbale/report e copia dei verbali/report verrà custodita dall'ODV e dalle funzioni aziendali interessate.

5.7. Flussi di comunicazione da e verso l'ODV

5.7.1. Flussi di comunicazione da parte dell'ODV

Ferme le attività di reporting di cui sopra, l'ODV:

- a) è tenuto a operare con continuità d'azione, da assicurarsi anche attraverso un costante coordinamento tra l'ODV e il Sovrintendente e/o gli Amministratori Esecutivi (o soggetti da essa delegati) e l'instaurazione di adeguati flussi informativi dall'Ente all'ODV e viceversa, ferme restando le prescrizioni del Modello;
- b) formula proposte di aggiornamento del Modello nelle ipotesi in cui si

rendano necessarie od opportune correzioni, integrazioni, adeguamenti del Modello stesso in relazione a (i) mutamenti del quadro normativo, (ii) cambiamenti del contesto aziendale (concernenti ad es. il tipo dell'Ente, l'organizzazione aziendale, il perimetro di attività, le modalità di svolgimento dell'attività), (iii) intervenute violazioni del modello;

- c) invia in caso di necessità e/o urgenza comunicazioni “*ad hoc*” agli Amministratori Esecutivi e al Sovrintendente;
- d) comunica agli organi sociali e al Sovrintendente le violazioni del Modello che dovessero essere realizzate da componenti di detti organi.

5.7.2. Flussi di comunicazione da parte dell'Ente

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e dei Protocolli l'Ente è tenuto ad attuare nei confronti dell'ODV, in modo tempestivo, flussi di comunicazione aventi ad oggetto i fatti, informazioni, documenti e dati che devono essere portati a conoscenza dello stesso ODV secondo quanto stabilito dal Modello in ogni sua parte, ivi incluso quanto previsto dalle singole Procedure.

In particolare devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza:

- a) su base periodica, informazioni, dati, notizie e documenti previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti agli uffici aziendali (Flussi Informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- b) su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente all'attuazione del Modello nelle Aree Sensibili, nonché il rispetto delle previsioni di legge e del Codice Etico, che possa essere utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo.

5.7.3. Flussi informativi verso l'ODV

Devono essere indirizzati all'ODV, da parte del Sovrintendente o degli Amministratori Esecutivi i seguenti flussi informativi, utilizzando i canali indicati dallo stesso ODV:

- a) l'ODV deve essere informato di ogni evento, fatto, situazione rilevante in funzione dell'osservanza e del funzionamento del Modello, ivi compresi gli esiti di eventuali *audit* interni;
- b) devono essere comunicati all'ODV i mutamenti della struttura organizzativa, ivi comprese le deleghe di poteri/rilascio (o revoca) procure;
- c) devono essere comunicati all'ODV l'ampliamento o la diminuzione del perimetro di attività o l'eventuale intrapresa di nuove attività;
- d) deve essere data all'ODV immediata informativa relativa a comportamenti che possano costituire violazioni delle prescrizioni del Modello o

commissione di fattispecie di Reati Presupposto, o violazioni della Legge Anticorruzione o del Decreto Trasparenza, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;

- e) deve essere data tempestiva informativa all'Organismo di Vigilanza dei seguenti fatti:
- (i) richieste di assistenza legale inoltrate dal Sovrintendente o da amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia avviato procedimenti per taluno dei Reati Presupposto;
 - (ii) provvedimenti e/o comunicazioni provenienti dalla magistratura inquirente, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti del Sovrintendente o di amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti, ma anche nei confronti di ignoti, per taluno dei Reati Presupposto;
 - (iii) rapporti preparati dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
 - (iv) notizie relative ad eventuali violazioni delle procedure gestionali e di controllo, richiamate anche indirettamente dal Modello e/o dai Protocolli, che possano portare alla commissione di Reati Presupposto.

È inoltre cura di tutte le funzioni aziendali, secondo le rispettive competenze e attribuzioni organizzative, fornire periodica informativa all'ODV, relativamente a:

- a) gare indette dall'Ente per l'affidamento di appalti;
- b) richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- c) appalti dei quali la Fondazione sia risultata aggiudicataria a seguito di gare indette da enti pubblici o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità a livello nazionale ed internazionale, ovvero a trattativa privata;
- d) sistema di deleghe dell'Ente;
- e) indicatori di anomalia relativi al controllo di gestione, all'amministrazione e alle attività di tesoreria;
- f) iter di formazione del progetto di bilancio;
- g) eventuali operazioni sociali straordinarie, quali - in via esemplificativa e non esaustiva - modifiche dell'oggetto sociale;

- h) criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate;
- i) risultati delle attività di verifica, eventuali non conformità e problematiche specifiche inerenti alla salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale, con particolare riferimento a:
 - (i) dati e indicatori inerenti all'identificazione, valutazione e monitoraggio dei rischi aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in materia ambientale e in materia di appalti;
 - (ii) dati di aggiornamento dell'Analisi Ambientale, onde consentire di verificarne la rilevanza rispetto alla Matrice di rischio relativa ai Reati Presupposto in materia ambientale;
- j) incidenti, o quasi incidenti, occorsi a dipendenti, collaboratori o altri soggetti presenti, anche occasionalmente, nelle aree dove l'Ente svolge la propria attività;
- k) eventuali certificazioni di sistemi gestionali.

Restano in ogni caso fermi tutti gli altri obblighi informativi nei confronti dell'ODV previsti dalle singole Procedure o che fossero richiesti dall'ODV.

5.7.4. Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi

L'ODV può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Esecutivi o dal Sovrintendente ogni volta che lo ritenga necessario o opportuno, sia in relazione all'attuazione e/o implementazione del Modello sia con riferimento a situazioni specifiche e/o a violazioni del Modello.

A sua volta, l'ODV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Esecutivi o dal Sovrintendente per riferire su particolari eventi o situazioni relativi al funzionamento e all'attuazione del Modello.

5.7.5. Verbali

Degli incontri dell'ODV con i soggetti ed organi sopra indicati sarà redatto verbale. I verbali saranno custoditi dall'Ente, con copia all'ODV

5.7.6. Documentazione

Le diverse funzioni aziendali devono mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'ODV, come previsto anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.

L'ODV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

Le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'ODV nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'ODV stesso, mantenendo la dovuta riservatezza sui documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dati.

5.8. Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini del trattamento dati

In ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'ODV comporta (quale, ad esempio, l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi), l'Ente, fermo restando in capo allo stesso la titolarità del trattamento dati ai sensi del GDPR, deve designare - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability (art. 24 del GDPR) - i singoli membri dell'ODV quali soggetti "autorizzati" al trattamento (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 GDPR e anche art. 2- *quaterdecies* del Codice della Privacy). Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati ricevuti, devono attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR.

Il titolare a sua volta è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all'ODV l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria nell'adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata normativa ⁽²⁰⁾.

6. WHISTLEBLOWING – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza – Divieto di ritorsioni

6.1. Il D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 (recepimento direttiva europea in materia di *whistleblowing*)

Il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ⁽²¹⁾ ha introdotto una nuova disciplina delle segnalazioni delle condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001, o delle violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti ⁽²²⁾ (le "**Segnalazioni**"), con una portata molto più ampia della disciplina introdotta nel D.lgs. 231/2001 con la legge 30.11.2017

⁽²⁰⁾ I principi esposti sono enunciati in una comunicazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali resa a favore dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 del maggio 2020; presupposto dell'enunciato del Garante è che l'Organismo di Vigilanza, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, deve essere considerato "parte dell'ente" in quanto operante nell'ambito dell'organizzazione dell'ente (come del resto statuito dall'art. 6 del Decreto 231).

⁽²¹⁾ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Pubblicato nella GU 15 marzo 2023, n.63).

⁽²²⁾ Da intendersi comprensivo di (comprensivo di Codice Etico, Protocolli/Procedure e allegati).

n. 179.

La nuova normativa disciplina anche la segnalazione di violazioni diverse da quelle relative al Decreto 231, quali quelle riguardanti (Art. 2, lett. a) del citato D.lgs. n. 24/2023): (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nel successivo punto (ii); (ii) illeciti che attengono all'UE ⁽²³⁾. La disciplina di tali segnalazioni esula dal campo di applicazione del Decreto 231, ma è comunque la medesima prevista per le segnalazioni concernenti il Decreto 231.

6.2. Inapplicabilità del D.lgs. n. 24/2023 a segnalazioni di carattere personale

Le disposizioni del decreto n.24/2023 non si applicano «alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».

6.3. Segnalazioni

Le Segnalazioni («informazioni sulle violazioni») consistono in: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni (art. 2, lett. b, D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24).

Le fonti di conoscenza degli illeciti possono essere sia l'organizzazione presso cui la persona segnalante lavora o ha lavorato, sia altre organizzazioni con le quali la persona

⁽²³⁾ Si tratta dei seguenti illeciti:

- (i) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di determinati atti dell'UE o nazionali; in particolare: «illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi»;
- (ii) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- (iii) determinati atti od omissioni riguardanti il mercato interno; in particolare: «atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società»;
- (iv) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori in precedenza indicati (art. 2 D.lgs. n.24/2023, numeri 3), 4), 5) e 6).

segnalante è o è stata in contatto nell'ambito della sua attività professionale.

Le Segnalazioni:

- a) possono essere in forma scritta, anche con modalità informatiche, od orale (art. 2, lett. c).
- b) possono essere effettuate tramite un canale interno (“**Segnalazione Interna**”), tramite un canale esterno (“**Segnalazione Esterna**”) o mediante “**Divulgazione Pubblica**” ⁽²⁴⁾.

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

La possibilità di segnalazione va intesa come uno strumento di tutela di un bene comune riconducibile alla stabilità ed al corretto funzionamento dell’ente.

6.4. Canali di segnalazione interna

6.4.1. Obbligo di costituzione dei canali di segnalazione e garanzia di riservatezza

La Società è tenuta a predisporre canali di segnalazione interna (Art. 4 e 5 D.lgs. n. 24/2023) che consentano l’effettuazione di Segnalazioni, con obbligo di garanzia (anche mediante il ricorso alla crittografia) della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione ⁽²⁵⁾, nonché del contenuto della stessa.

6.4.2. Divulgazione dei canali per le Segnalazioni

I canali di segnalazione e le informazioni sulle modalità di effettuazione delle segnalazioni devono essere indicati dalla Società chiaramente, in modi visibili e accessibili, e devono essere oggetto di apposita procedura da diffondersi ai dipendenti e da pubblicarsi nel sito internet di cui dispone la Società.

6.4.3. Segnalazioni all’Organismo di Vigilanza

a) Segnalazioni scritte

Le segnalazioni scritte all’Organismo di Vigilanza possono essere inviate scegliendo tra i seguenti canali di comunicazione:

(24) Vale a dire rendendo di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. È prevista una generale clausola di salvaguardia in favore delle norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

(25) Per persona coinvolta si intende la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente.



- (i) invio di una e-mail all'indirizzo (riservato all'Organismo di Vigilanza, fuori dal dominio aziendale, e non accessibile a terzi):

odv.teatroregioparma@pec.it

- (ii) invio di una lettera, con apposizione sulla busta della dicitura "Personale e Riservata", al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza

Fondazione Teatro Regio di Parma

Str. Giuseppe Garibaldi 16/a

43121 Parma

- (iii) mediante la piattaforma informatica, che consente anche le comunicazioni orali, raggiungibile al seguente link:

<https://gruppoparma.openblow.it>

b) Segnalazioni orali

Le Segnalazioni orali vengono gestite attraverso un sistema di messaggistica vocale attraverso la piattaforma di cui al par. 5.3.3., lett. a) (iii) che precede, ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto.

c) Segnalazione mediante divulgazione pubblica

La Segnalazione mediante Divulgazione Pubblica deve comunque essere espressamente e direttamente comunicata anche alla Società, insieme con le modalità di avvenuta divulgazione.

6.4.4. Segnalazioni a soggetto diverso da quello designato

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso da quello designato deve essere trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

6.4.5. Gestione dei canali di segnalazione interna

La gestione dei canali di segnalazione dev'essere affidata a una persona o un ufficio interno dedicato, ovvero a un soggetto esterno, in ogni caso con garanzia di autonomia e specifica formazione (art. 4 D.lgs. n. 24/2023).

La Fondazione - in quanto soggetto del settore pubblico con obbligo di prevedere la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - affida a quest'ultimo la gestione del canale di segnalazione interna.

Il soggetto cui è affidata la gestione delle segnalazioni deve valutare la

sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.

6.4.6. Procedura successiva alla Segnalazione

La procedura successiva alla Segnalazione deve osservare le disposizioni di legge prevedendo i termini volti a fornire, al segnalante, riscontro in ordine alla ricezione, alla verifica e all'analisi della segnalazione.

In particolare, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) danno diligente seguito alle Segnalazioni ricevute;
- d) forniscono riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- e) mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito.

6.5. **Canale di segnalazione esterna**

La normativa legittima l'effettuazione della segnalazione su di un canale esterno, nel caso di assenza o inefficacia dei canali di segnalazione interna, di timore di ritorsione o pericolo per il pubblico interesse (art. 6 D.lgs. n. 24/2023 - *Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna*) ⁽²⁶⁾.

⁽²⁶⁾ Si riporta la disposizione di legge completa:

«Art. 6. *Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna*

1. La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;

Il Canale di segnalazione esterna è attivato presso ANAC (Art. 7 e 8 nonché 9-10-11 del D.lgs. n.24/2023) per quanto concerne sia il settore pubblico sia quello privato. Anche per tale canale (i) è previsto obbligo di garanzia (anche mediante il ricorso alla crittografia) della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa; (ii) le segnalazioni sono effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC, oppure in forma scritta od orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), nonché, qualora la persona lo richieda, anche attraverso un incontro diretto ⁽²⁷⁾.

6.6. Protezione contro la ritorsione

6.6.1. Soggetti interessati alla tutela

Gli interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti, suscettibili di eventuali atti ritorsivi, sono individuati nei soggetti che segnalano, denunciano all'autorità giudiziaria o contabile o divulgano pubblicamente informazioni sulle violazioni di cui sono *venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo* ⁽²⁸⁾ (i “**Segnalanti**”).

Tali soggetti sono: (i) tutti i lavoratori dei settori pubblico e privato in qualità di dipendenti o collaboratori, (ii) i lavoratori subordinati e autonomi, (iii) i liberi professionisti, (iv) altre categorie, tra le quali quelle dei volontari e dei tirocinanti anche non retribuiti, degli azionisti e delle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.

Le misure di protezione si applicano anche: (v) ai facilitatori ⁽²⁹⁾; (vi) alle

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.»

⁽²⁷⁾ ANAC, oltre all'obbligo di fornire riscontro al segnalante, è tenuta a trasmettere le segnalazioni relative a violazioni esulanti dalle proprie attribuzioni alle competenti autorità, amministrative o giurisdizionali - ivi compresi gli enti dell'Unione europea - le quali sono parimenti tenute, nell'attività successiva, a garantire la riservatezza degli interessati.

L'articolo 9 disciplina le informazioni sulle segnalazioni esterne e sul relativo seguito, sancendo in capo ad ANAC l'obbligo di illustrazione del regime di riservatezza applicabile alle segnalazioni.

L'articolo 10 demanda ad ANAC l'adozione - previo parere del Garante - di linee guida relative alle procedure di presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, che promuovano anche il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza degli interessati e il contenuto delle segnalazioni.

⁽²⁸⁾ Per contesto lavorativo si intendono le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

⁽²⁹⁾ È **facilitatore** la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del

persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (vii) ai colleghi di lavoro del Segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; (viii) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6.6.2. Divieto di ritorsione

La normativa (Capo III, Art. 16 e segg. D.lgs. n. 24/2023) sancisce un generale divieto di ritorsione nei confronti dei Segnalanti e conferma e disciplina le condizioni per accordare agli stessi la specifica tutela contro le ritorsioni, valorizzandone la buona fede a fronte dell'irrilevanza dei motivi sottesi alla Segnalazione.

La ritorsione consiste in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto⁽³⁰⁾. Le fattispecie ritorsive sono comprensive anche dei danni reputazionali ("in particolare sui social media").

medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

⁽³⁰⁾ A titolo esemplificativo sono espressamente indicate dalla legge come ritorsioni le seguenti fattispecie, qualora siano riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.lgs. n. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli ⁽³¹⁾. Sono altresì nulle le eventuali rinunce e transazioni relative a diritti e alle tutele introdotte, salvo che siano effettuate nelle forme espressamente previste come idonee dalla legge (art. 22 D.lgs. n. 24/2023).

È prevista dell'inversione dell'onere probatorio in ordine alla natura ritorsiva della condotta e al danno subito.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito. In tal caso l'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

6.6.3. Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione contro la ritorsione

Le misure di protezione si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni (art. 16 D.lgs. n. 24/2023):

- a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II ⁽³²⁾.

⁽³¹⁾ Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore (art. 19 D.lgs. n. 24/2023).

⁽³²⁾ In base all'art. 15 del D.lgs. n. 24/2023 (Divulgazioni pubbliche) la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione contro le ritorsioni se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficacia seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione ⁽³³⁾.

6.6.4. Misure a sostegno del Segnalante

Sono previste misure di sostegno a favore della persona segnalante fornite da enti del Terzo settore - l'elenco dei quali viene istituito presso l'ANAC. Dette misure legittimano l'autorità giudiziaria o amministrativa cui la persona segnalante si sia rivolta per ottenere protezione dalle ritorsioni, a richiedere all'ANAC informazioni e documenti relativi alla segnalazione (art. 18 d.lgs. n. 24/2023).

6.7. **Obblighi di riservatezza**

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate se non per darvi seguito (art. 12 D.lgs. n. 24/2023), con espresso divieto di rivelazione dell'identità del segnalante, in assenza del suo consenso espresso, a persone diverse da quelle specificamente autorizzate anche ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento e 2-*quaterdecies* del Codice.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'illecito disciplinare si fondi su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione. Per altro verso, le ragioni sottese alla rivelazione (nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne o nel procedimento disciplinare) dei dati riservati, indispensabile anche ai fini della difesa del soggetto coinvolto, devono essere comunicate per iscritto al Segnalante.

L'identità delle persone coinvolte e di quelle menzionate nella segnalazione è garantita sino alla conclusione dei relativi procedimenti, con il rispetto delle stesse garanzie accordate al segnalante ⁽³⁴⁾.

La segnalazione è, inoltre, sottratta all'accesso di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

⁽³³⁾ Sussiste un'esimente generale (che esclude anche la responsabilità civile e amministrativa, oltre a quella penale) in favore del soggetto che effettui (ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 24/2023) la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica di informazioni coperte da segreto, prerogative autoriali o tutelate dalla disciplina di protezione dati, purché al momento della rivelazione sussistessero fondati motivi per ritenerla necessaria per svelare la violazione. Per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni sulle violazioni, salva l'ipotesi in cui la condotta costituisca reato, viene esclusa ogni altra responsabilità. L'applicabilità dell'esimente è, invece, esclusa per le condotte non strettamente necessarie a rivelare la violazione o, comunque, non collegate alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica (art. 19 D.lgs. n. 24/2023).

⁽³⁴⁾ Nell'ambito del procedimento penale l'identità del segnalante è coperta da segreto ai sensi dell'articolo 329 c.p.p., mentre nel procedimento dinanzi alla magistratura contabile essa non può essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.

6.8. Trattamento dei dati personali

I dati personali devono essere trattati in conformità al GDPR, al Codice Privacy e al D.lgs. n. 51 del 2018 ⁽³⁵⁾, indicando i ruoli dei soggetti coinvolti nel trattamento, imponendo l'obbligo di procedere alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e di astenersi dal raccogliere (con immediata cancellazione in caso di raccolta accidentale) i dati personali manifestamente non utili alla gestione di una specifica segnalazione (Art. 13 D.lgs. n. 24/2023). Si precisa, inoltre, che i diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di cui all'articolo 2-undecies del Codice.

6.9. Conservazione delle segnalazioni interne ed esterne

La conservazione delle segnalazioni interne ed esterne e della relativa documentazione è consentita (art. 14 D.lgs. n.24/2023) per il tempo necessario alla loro definizione e, comunque, per non più di cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui al D.lgs. n. 24/2023, al GDPR e del D.lgs. 18 maggio 2018, n. 51.

Va osservata la precisazione dell'articolo citato in merito alle modalità di documentazione della Segnalazione, in ragione della sua effettuazione con l'utilizzo di linee telefoniche o altro sistema di messaggistica vocale registrata o meno o, ancora, nel corso di un incontro diretto.

6.10. Sanzioni

6.10.1. Sanzioni da parte di ANAC

Fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie (Art. 21):

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, salvo che la

⁽³⁵⁾ Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.



persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

6.10.2. Sanzioni da parte della Società

A prescindere dalle sanzioni penali, saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto *infra* nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- ai soggetti nei confronti dei quali venga accertata la responsabilità di violazioni
- ai soggetti che violino le misure di tutela del segnalante
- nei confronti dei segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

7. INFORMAZIONE E FORMAZIONE

7.1. Comunicazione

7.1.1. Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo della Fondazione assicurare una corretta conoscenza (vale a dire una informazione accurata, tempestiva e accessibile) delle regole di condotta contenute nel Modello stesso e nel Codice Etico, nonché dei sistemi di controllo, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, e questo al momento dell'assunzione nonché nei casi di riorganizzazione, mutamento delle mansioni o modifiche sostanziali del Modello.

La divulgazione del Modello è prevista con differente grado di approfondimento in relazione alle eventuali funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'Ente nonché al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nelle Aree Sensibili e nei Processi Sensibili.

Analoga conoscenza, secondo analoghi criteri, deve essere assicurata ai Protocolli.

7.1.2. Il sistema di informazione è realizzato, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci (quali, in via esemplificativa, comunicazioni via e-mail, pubblicazione sull'*intranet* aziendale), dalla Direzione Aziendale. In particolare l'Ente provvederà a:

- a) comunicare formalmente a tutto il personale l'avvenuta adozione del Modello e del Codice Etico;
- b) comunicare agli interessati l'adozione dei Protocolli;
- c) pubblicare nell'*intranet* aziendale, e/o su qualsiasi altro strumento di

comunicazione ritenuto idoneo allo scopo, il Modello, il Codice Etico e il Decreto 231 in apposita cartella pubblica in una specifica area dedicata con denominazione che assicuri l'opportuno rilievo (quale ad es. Area D.lgs. n. 231/2001);

- d) inserire il Modello e il Decreto 231 nei documenti consegnati all'atto dell'assunzione ai nuovi dipendenti (c.d. *welcome package*), prevedendo l'obbligo per gli stessi di rilasciare accusa di ricezione dei documenti con impegno ad osservarne le prescrizioni;
- e) fornire con i mezzi che si riterranno adeguati ogni informazione utile alla comprensione del Decreto, del Modello e della normativa rilevante.

7.1.3. L'Ente individuerà i fornitori e i clienti, ivi compresi collaboratori esterni e *partner* a vario titolo, a cui eventualmente fornire l'informativa in merito all'adozione del Modello e del Codice Etico e ai contenuti degli stessi, con richiesta di un impegno a rispettare i principi contenuti nei medesimi.

7.2. Formazione

7.2.1. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza dell'Ente e dell'attribuzione di eventuali poteri.

La Fondazione prevede pertanto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti.

7.2.2. La formazione è obbligatoria nei confronti di tutti i Destinatari.

La formazione deve avvenire con un'adeguata periodicità e con modalità di rilevamento della partecipazione da parte dei Destinatari.

L'apprendimento sarà oggetto di test di verifica.

7.2.3. L'ODV può essere richiesto di partecipare alla formazione.

In ogni caso il piano di formazione deve essere comunicato all'ODV per eventuali commenti o suggerimenti e la documentazione relativa alla formazione dovrà essere tenuta a disposizione dello stesso ODV.

7.2.4. La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono.

- a) Amministratori, Sovrintendente, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza.

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza dell'Ente avviene sulla base di un seminario iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano, di volta in volta, tutti gli eventuali nuovi amministratori e i neoassunti con la qualifica di dirigente, o dotati di poteri di rappresentanza.

b) Altro personale.

La formazione del restante personale avviene, anche mediante e-learning, sia sulla base di una nota informativa interna che, per i neoassunti, viene allegata alla lettera di assunzione, sia sulla base di un seminario di formazione iniziale e di successivi aggiornamenti periodici anche in relazione a eventuali mutamenti di mansione o modifiche della normativa.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli.

7.3. Documentazione

La conservazione della documentazione relativa alle attività di informazione e di formazione sarà a cura delle Risorse Umane, a cui è assegnata la responsabilità della formazione interna.

L'intera documentazione sarà disponibile per la consultazione da parte di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni. Il sistema sanzionatorio viene costituito con riferimento all'inosservanza del Modello, del Codice Etico, delle indicazioni contenute nel Piano Anticorruzione, delle istruzioni inerenti alla Trasparenza e ai relativi obblighi di pubblicazione.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto le regole disciplinari sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

Le sanzioni sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Fondazione, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; si terrà altresì conto della recidività anche ai fini della irrogazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso al Delegato per la materia disciplinare e sarà sempre conforme ai principi di:

- a) proporzione, dovendosi commisurare la sanzione all'entità dell'atto contestato;
- b) contraddittorio, dovendosi assicurare al soggetto interessato il coinvolgimento nel procedimento disciplinare e il diritto alla difesa.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

8.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

8.2.1. Disciplina applicabile

La Fondazione applica ai propri dipendenti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche.

L'inosservanza da parte del personale dipendente delle disposizioni del Modello nonché dei principi del Codice Etico, costituisce inadempimento ai doveri derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ., in quanto violazione del dovere di diligenza, e illecito disciplinare.

8.2.2. Sanzioni

Al personale dipendente, che deve essere adeguatamente informato del sistema sanzionatorio, possono essere comminate le sanzioni previste dal contratto collettivo applicabile.

I dipendenti sottoposti a procedimento penale per uno dei reati che danno luogo alla destituzione o che comunque si trovano in stato d'arresto, o siano implicati in fatti che possono dar luogo alla retrocessione o alla destituzione, possono essere sospesi in via preventiva dal servizio.

8.2.3. Correlazione fra violazioni e sanzioni disciplinari

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra violazioni del Modello e/o del Codice Etico e i provvedimenti disciplinari viene precisato quanto segue.

a) La sanzione sarà articolata in base a:

- (i) gravità della violazione commessa, in relazione anche al ruolo del dipendente;
- (ii) prevedibilità dell'evento;
- (iii) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- (iv) comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dalla legge.

b) Incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che:

- (i) nello svolgimento di attività nelle Aree Sensibili adotti comportamenti non conformi alle disposizioni impartite dall'Ente;
- (ii) ometta la segnalazione all'Organismo di Vigilanza di fatti di cui sia a conoscenza che possano integrare un'ipotesi di reato rilevante ai

fini del Decreto 231;

- c) Incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che, nello svolgimento delle attività nelle Aree Sensibili:
- (i) tenga comportamenti che denotino una mancanza di disciplina e di diligenza così grave da pregiudicare la fiducia nei confronti del dipendente stesso;
 - (ii) compia atti in contrasto o comunque non conformi alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico diretti in modo univoco al compimento di un Reato Presupposto, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,
 - (iii) abbia riportato condanna passata in giudicato per uno qualsiasi dei Reati Presupposto ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

8.2.4. Risarcimento del danno

Resta salva la facoltà per l'Ente di proporre azione risarcitoria anche laddove, in conseguenza della violazione posta in essere dal dipendente, siano stati emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'Ente medesima provvedimenti sanzionatori ai sensi del Decreto 231.

8.3. **Misure nei confronti dei lavoratori subordinati con qualifica di dirigente**

8.3.1. Disciplina applicabile

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni del Modello nonché dei principi del Codice Etico, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva o previste per legge.

8.3.2. Sanzioni

Secondo le regole aziendali le sanzioni al personale dirigente sono decise congiuntamente dal Presidente e dal Sovrintendente.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) multa;
- b) sospensione dal lavoro;
- c) risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Potrà essere applicata la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione

lavorativa.

Nei casi di gravi violazioni, l'Ente potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

Resta in ogni caso salva la facoltà per l'Ente di proporre azione risarcitoria. Ciò anche in relazione a eventuali provvedimenti sanzionatori ex Decreto 231 che fossero emessi dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'Ente in conseguenza della violazione posta in essere dal dirigente.

8.4. Misure nei confronti di soggetti parasubordinati, prestatori d'opera, consulenti e partner/fornitori

L'inosservanza, da parte dei soggetti non dipendenti dell'Ente sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali dell'Ente, delle disposizioni del Modello e dei principi del Codice Etico, nonché degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo informare il Sovrintendente e il Presidente del Consiglio di amministrazione, che potranno azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresa ove del caso la risoluzione del contratto; fatto in ogni caso salvo il risarcimento dei danni, inclusi i danni derivanti dall'eventuale applicazione all'Ente delle sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001.

Analoghi interventi devono essere attuati nei confronti di partner e fornitori di beni e servizi nel caso di violazione da essi commesse.

A tal fine devono essere inserite nei relativi contratti apposite clausole contrattuali, come meglio specificato nella Parte Speciale.

8.5. Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione del Modello e/o dei principi del Codice Etico da parte del Sovrintendente, di amministratori o sindaci di cui venga a conoscenza, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano a promuovere e ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate in relazione alla gravità della violazione rilevata.

Nel caso di rinvio a giudizio, o di provvedimenti cautelari in sede penale, o di sentenza di condanna anche soltanto in primo grado per Reati Presupposto, il Sovrintendente, l'Amministratore o Sindaco interessato dovrà darne immediata comunicazione all'Organismo di Vigilanza nonché all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale affinché provvedano come sopra indicato.

L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare per iscritto i Legali Rappresentanti pro-tempore degli enti locali di controllo dell'Ente.

L'amministratore o sindaco coinvolto nel procedimento, nell'esercizio del diritto di difesa, potrà far pervenire all'Ente e all'ODV scritti difensivi e potrà chiedere di essere ascoltato.



Fra le misure sanzionatorie è compresa la revoca da parte dell'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, o da parte del Consiglio di Amministrazione per il Sovrintendente, ferma l'eventuale proposizione dell'azione di responsabilità.

9. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

All'ODV devono essere comunicati il sistema di deleghe adottato dall'Ente, ogni successiva modifica, nonché le verifiche sul sistema di deleghe che fossero effettuate dalle funzioni competenti.

10. FLESSIBILITÀ DEL MODELLO

La Fondazione si riserva di adottare, per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà, eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in relazione sia alle modifiche organizzative di processo che l'Ente si troverà ad affrontare, sia con riferimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire.



PARTE SPECIALE PRIMA

PREMESSA

1. Destinatari della Parte Speciale Prima

La Parte Speciale Prima si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nelle diverse Aree Sensibili e nei diversi Processi Sensibili. Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

I Destinatari, oltre che alle prescrizioni della presente Parte Speciale Prima, dovranno ovviamente attenersi anche ai Principi Generali e alle regole contenuti nella Parte Generale del Modello e nella Parte Speciale Seconda, al Codice Etico, alle procedure specifiche.

2. Sistema di organizzazione

La struttura organizzativa e la descrizione dell'attività della Fondazione sono riportate nella Parte Generale, Paragrafo 3.

Il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, in particolare per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, nonché la definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

3. Principi di gestione

I principi fondamentali di gestione che devono osservarsi in linea generale dai Destinatari possono essere così sintetizzati:

- a) Rispetto del Modello 231 e del Codice Etico nella gestione dei Processi Sensibili, rispetto delle leggi di sistema che regolano gli enti come la Fondazione, rispetto della legalità in generale.
- b) Osservanza dei provvedimenti e delle prescrizioni degli organi controllo (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: Comune di Parma, ANAC, Autorità Garanti) e delle autorità amministrative e giudiziarie in generale.
- c) Esercizio dei poteri verso l'esterno da parte del Sovrintendente, e degli altri soggetti eventualmente muniti di poteri, nel rispetto dei limiti con cui sono attribuiti e con l'osservanza dei criteri di comportamento e delle Procedure che regolano l'attività. I soggetti privi di poteri verso l'esterno sono coordinati da persone munite di idonei poteri e, ove necessario, devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.
- d) Segregazione dei compiti nelle attività operative, autorizzative e di controllo, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie).
- e) Correttezza, trasparenza e tracciabilità delle operazioni (archiviazione della documentazione rilevante).

- f) Osservanza dei ruoli e responsabilità delle funzioni coinvolte nella gestione.
- g) Coerenza e verificabilità delle operazioni e del controllo. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al Sovrintendente, al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di criticità, irregolarità o anomalie.
- h) Formazione del personale avente come obiettivo la conoscenza specifica dei comportamenti concreti da attuare durante le attività di lavoro nonché dei comportamenti che possono costituire fattispecie di reato, in relazione alla propria area di competenza.
- i) Monitoraggio (individuazione/aggiornamento) dell'evolversi normativo e dei provvedimenti delle Autorità Garanti nelle diverse materie riguardanti le Aree Sensibili e i Processi Sensibili, da parte delle funzioni aziendali interne competenti per materia.

Le linee di comportamento si applicano sia ai componenti degli organi sociali sia ai dipendenti della Fondazione, in via diretta, sia alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai *partner* a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

4. Suddivisione della Parte Speciale Prima

La Parte speciale, dopo una premessa con indicazioni di carattere generale, è suddivisa in Sezioni, dedicate rispettivamente alle Aree Sensibili, alle diverse tipologie di Reati Presupposto ritenute a rischio rilevante di commissione, al ricorso a prestazioni di terzi, ai controlli dell'ODV.

In particolare nelle diverse sezioni sono analizzati rispettivamente:

- a) Sezione Prima: Aree sensibili e mappatura rischi
- b) Sezione Seconda: Reati di indebita percezione di erogazioni pubbliche (Malversazione e analoghi)
- c) Sezione Terza: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
- d) Sezione Quarta: Acquisizione di prestazioni artistiche
- e) Sezione Quinta: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- f) Sezione Sesta: Reati colposi in violazione delle norme in materia sulla salute e sicurezza del lavoro (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose)
- g) Sezione Settima: Reati Ambientali
- h) Sezione Ottava: Reati informatici e trattamento illecito dei dati
- i) Sezione Nona: Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- j) Sezione Decima: Contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio
- k) Sezione Undicesima: Reati societari e Corruzione tra privati
- l) Sezione Dodicesima: Reati tributari

- m) Sezione Tredicesima: Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare; Sfruttamento del lavoro
- n) Sezione Quattordicesima: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- o) Sezione Quindicesima: Delitti contro il patrimonio culturale - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- p) Sezione Sedicesima: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1)
- q) Sezione Diciassettesima: Contratti – Clausole di salvaguardia
- r) Sezione Diciottesima: Controlli dell'Organismo di Vigilanza

Le disposizioni si applicano al Teatro e agli uffici di sede ubicati in Via Garibaldi 16/a nonché alle unità locali di viale Barilla (Auditorium Paganini), di Strada Santa Margherita (Laboratorio) e Via Lisbona Magazzino (Costumi).

SEZIONE PRIMA: Aree Sensibili - Gestione Risorse Finanziarie

1. Scopo della Fondazione e attività svolta

Si richiama integralmente il Paragrafo 3 della Parte Generale.

2. Mappatura delle attività a rischio: modalità

La Fondazione ha proceduto alla mappatura delle attività da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente, in astratto, il rischio rilevante di commissione dei Reati Presupposto, attraverso:

- a) l'analisi dell'attività aziendale e della struttura organizzativa, anche mediante colloqui con il management di primo livello;
- b) l'individuazione delle tipologie di Reati Presupposto nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- c) l'individuazione delle aree di attività (Aree Sensibili) e dei processi/funzioni (Processi Sensibili) nell'ambito dei quali tali Reati Presupposto potrebbero essere commessi nonché il livello di rischio di accadimento;
- d) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- e) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare ("*gap analysis*").

La mappatura ha portato alla individuazione delle Aree Sensibili e dei Processi Sensibili, come appresso specificato.

3. La matrice delle Aree Sensibili

3.1. Le Aree Sensibili individuate

La mappatura realizzata dalla Fondazione è riportata all'interno del Modello e riporta le Aree Sensibili individuate nell'attività e i processi tipici di tali attività a rischio. Le procedure per prevenire o mitigare i rischi sono, a seconda del contesto, richiamate o dettate in questa Parte Speciale Prima.

I macro-processi primari dell'attività della Fondazione possono essere così schematizzati:

- a) Creazione e Rappresentazione di spettacoli teatrali, musicali, di danza, di opere artistiche in generale ("**Rappresentazioni**")
- b) Gestione delle risorse finanziarie
- c) Acquisizione e/o richiesta di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici

- d) Acquisizione di prestazioni artistiche
- e) Gestione dei diritti d'autore
- f) Rapporti con la Pubblica Amministrazione
- g) Adempimenti relativi al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- h) Gestione ambientale
- i) Gestione della materia tributaria
- j) Gestione del personale
- k) Gestione IT
- l) Gestione della materia contrattuale
- m) Gestione di attività commerciali
- n) Attività di pubblicità e promozione
- o) Gestione delle attività societarie
- p) Adempimenti obbligatori previsti dalla legge e delle relative comunicazioni

3.2. I Reati Presupposto potenzialmente configurabili nelle Aree Sensibili individuate

I Reati Presupposto a rischio di commissione rientrano nelle seguenti categorie:

- a) indebita percezione di erogazioni, malversazione e affini (art. 24 del Decreto 231)
- b) delitti informatici e trattamento dati (art. 24-bis)
- c) reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25)
- d) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1.)
- e) reati societari (art. 25-ter)
- f) omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- g) ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)
- h) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- i) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- j) reati ambientali (art. 25-undecies)
- k) reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge, con riferimento a: "*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*" (art. 25-quinquies con riferimento all'art. 603-bis c.p.) e "*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*" (art. 25-duodecies).

- l) reati tributari (art. 25-*quinqüesdecies*)
- m) reati concernenti l'uso di mezzi pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies* 1)
- n) reati contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies*)

3.3. Aree Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto.

Per quanto attiene gli altri Reati Presupposto la Fondazione ha riscontrato che nello svolgimento dell'attività sociale non sono ravvisabili rischi rilevanti di commissione degli stessi.

La Fondazione ritiene che per detti reati i principi del Codice Etico ⁽³⁶⁾, e il Sistema di Controllo Interno siano sufficientemente idonei a prevenire o mitigare il rischio di commissione.

La Fondazione svolgerà comunque svolta un'attività di monitoraggio costante.

4. Gestione delle risorse finanziarie

4.1. Aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie

Le aree sensibili nella gestione delle risorse finanziarie sono così individuate:

- a) Acquisizione e gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici e da privati
- b) Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali ricevute
- c) Pagamento dei fornitori e pagamenti in generale
- d) Gestione dei rapporti con gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione
- e) Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza
- f) Gestione dei ricavi di biglietteria
- g) Gestione dei biglietti omaggio: destinatari e motivazioni per i biglietti erogati in assenza di specifici contratti/convenzioni

4.2. Principi nella gestione delle risorse finanziarie

I principi che regolano la gestione delle risorse finanziarie possono essere così sintetizzati:

- a) definizione dei ruoli e responsabilità delle figure coinvolte durante le diverse fasi del processo (gestione dei pagamenti, gestione degli incassi di qualsiasi natura, gestione delle fatture);
- b) utilizzo dei sistemi informatici con diversi livelli di autorizzazioni;
- c) controlli effettuati in sede di registrazione delle fatture e dei pagamenti/incassi;

⁽³⁶⁾ Nel quale si afferma, fra l'altro, il principio generale di comportamento che chiunque operi per conto della Fondazione deve agire - nella gestione degli affari e nei rapporti con i terzi - nel rispetto della normativa in vigore.

- d) tracciabilità di tutte le fasi relative alla gestione dei pagamenti (es. attestazione dell'esecuzione della prestazione; registrazione della fattura, predisposizione del pagamento) e alla gestione degli incassi (es. registrazione contabile dell'incasso);
- e) i pagamenti effettuati in deroga al processo di pagamento standard (es. pagamenti di emergenza) devono essere motivati;
- f) i pagamenti non devono essere effettuati su (o le elargizioni ricevute da) conti correnti cifrati o su conti correnti di banche appartenenti od operanti in paesi elencati nella "black list" o in favore di società off-shore; eventuali eccezioni devono essere motivate, approvate dal Consiglio di Amministrazione e comunicate all'Organismo di Vigilanza;
- g) è fatto divieto di utilizzare istituti di credito privi di insediamenti fisici (istituti virtuali) o operatori finanziari non abilitati;
- h) i pagamenti relativi a beni o servizi acquistati dalla Fondazione non devono essere effettuati in favore di un soggetto diverso dalla controparte contrattuale, salvo cessione del relativo credito;
- i) ogni pagamento deve corrispondere a quanto indicato nel contratto;
- j) il pagamento non deve essere eseguito in contanti (ad eccezione della piccola cassa);
- k) i pagamenti non devono essere effettuati su (o le elargizioni ricevute da) conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

5. Processi Sensibili

Per il dettaglio dei Processi Sensibili attinenti alle singole Aree Sensibili, e alle relative regole di comportamento, si rinvia alle singole Sezioni di questa Parte Speciale.

SEZIONE SECONDA: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reato Presupposto riconducibili alle tipologie dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni pubbliche, ritenute di rischio rilevante.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

1.1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità (la condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata venga comunque svolta).

Tenuto conto che il reato si consuma con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato.

1.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e si configura, con carattere residuale, solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

1.3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa (condotta di chi con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

1.4. Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con

qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽³⁷⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

1.5. Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Il reato ⁽³⁸⁾ si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di pubbliche forniture o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente ⁽³⁹⁾.

L'elemento tipico del reato consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. ⁽⁴⁰⁾. Si tratta di un reato di pura condotta: pertanto la consumazione del reato si colloca al momento della fraudolenta esecuzione del contratto, senza che occorra né il conseguimento di un indebito lucro da parte del fornitore, né il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per l'ente committente ⁽⁴¹⁾.

Si tratta di un reato sostanzialmente non configurabile nell'attività della Fondazione ⁽⁴²⁾.

⁽³⁷⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

⁽³⁸⁾ Il reato in questione è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto, insieme con altri reati, dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

⁽³⁹⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente, riportato in nota 22.

⁽⁴⁰⁾ L'inadempimento non fraudolento di contratti di pubbliche forniture costituisce un reato a sé stante (art. 355 c.p.), che non rientra nell'ambito del Decreto 231. Esso si configura quando un soggetto, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Soggetti attivi del reato possono essere anche i subfornitori, i mediatori e i rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

⁽⁴¹⁾ Il reato si differenzia dalla truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico in quanto la truffa è caratterizzata dall'induzione in errore.

⁽⁴²⁾ Per mera completezza si ricorda che

- a) Il reato può essere commesso anche dal subfornitore e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.
- b) Il bene giuridico tutelato è individuato nel corretto andamento della P.A., anche qualora la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali.
- c) La giurisprudenza prevalente ritiene che la frode vada individuata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole, ravvisandosi la sussistenza del delitto quando vi sia stata dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute, potendo la frode concernere sia la specie, sia la qualità, sia la quantità delle cose o opere fornite, sia la cattiva esecuzione dei lavori, senza che il responsabile cerchi di occultare o dissimulare i difetti della propria prestazione. La mancata esecuzione fraudolenta deve essere letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza.

2. Aree sensibili

La Fondazione beneficia di contributi, sovvenzioni e **finanziamenti** da parte di pubbliche amministrazioni italiane e UE.

L'Area Sensibile è individuata nella richiesta / ricevimento, gestione e rendicontazione delle erogazioni.

La richiesta può riguardare contributi per la formazione del personale, finanziamenti per servizi di *e-commerce*, e finanziamenti per l'attività in genere della Fondazione.

3. Processi sensibili

I Processi Sensibili, che riguardano tutti i reati sopra menzionati indicati a rischio, si riferiscono a: (i) richiesta/ricevimento di contributi pubblici per le attività ordinarie, (ii) richiesta, impiego e rendicontazione di finanziamenti per la formazione, (iii) richieste/ricevimento di finanziamenti per risparmio energetico (PNRR) e altre eventuali agevolazioni, (iv) eventuali contributi in conto capitale per investimenti, (v) richiesta/ricevimento di finanziamenti europei.

4. Criteri di comportamento

4.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

4.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

4.3. Comportamenti

4.3.1. Divieti e obblighi

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari di: (i) collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; (ii) porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali in materia; (iii) tenere comportamenti tali da influenzare in maniera impropria e/o illecita, in qualsiasi forma, le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e, in generale, dei terzi in relazione all'attività della Fondazione.

Dal punto di vista soggettivo la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente ad integrare l'elemento psicologico il dolo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, con impiego di mezzi, di materiale e di tecniche diversi da quelli convenuti o comunque inadeguati ad una corretta esecuzione. La prova del dolo peraltro non può desumersi dalla semplice esistenza di vizi e difetti della fornitura, occorrendo anche dimostrare che i vizi siano il risultato della fraudolenta esecuzione del contratto.

In particolare si richiamano i divieti e gli obblighi previsti per i Reati Presupposto nei confronti della P.A. illustrati nella Sezione Terza (Par. 3.2.1).

4.3.2. Presentazione delle domande di finanziamento

Prima della presentazione della domanda la Fondazione è tenuta a valutare, e motivare con chiarezza e affermazioni rispondenti al vero, la richiesta in relazione alle effettive necessità della Fondazione, in coerenza con la programmazione economica stabilita, con la partecipazione delle funzioni amministrative, tecniche, commerciali o di altre funzioni eventualmente interessate.

Ove si tratti di finanziamento per materia di straordinaria amministrazione la domanda va approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Le domande ad organismi pubblici nazionali o comunitari volte ad ottenere finanziamenti agevolati o erogazioni pubbliche devono essere sottoscritte previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda.

4.3.3. Incasso dei fondi

L'incasso dei fondi deve essere effettuato esclusivamente tramite il sistema bancario.

4.3.4. Impiego dei fondi ottenuti

I fondi ottenuti devono essere utilizzati esclusivamente per la destinazione specifica per la quale sono stati concessi. Il loro impiego deve essere trasparente e tracciabile, monitorato con continuità da parte della funzione operativa e della funzione di controllo di gestione.

L'impiego dei fondi ricevuti deve essere oggetto di dettagliato rendiconto periodico, anche durante l'impiego dei fondi, e di rendiconto finale da parte della funzione amministrativa; la relativa documentazione di supporto deve essere tenuta a disposizione per lo svolgimento dei controlli interni e dei controlli dell'ODV.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile o il referente interno e, in assenza di risposta o qualora questa non sia risolutiva, inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

4.4. **Ispezioni della Pubblica Amministrazione**

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Fondazione i soggetti responsabili delle funzioni alla cui attività si riferisce l'ispezione, che devono essere subito avvisati dall'avvio dell'ispezione e avranno la responsabilità di seguirla. Questi ultimi sono tenuti ad informare a loro volta il Sovrintendente, la Direzione Amministrazione e Finanza e l'ODV.

Nel corso di eventuali attività ispettive, i rappresentanti della Fondazione sono tenuti a

fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti e mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del soggetto aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente.

I verbali redatti dalle autorità procedenti dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica.

Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno.

Nel caso che i verbali parziali e/o il verbale conclusivo evidenziassero criticità, il Sovrintendente e l'ODV ne devono essere tempestivamente informati con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Va istituito di un registro delle visite ispettive indicante i dati (oggetto, organo ispettivo, periodo di riferimento, esito dell'ispezione ed eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni) per ciascuna verifica.

5. Procedure

Devono essere osservate, e si richiamano, le Procedure per la prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nonché le procedure amministrative e di controllo di gestione.

Le procedure in relazione a tutti i processi indicati prevedono: (i) l'invio mediante piattaforma PA, (ii) una contabilità analitica per commessa/progetto, (iii) un rendiconto sulla base di documentazione fiscale verificata (ufficio amministrazione), (iv) la riserva al CDA dei poteri di straordinaria amministrazione.

La Fondazione rende pubblica la misura dei contributi e sovvenzioni delle pubbliche amministrazioni in adempimento delle disposizioni della legge n. 124 del 2017.

6. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni delle Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE TERZA: reati nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 25 d.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alle tipologie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) ritenute di rischio rilevante.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

1.1. Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ⁽⁴³⁾, abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolva in una minaccia di un male ingiusto.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, l'eventualità che tale reato possa costituire un Reato Presupposto per la responsabilità diretta dell'ente appare residuale. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Fondazione concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, sempre che sussista, naturalmente, il requisito dell'interesse o del vantaggio che la Fondazione dovrebbe ritrarre da tale condotta.

1.2. Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico ufficiale, in altre parole, si estrinseca in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione dovuta).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

1.3. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)

⁽⁴³⁾ Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal codice penale, utile anche ai fini dell'interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.

Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

«Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale in altre parole si estrinseca nell'omissione di un atto d'ufficio ovvero in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nella corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la costrizione del pubblico ufficiale.

1.4. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere per favorire o danneggiare una parte in processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell'ipotesi che non vi sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l'ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).

1.5. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile.

Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la libertà di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

1.6. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, se l'offerta o la promessa non vengono accolte.

L'istigazione è configurabile con riferimento sia alla corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p.), sia alla corruzione per omettere o ritardare un atto di ufficio (art. 319 c.p.).

1.7. Aumenti di pena

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha aumentato le pene per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio o commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 319-quater (induzione indebita) codice penale, sopra menzionati.

1.8. Sanzioni interdittive per i reati di corruzione

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

1.9. Ravvedimento operoso per i reati di corruzione

La legge 19 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.10. Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura allorché “chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

2. Processi Sensibili

I Processi Sensibili nei quali è ravvisabile il rischio di commissione dei reati di cui trattasi sono riassumibili come appresso:

- a) Rapporti con Comune di Parma in qualità di socio controllante.
- b) Rapporti con l'amministrazione centrale e con enti locali, e con uffici della Pubblica Amministrazione in genere. In particolare, ma con esemplificazione non esaustiva:
 - (i) Rapporti con uffici della P.A. ministeriali;
 - (ii) Rapporti con uffici della P.A. locali;
 - (iii) rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza attinenti alla posizione fiscale della Società;

- (iv) rapporti con Uffici del lavoro e Ispettorato del lavoro, in sede di gestione ordinaria delle risorse (es. assunzioni, visite di idoneità, assunzioni obbligatorie, lavoro somministrato);
 - (v) rapporti con Enti Previdenziali per il versamento di contributi, indennità, premi, e la gestione degli infortuni sul lavoro;
 - (vi) rapporti con uffici della Pubblica Amministrazione in relazione a sicurezza, salute, e igiene sul lavoro;
 - (vii) rapporti con uffici della Pubblica Amministrazione in relazione alla tutela dell'ambiente;
 - (viii) rapporti con i Vigili del Fuoco per l'ottenimento di autorizzazioni e certificati di prevenzione incendi;
 - (ix) richiesta di certificazioni, autorizzazioni (anche per pubblico spettacolo), licenze, concessioni e provvedimenti amministrativi per l'esercizio delle attività aziendali (raccolta, elaborazione e presentazione a soggetti pubblici o a soggetti incaricati di pubblico servizio della documentazione tecnica, economica ed amministrativa necessaria all'ottenimento e mantenimento di certificazioni ecc.);
 - (x) richieste di patrocinio, permessi per lavori straordinari, occupazione luogo pubblico e autorizzazioni
 - (xi) rapporti con funzionari pubblici e con la Pubblica Amministrazione in generale nell'ambito di attività di verifica ispettiva e di controllo;
 - (xii) rapporti con l'Agenzia delle Dogane per importazione ed esportazione di beni.
- c) Rapporti con Authority (es. AGCM, AGCOM, Garante del Trattamento Dati, Garante dell'Energia, ecc.) e con Autorità di Vigilanza in generale e adempimenti nei confronti delle stesse (inclusi obblighi di comunicazione).
- d) Rapporti con enti pubblici economici.
- e) Indizione di gare pubbliche.
- f) Negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti con fornitori terzi di beni, consulenze, servizi ai quali si perviene mediante trattative private e/o mediante procedure aperte o ristrette e rispetto alle quali la Fondazione sia stazione appaltante.
- g) Stipulazione, con la Pubblica Amministrazione, di contratti di appalto, di contratti di sponsorizzazione e di contratti in genere.
- h) Partecipazione a gare pubbliche.
- i) Ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la Pubblica Amministrazione per conto della Società.

3. Criteri di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

Eventuali deleghe a Prestatori di Servizi (come definiti nella Sezione Diciottesima) a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

3.3. Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative Indipendenti

3.3.1. Interlocutori rientranti nella Pubblica Amministrazione

Le regole appresso descritte si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Fondazione, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con le Autorità di Vigilanza, con l'Autorità Giudiziaria, con Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o estere, con le Forze dell'Ordine (di seguito “**Rappresentanti della Pubblica Amministrazione**”).

3.3.2. Rapporti con il Comune di Parma

Deve essere osservato il Regolamento per il Controllo Strategico e Operativo del “Gruppo Comune Di Parma”, che si richiama integralmente.

3.3.3. Rapporti con enti preposti alla salute e sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'ambiente

Si rinvia alle sezioni di questa parte speciale (Sezioni Sesta e Settima) che trattano espressamente queste materie.

3.3.4. Comportamenti vietati

In linea generale, è fatto divieto ai Destinatari: (i) di collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; (ii) di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale; (iii) di tenere comportamenti tali da influenzare in maniera impropria e/o illecita, in qualsiasi forma, le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione e, in generale, dei terzi in relazione all'attività della Fondazione.

In particolare, è fatto divieto ai Destinatari di:

- a) aderire a richieste o sollecitazioni indebite di denaro o di altre utilità che provengano, in forma diretta o indiretta, da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in cambio di prestazioni afferenti alle loro funzioni o qualifiche;
- b) promettere, offrire, effettuare ai Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, direttamente o tramite terzi, elargizioni in denaro o altre utilità in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o per la Fondazione;
- c) promettere, offrire, corrispondere a Rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari (anche in quei Paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) omaggi e regali in qualsiasi forma (e pertanto anche in forma di ospitalità) al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico (vale a dire ogni forma di regalo non di modico valore, o eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti debbono, in qualsiasi circostanza: *(i)* essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, *(ii)* risultare ragionevoli e in buona fede, *(iii)* essere registrati in apposita documentazione onde consentire le verifiche da parte dell'ODV; in nessun caso possono consistere in un somme di denaro.

La medesima disciplina si applica alle spese di rappresentanza.

- d) favorire, nei processi di acquisto, fornitori, consulenti o altri soggetti segnalati da Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di utilità per sé e/o per la Fondazione, nonché procurare indebitamente, a sé, alla Fondazione o a terzi, vantaggi di qualsivoglia natura a danno della Pubblica Amministrazione;
- e) accettare o ricevere omaggi o altri vantaggi, anche in denaro, volti a influenzare l'imparzialità e indipendenza del proprio giudizio;
- f) danneggiare fornitori in possesso dei requisiti richiesti nella selezione dell'appalto, *(i)* ricorrendo a criteri parziali, non oggettivi e pretestuosi, o *(ii)* disapplicando le disposizioni contrattuali, o *(iii)* accettando documentazione falsa o erronea, o *(iv)* scambiando informazioni sulle offerte degli altri fornitori, o *(v)* approvando requisiti inesistenti, o *(vi)* ricevendo servizi e forniture diverse da quelle contrattualmente previste;
- g) favorire, nei processi di assunzione e di selezione, dipendenti, collaboratori e consulenti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi e/o altri vantaggi per sé e/o per la Fondazione;
- h) effettuare/ricevere pagamenti e prestazioni in genere nei rapporti con collaboratori, clienti, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi, che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale in essere ovvero

in relazione al tipo di incarico da svolgere;

- i) ottenere incarichi, promettendo e/o elargendo utilità o vantaggio a favore di un Rappresentante della Pubblica Amministrazione;
- j) presentare dichiarazioni non veritiere a Pubbliche Amministrazioni, nazionali e/o comunitarie, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, quali ad esempio contributi, finanziamenti o altre agevolazioni;
- k) distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- l) dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- m) tenere una condotta ingannevole nei confronti della Pubblica Amministrazione, inviando documenti falsi, attestando requisiti inesistenti o fornendo garanzie non rispondenti al vero.

3.3.5. Codice Etico

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e le indicazioni per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

3.3.6. Obblighi dei Destinatari

È fatto obbligo ai Destinatari di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) in caso di richieste di utilità da parte di un pubblico funzionario, il soggetto interessato ha l'obbligo di: (i) rifiutare ogni corresponsione, anche se sottoposto a pressioni; (ii) segnalare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile o referente interno e all'Organismo di Vigilanza;
- b) in caso di conflitti di interesse che sorgano nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il soggetto interessato deve segnalare immediatamente l'accaduto al proprio responsabile o referente interno e all'Organismo di Vigilanza;
- c) in caso di dubbi circa la corretta attuazione delle regole comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, il soggetto interessato deve interpellare senza ritardo il proprio responsabile o il referente interno e, in assenza di risposta o qualora questa non sia risolutiva, inoltrare formale richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.

3.3.7. Controlli

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

3.3.8. Tracciabilità e trasparenza

La Fondazione deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che

garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

4. Procedure

4.1. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione

Devono essere osservate, e si richiamano, le Procedure per la prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale.

Devono essere altresì osservate le procedure amministrative (con particolare riferimento alle procedure sui pagamenti) e di controllo di gestione.

4.2. (Non) Uso di contanti

È fatto divieto di uso di contanti, salvo che in minima misura per esigenze di piccola cassa.

4.3. Acquisti di beni e servizi

4.3.1. Operazioni di rilevanza comunitaria

Le operazioni di rilevanza comunitaria di rilevanza comunitaria sono quelle di valore economico superiore ai valori (espressi in euro) definiti periodicamente con atto della Commissione UE: a tali operazioni sono applicate le direttive comunitarie in materia di approvvigionamento e il Codice dei contratti pubblici al momento vigente.

4.3.2. Operazioni sotto soglia comunitaria

Queste operazioni sono regolate dal “Regolamento per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” adottato dalla Fondazione, che disciplina i procedimenti di competenza della Fondazione finalizzati alla conclusione di contratti sotto soglia di rilevanza comunitaria nei settori delle forniture di beni e prestazione di servizi, siano essi appalti o concessioni ⁽⁴⁴⁾.

4.3.3. Ispezioni della Pubblica Amministrazione

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Fondazione i soggetti responsabili delle funzioni alla cui attività si riferisce l’ispezione, che devono essere subito avvisati dall’avvio dell’ispezione e avranno la responsabilità di seguirla. Questi ultimi sono tenuti ad informare a loro volta il Sovrintendente, la Direzione Amministrazione e Finanza e l’ODV.

Nel corso di eventuali attività ispettive, i rappresentanti della Fondazione sono tenuti a fornire la massima collaborazione all’espletamento degli accertamenti e

⁽⁴⁴⁾ Il Regolamento, inter alia, prescrive l’individuazione delle esigenze e dei bisogni, la programmazione degli approvvigionamenti, le procedure di affidamento e l’iter del singolo affidamento, l’istruttoria per affidamenti diretti, la rotazione degli affidamenti e degli inviti, la tracciabilità dei flussi finanziari, il principio di massima concorrenza, la gestione dell’urgenza.

mettere a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del soggetto aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente.

I verbali redatti dalle autorità procedenti dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica.

Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno.

Nel caso che i verbali parziali e/o il verbale conclusivo evidenziassero criticità, il Sovrintendente e l'ODV ne devono essere tempestivamente informati con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

Va istituito di un registro delle visite ispettive indicante i dati (oggetto, organo ispettivo, periodo di riferimento, esito dell'ispezione ed eventuali rilievi/sanzioni/prescrizioni) per ciascuna verifica.

4.3.4. Gare

Le disposizioni che seguono si applicano sia alla partecipazione a gare della Fondazione sia, *mutatis mutandis*, alle gare indette dalla Fondazione, fermo in ogni caso il rispetto della normativa in vigore ancorché non richiamata.

La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà, non deve omettere indicazioni dovute, non deve contenere informazioni fuorvianti o false.

La funzione preposta deve verificare che non sussistano in capo alla Fondazione cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dalle vigenti leggi ⁽⁴⁵⁾.

È fatto divieto, in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima, di intrattenere contatti con funzionari e dipendenti della medesima (i) volti ad influenzare indebitamente i contenuti del bando e/o i requisiti per la partecipazione alla gara e/o il processo decisionale per l'aggiudicazione della gara; (ii) al fine di ottenere informazioni riservate per un proprio vantaggio; (iii) con soggetti riconducibili a potenziali concorrenti, volti ad influenzare la partecipazione del concorrente alla gara.

Gli stessi obblighi devono essere osservati a parti invertite per le gare indette dalla Fondazione.

⁽⁴⁵⁾ Possono essere cause di esclusione dalla gara, a titolo esemplificativo: l'aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse; l'esistenza di situazioni distorsive della concorrenza; l'aver subito sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001; il mancato rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili; la sussistenza di una situazione di controllo rispetto ad altri partecipanti; la sussistenza di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma.5, lett. c) del codice dei contratti pubblici.

La Fondazione adotta una procedura sui criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni Giudicatrici nelle procedure di gara, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4.3.5. Sponsorizzazioni a favore della PA

Eventuali sponsorizzazioni attive o passive possono essere concesse soltanto previa verifica di assenza di conflitto di interessi e previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

4.3.6. Conflitti di interessi

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, al Sovrintendente, e anche all'ODV.

I Destinatari che hanno rapporti con la PA sono tenuti a segnalare l'esistenza di eventuali conflitti di interesse specificandone la natura.

4.3.7. Assunzione del personale

La Fondazione assume il personale - applicando il CCNL di categoria e gli accordi sindacali - e ne stabilisce la progressione nel rispetto delle qualità personali e in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione o favoritismo. Con riguardo alle assunzioni, inoltre, la Fondazione applica gli accordi assunti in sede di negoziazione sindacale.

4.3.8. Gestione note spese

Prima del rimborso delle note spese vengono controllate l'inerenza rispetto alle mansioni del richiedente, e le opportune autorizzazioni. Il rimborso avviene solo a fronte di adeguati giustificativi.

5. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni della Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE QUARTA: Acquisizione di prestazioni artistiche

1. Rilevanza dell'area di attività

L'acquisizione di prestazioni artistiche costituisce un'area specifica di essenziale importanza per lo svolgimento dell'attività della Fondazione, senza la quale le Rappresentazioni non potrebbero avere luogo.

Non vi sono Reati Presupposto specifici riferiti a tale attività.

2. Rischi potenziali teorici

I rischi, da ritenersi più teorici che effettivi, di commissione di Reati Presupposto, potrebbero essere ricondotti all'impiego di artisti cittadini non UE privi del permesso di soggiorno o a violazione del diritto di autore.

Relativamente al primo aspetto si rimanda alla Sezione Tredicesima di questa parte speciale e, per quanto riguarda i rapporti con agenzie, anche alla Sezione Diciassettesima.

Per quanto concerne il diritto di autore è cura della Fondazione acquisire il diritto di riproduzione della prestazione dell'artista resa nelle Rappresentazioni, in funzione dell'eventuale cessione, anche parziale, dei diritti di utilizzo della Rappresentazione stessa. L'accordo va formalizzato per iscritto. Si rimanda alla Sezione Quinta di questa parte speciale. Prima della cessione a terzi va verificato che il (singolo) diritto ceduto sia stato acquisito.

Il budget deve essere congruo e in linea con i programmi della Fondazione.

3. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

4. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 4.2 di questa Parte Speciale Sezione Prima.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE QUINTA: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore, ritenute di rischio rilevante ⁽⁴⁶⁾.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto relativi a violazioni del diritto d'autore, contemplati dalla legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni (*"Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*, appresso anche **"LA"**), il rischio di commissione dei quali è ravvisabile nello svolgimento dell'attività sociale ⁽⁴⁷⁾. I numeri degli articoli si riferiscono alla LA.

⁽⁴⁶⁾ Le "Opere protette" dal diritto d'autore sono indicate negli articoli del Capo I° della LA

Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Art. 2.

In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
- 9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
- 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Art. 3.

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Art. 4.

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.

[omissis]

⁽⁴⁷⁾ Le ultime modifiche alla LA, alla data di approvazione del Modello 231, sono state apportate con D.lgs. 08/11/2021 n. 181 e con D.L. 09/08/2022 n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21/09/2022.

1.1. Messa a disposizione del pubblico, in reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta, senza averne diritto (art. 171, 1° comma lett. a-bis)

La fattispecie di reato consiste nel mettere *a disposizione del pubblico* un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, immettendola *in un sistema di reti telematiche* senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mediante connessioni di qualsiasi genere.

1.2. Commissione dei delitti di cui all'art.171, comma 1, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, 3° comma)

La fattispecie consiste nella commissione dei delitti di cui all'art.171, comma 1 ⁽⁴⁸⁾, sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore ⁽⁴⁹⁾.

1.3. Duplicazione a fini di profitto di programmi per elaboratore non contrassegnati dalla SIAE o illecito utilizzo di banche dati (art. 171-bis)

Il reato si configura allorché un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ⁽⁵⁰⁾.

Il reato si configura altresì allorché un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinqies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e

⁽⁴⁸⁾) I reati di cui all'art. 171 comma 1 consistono nel fatto di «*chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni così fatte all'estero;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.»

⁽⁴⁹⁾ La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516.

⁽⁵⁰⁾ La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

1.4. Duplicazione, vendita, distribuzione, detenzione abusiva, se il fatto è commesso per uso non personale, di opera dell'ingegno (in diverse fattispecie) (Art. 171-ter, 1° comma)

Le fattispecie di reato consistono nel fatto di chi, per uso non personale:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime

conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

j) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

1.5. Duplicazione, vendita, distribuzione, detenzione abusiva di opera dell'ingegno (in diverse fattispecie) (Art. 171-ter, 2° comma)

Le fattispecie di reato consistono nel fatto di chi,

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

1.6. Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies)

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1 ⁽⁵¹⁾, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

1.7. Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies)

La fattispecie di reato consiste, qualora il fatto non costituisca più grave reato, nel fatto di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla

⁽⁵¹⁾ Reclusione da sei mesi a tre anni e multa da euro 2.582 a euro 15.493

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

1.8. Sanzioni interdittive per l'ente

Nel caso dei delitti sopra indicatisi applicano all'ente le sanzioni interdittive previste nell'art. 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno ⁽⁵²⁾.

2. Principi di comportamento

2.1. Aree Sensibili

Le Aree Sensibili individuate sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono a:

- a) Acquisizione di diritti d'autore in funzione delle Rappresentazioni e della loro riproduzione.
- b) Acquisizione di diritti d'autore a scopo commerciale
- c) Cessione di diritti d'autore a scopo commerciale
- d) Acquisizione e utilizzo di software

2.2. Processi Sensibili

I Processi sensibili riguardano in particolare:

- a) la trasmissione di spettacoli, anche in streaming
- b) l'impiego di artisti

⁽⁵²⁾ Resta fermo quanto previsto nell'art. 174-*quinquies*:

1. Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione e postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale; se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio."

- c) l'utilizzo di musica tutelata
- d) l'acquisizione e l'utilizzo di opere di scrittura di varia natura
- e) la realizzazione, utilizzo e disposizione di video, fotografie e immagini
- f) l'utilizzazione economica di opere librarie.

2.3. Regole di comportamento

2.3.1. Normativa

I Destinatari direttamente coinvolti nelle Aree Sensibili che possono interessare i delitti commessi in violazione del diritto d'autore devono attenersi alla normativa vigente (i) in tema di proprietà intellettuale (e in particolare alla legge n. 633/1941), (ii) in tema di tutela del *software*, (iii) in tema di raccolta e utilizzo di banche dati, nonché (iv) alle procedure interne.

2.3.2. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

2.3.3. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

2.3.4. Utilizzo di Rappresentazioni od opere di terzi

- a) È cura della Fondazione acquisire il diritto di riproduzione delle prestazioni d'opera resa nelle Rappresentazioni, in funzione dell'eventuale cessione, anche parziale, dei diritti di utilizzo della Rappresentazione stessa.

La Fondazione procede all'acquisizione dei diritti mediante contratti scritti che prevedano espressamente la garanzia, da parte del cessionario, della titolarità del diritto ceduto.

L'acquisizione o la cessione vengono effettuate unicamente previa verifica della disponibilità dei diritti oggetto di contratto.

- b) L'eventuale cessione a terzi, anche parziale, di diritti di utilizzazione economica delle Rappresentazioni deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione; può anche essere disposta dal Sovrintendente su espressa autorizzazione del Consiglio anche preventiva alla realizzazione della Rappresentazione; prima della cessione deve essere verificata, con il contributo delle funzioni interne interessate, la libera disponibilità dei diritti che si intendono cedere.
- c) È fatto espresso divieto di utilizzare, diffondere e/o trasmettere opere di terzi, attraverso siti internet o altri strumenti telematici o supporti

informatici, in mancanza di accordi contrattuali formalizzati per iscritto con i relativi titolari o in violazione degli accordi medesimi.

- d) È vietato riprodurre o duplicare i supporti in cui dette opere sono contenute, senza averne acquisiti i relativi diritti.
- e) Il personale non è autorizzato alla riproduzione di supporti sottoposti a licenza d'uso.
- f) I soggetti coinvolti nei processi sensibili sono tenuti a non consentire ai propri collaboratori utilizzi impropri dei diritti di utilizzazione acquisiti.
- g) La Fondazione procede a specifica formazione.
- h) La Fondazione procede a controlli interni sia sulla corretta esecuzione del contratto che concede l'utilizzo dei diritti sia sui materiali utilizzati.

2.3.5. Gestione del software

Nella gestione del software devono essere osservate in particolare le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato l'utilizzo di *software* senza le necessarie autorizzazioni/licenze;
- b) è vietato l'utilizzo di software al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati;
- c) la gestione delle autorizzazioni/licenze, e il controllo sull'utilizzo dei relativi *software*, sono di competenza della Funzione IT;
- d) le funzioni aziendali preposte all'acquisizione di *software* devono ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito (i) alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi;
- e) è fatto divieto ai dipendenti di installare e utilizzare *software* che non siano messi a disposizione dalle funzioni all'uopo autorizzate dalla Fondazione e che non siano funzionali con le mansioni svolte da parte degli utilizzatori; a tal fine i dispositivi sono bloccati.
- f) sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Fondazione e sui singoli personal computer e altri dispositivi in dotazione al personale, di software (tipo Peer to Peer) mediante i quali è possibile scambiare file (qualche che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Fondazione;
- g) è fatto divieto di duplicare e/o diffondere, in qualsiasi forma, programmi, *files* e supporti elettronici (quali a titolo di esempio, CD, DVD, chiavette, ecc.) se non nelle forme e per gli scopi di servizio per i quali sono stati assegnati e nel rispetto delle licenze ottenute.

2.3.6. Impiego di data base

I soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati ⁽⁵³⁾ devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 64-*quinqüies* ⁽⁵⁴⁾ e 64-*sexies* ⁽⁵⁵⁾ LA, e astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* ⁽⁵⁶⁾, nonché dal distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

2.3.7. Utilizzo di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale

L'utilizzo di marchi o brevetti di proprietà di altri, senza le necessarie autorizzazioni, è vietato. Nel caso in cui si debba procedere alla registrazione di un marchio o al deposito di un brevetto si deve preliminarmente verificare, anche con il supporto di consulenti esterni, che non si violino titoli di proprietà industriale di terzi.

2.3.8. Dubbi

In caso di dubbi in merito a termini e condizioni di utilizzabilità di programmi per elaboratore elettronico o di banche dati di terzi, i Destinatari devono contattare il Servizio Informatico chiedendo le informazioni e i chiarimenti

⁽⁵³⁾ In base all'art. 102-*bis* si intende per (i) costituire di una banca di dati, chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; (ii) estrazione, il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; (iii) reimpiego, qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

⁽⁵⁴⁾ In base all'art. 64-*quinqüies* spettano all'autore di una banca di dati i diritti esclusivi di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;
- d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

⁽⁵⁵⁾ In base all'art. 64-*sexies* non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinqüies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

L'articolo in questione precisa inoltre che non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 64-*quinqüies* da parte del titolare del diritto altre attività, le principali delle quali sono l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa nonché l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.

⁽⁵⁶⁾ In base all'art. 102-*ter* l'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non deve arrecare pregiudizio al titolare del diritto e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costituente della banca di dati. Non sono soggette all'autorizzazione del costituente della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.

necessari.

3. Procedure

Devono essere osservate le Regole sopra indicate.

4. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni della Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE SESTA: Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, ritenute di rischio rilevante

1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Il reato rileva (ed è limitato) ai fini della responsabilità diretta della società sotto due diversi profili.

1.1.1. Omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Art. 25-septies, primo comma, del Decreto).

L'art. 55 è rubricato come «Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente» e indica le fattispecie di reato ascrivibili al Datore di Lavoro (57) e al Dirigente della sicurezza. Per maggiori dettagli su queste figure si rinvia infra al paragrafo 4.4.

Le violazioni dell'art. 55, comma 2, riguardano soltanto il Datore di Lavoro e sono riportate nel prospetto che segue, con indicazione delle norme di riferimento nello stesso richiamate.

<u>Art. 55. D.lgs. 81/2001</u> <u>(alla data del 21 dicembre 2021)</u> <u>Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente</u>	<u>Norme di riferimento</u>	
<u>comma 2</u>		
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:	<u>Art. 55, comma 1 lettera a)</u> È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro il datore di lavoro:	
[caso previsto al comma 1, lettera a)]	a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1; <u>vale a dire omette la valutazione dei rischi e l'adozione del DVR</u>	<u>Art. 29, comma 1</u> 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e

⁽⁵⁷⁾ Il "datore di lavoro" è la figura al vertice delle c.d. "posizioni di garanzia" e viene definito dalla legge come *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"* (art. 2, comma 1, lettera b), D.lgs. n. 81/2008).

		protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. <u>Art. 17.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro non delegabili</u> <u>comma 1, lettera a)</u> 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; <u>Art. 28.</u> <u>Oggetto della valutazione dei rischi</u> elaborazione del DVR <u>Art. 41</u> <u>Sorveglianza sanitaria</u>
[caso previsto al comma 1, lettera a)]	b) che <u>non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione</u> [RSPP] ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), [obbligo non delegabile], salvo il caso previsto dall'articolo 34 (svolgimento diretto dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione);	<u>Art. 17.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro non delegabili</u> <u>comma 1, lettera b)</u> 1) Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi [RSPP]. <u>Art. 34.</u> <u>Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi</u> Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 (RSPP) è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.
a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);	<u>Art. 31, comma 6</u> <u>Servizio di prevenzione e protezione</u> 6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;	

	e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;	<u>Art. 268, comma 1</u> <u>Classificazione degli agenti biologici</u> 1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità. 3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.
c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.	<u>Titolo IV</u> <u>CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</u> Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota Capo III - Sanzioni

È prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. par. 1.3.2 *supra*), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

1.1.2. Omicidio colposo in cui l'evento morte si verifichi per colpa consistente nella violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, secondo comma, del Decreto).

Si tratta di violazioni diverse da quelle richiamate all'art. 55, comma 2, D.lgs. n. 81/2008: è infatti *“fatto salvo quanto previsto dal comma 1”* dell'art. 25-septies.

Si riportano in nota le ulteriori violazioni dell'art. 55 sopra citato previste dai commi 3 e 4 (ascrivibili al solo Datore di Lavoro) ⁽⁵⁸⁾ e 5 (ascrivibili sia al Datore

⁽⁵⁸⁾

<u>Art. 55. D.lgs. 81/2001</u> Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (alla data del 21 dicembre 2021)	Norme di riferimento
--	------------------------------------

<u>comma 3 - Sanzioni per il Datore di Lavoro</u>	
3. È punito con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro il datore di lavoro che adotta il DVR, in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d) o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3.	<u>Art. 28</u> <u>Oggetto della valutazione dei rischi</u> comma 2 Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere: lettera b) b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); lettera c) c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; lettera d) d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; <u>Art. 29</u> <u>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</u> commi 2 e 3 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. <u>Art. 18</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u> q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.
<u>comma 4 - Sanzioni per il Datore di Lavoro</u>	
4. E' punito con l'ammenda da 1.228,50 199 a	<u>Art. 28</u>

di Lavoro che al Dirigente) ⁽⁵⁹⁾.

2.457,02 199 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) (DVR), in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).	<u>Oggetto della valutazione dei rischi</u> comma 2 lettera a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. [La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione]; lettera f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
--	---

⁽⁵⁹⁾

Art. 55. D.lgs. 81/2001 Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente <u>(alla data del 21 dicembre 2021)</u>	
<u>comma 5 - Sanzioni per tutte e due le figure</u>	
<u>Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:</u>	
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 3 comma 12-bis, 18 comma 1, lettera o), 26 comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e) e 4, 45, comma 1;	<u>Art. 3, comma 12-bis: non applicabile</u> <u>Art. 18.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u> comma 1, lettera o) 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); <u>Art. 26.</u> <u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u> comma 1, lettera b) fornisce agli stessi soggetti [imprese appaltatrici o lavoratori autonomi] dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. <u>Art. 43.</u> <u>Disposizioni generali</u> <u>Sezione VI – Gestione delle emergenze</u> comma 1

	1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b); c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. comma 4 Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato. <u>Art. 45.</u> <u>Primo soccorso</u> 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro per la violazione dell'articolo 26, comma 1, lettera a);	<u>Art. 26.</u> <u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u> 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
c) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388, euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2	<u>Art. 18.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u> comma 1 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

	c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; <u>Art. 36.</u> <u>Informazione ai lavoratori</u> 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. <u>art. 37</u> <u>Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</u> comma 1 1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. comma 7 7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia
--	---

	di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo"; comma 7-ter 7-ter. Per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. comma 9 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. comma 10 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. <u>Art. 43.</u> <u>Disposizioni generali</u> 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. <u>Art. 46.</u> <u>Prevenzione incendi</u> 2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.
d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis [La medesima pena si applica al soggetto che viola l'articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter]	<u>Art. 18.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u> comma 1 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria

	nei casi previsti dal presente decreto legislativo; b-bis) individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, [o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione]; nota: la frase fra parentesi quadra è esclusa dalla previsione penale. <u>Art. 26.</u> <u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u> comma 2 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. comma 3 primo periodo 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. comma 8-bis 8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. comma 3 quarto periodo Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. comma 3-ter 3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per
--	---

	accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
e) con l'ammenda da 2.457,02 a 4.914,03 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;	<u>Art. 18.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u> comma 1 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35; <u>Art. 35.</u> <u>Riunione periodica</u> comma 4 4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
f) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.457,02 a 8.108,14 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;	<u>Art. 29.</u> <u>Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi</u> comma 4 4. Il DVR e il DUVRI devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. <u>Art. 35</u> <u>Riunione periodica</u> comma 2 2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: a) il documento di valutazione dei rischi; b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei

	lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. <u>Art. 41.</u> <u>Sorveglianza sanitaria</u> comma 3 3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate: a) <i>in fase preassuntiva</i> b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;	<u>Art. 18.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u> 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: comma 1 r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. comma 2 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: a) la natura dei rischi; b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive; c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell'articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell'articolo 35, comma 5;	<u>Art. 18.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u> 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: comma 1 g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite,

	al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; <u>Art. 25.</u> <u>Obblighi del medico competente</u> comma 1 e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. <u>Art. 35.</u> <u>Riunione periodica</u> comma 5 5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 122,85 a 614,25 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;	<u>Art. 26.</u> <u>Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione</u> comma 8 8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 61 a 368,56 euro in caso di violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera aa).	<u>Art. 18.</u> <u>Obblighi del datore di lavoro e del dirigente</u> 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
6. L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.	
6-bis L'applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti	

È prevista a carico della società una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 (cfr. par. 1.3.2 *supra*), per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

1.2. Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., comma 1) nei seguenti casi: (i) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; (ii) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., comma 2): (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

È prevista a carico dell'ente una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (e non inferiore a 100, stante il limite generale previsto dall'art. 10, comma 2); alla quale si aggiungono le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

1.3. Elementi comuni

L'elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la colpa (art. 43 c.p.), riferita al verificarsi dell'omicidio e delle lesioni. A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tali fattispecie di reato possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

La violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

2. Principi generali di comportamento

2.1. Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

La Fondazione attribuisce primaria rilevanza, e promuove la diffusione della cultura in materia, alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche nei confronti del pubblico che accede ai servizi da essa resi, e intende vincolare i Destinatari al rispetto di tali valori e delle disposizioni legislative e delle autorità preposte in materia.

Il sistema di gestione della sicurezza dell Fondazione è definito in conformità ai requisiti previsti dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

I Destinatari devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare condotte in violazione della normativa di cui trattasi; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e ai divieti previsti dalle disposizioni del presente Modello e dal Codice Etico.

2.2. Aree Sensibili

2.2.1. Aree Sensibili

Le Aree Sensibili individuate sulla base della documentazione relativa alla valutazione dei rischi effettuata riguardano:

- a) L'effettuazione di Rappresentazioni nel teatro con presenza di pubblico, ivi comprese le prove, queste ultime con o senza presenza di pubblico.
- b) Le attività di ufficio e gli ambienti di lavoro in generale (es. magazzini, depositi, e affini).

2.2.2. I Rischi operativi

I rischi operativi in materia di sicurezza sono stati così individuati:

- a) rischio negli ambienti di lavoro
- b) presenza di pubblico: distribuzione e localizzazione del pubblico, emergenze relative al pubblico o a singoli spettatori
- c) rischio d'incendio
- d) rischio elettrico
- e) emergenze (incluso terremoto)
- f) rischio di caduta dall'alto di persone e materiali
- g) rischio derivante da concessioni spazi a terzi per spettacoli e/o manutenzioni
- h) rischio derivante dalle operazioni di allestimento e smontaggio scene e luci in palcoscenico
- i) rischi applicati alle figure professionali presenti in azienda

- j) dispositivi di protezione collettivi e individuali

2.2.3. I Processi Sensibili

I Processi sensibili rilevanti possono essere individuati in quelli indicati dall'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, ed in particolare:

- a) nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a luoghi di lavoro, attrezzature, impianti, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) nell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) nelle attività lavorative di ufficio generiche diurne con utilizzo di personal computer con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici;
- d) nella gestione del pubblico;
- e) nelle attività in generale che prevedono l'utilizzo di mezzi, macchinari, materiali e strumenti di lavoro come descritti all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi;
- f) nelle attività lavorative di installazione, manutenzione e pulizia di strutture ed impianti;
- g) nell'utilizzo di autovetture aziendali;
- h) nelle attività di natura organizzativa del lavoro, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- i) nell'attività di sorveglianza sanitaria;
- j) nell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- k) nelle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- l) nell'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- m) nelle verifiche periodiche relative all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate.

2.3. Regole di comportamento

2.3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

2.3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

2.3.3. Destinatari specifici

Le prescrizioni qui previste si rivolgono ai componenti degli organi sociali della Fondazione, al Sovrintendente, al Datore di Lavoro, agli eventuali delegati del datore di lavoro che fossero nominati ai sensi dell'art. 16 D.lgs. n. 81/2008, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai dipendenti e ai Destinatari tutti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, a vario titolo coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - delle attività relative ai Processi Sensibili in materia.

2.3.4. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I soggetti sopra indicati devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in tema di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro; (ii) le regole di cui al Modello, (iii) le procedure adottate in tale ambito, (iv) le misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati e nel Documento di Valutazione dei Rischi ("DVR"), (v) il Codice Etico; (vi) le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro.

L'organizzazione aziendale, come previsto dal D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, deve garantire il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente nonché assicurare in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività, attraverso:

- a) la valutazione dei rischi, anche da interferenze, per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori, sia del pubblico;
- b) la previsione di opportune garanzie contrattuali da parte degli appaltatori, dei prestatori di servizi e dei prestatori d'opera;
- c) la programmazione della prevenzione;
- d) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- e) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- f) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- g) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva, anche nei confronti del pubblico utilizzatore dei servizi resi dalla Fondazione;

- h) la definizione di priorità delle misure di protezione individuale dei propri dipendenti;
- i) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- j) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- k) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- l) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e del pubblico nonché di pericolo grave e immediato;
- m) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- n) la regolare manutenzione di aree/ambienti, attrezzature, impianti e automezzi, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

2.3.5. Obblighi dei Destinatari

Il Sovrintendente e i dipendenti della Fondazione, compresi il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nello svolgimento - anche per il tramite di fornitori e consulenti esterni - dei compiti ad essi affidati, hanno obbligo di:

- a) acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione ai corsi di formazione obbligatori e a corsi istituiti dalla Fondazione, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;
- b) rispettare e fare rispettare la normativa e le disposizioni delle autorità, nonché eventuali regolamentazioni di autodisciplina, ed espletare con tempestività gli adempimenti di legge, in tema di igiene e sicurezza del lavoro e ambientale;
- c) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;

- d) adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e del pubblico, nonché le misure per il controllo delle situazioni di emergenza e dei relativi rischi;
- e) aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- f) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- g) nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività;
- h) assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- i) dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- j) utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature e gli strumenti di lavoro, i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi, le eventuali sostanze pericolose, e segnalare immediatamente al Datore di Lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- k) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività di manutenzione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
- l) consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento;
- m) seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- n) attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Gli appaltatori e in genere i fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute delle persone.

2.3.6. Divieti

È fatto espresso divieto di:

- a) rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;
- b) fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
- c) accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati.

3. **Organizzazione aziendale**

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza dei principi, dei divieti e delle prescrizioni elencati nei precedenti paragrafi, i Destinatari devono, nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza aziendale, attenersi alle disposizioni di seguito descritte, oltre che alle regole e ai principi generali di comportamento contenuti nella Parte Generale del Modello.

3.1. **Identificazione delle responsabilità**

La Fondazione identifica formalmente, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche e a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro, Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato (es. terremoto), di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità - assegnate attraverso attribuzione formale nell'ambito del rapporto di lavoro o, nel caso di soggetti esterni all'azienda, attraverso idoneo contratto di incarico - devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.).

3.2. **Servizio di Prevenzione e Protezione**

Il responsabile e gli addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano essi interni o esterni, devono: *(i)* avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; *(ii)* possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; *(iii)* essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'attività e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.

3.3. **Delega di funzioni**

La eventuale delega di funzioni da parte del Datore di Lavoro - ove ritenuta necessaria od opportuna - deve essere conferita ed accettata per iscritto con data certa. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

3.4. Medico competente

Il Datore di Lavoro nomina il Medico competente, che ha il compito di svolgere le funzioni attribuite dalla normativa in materia di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve seguire, nello svolgimento dei propri compiti, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

3.5. Dirigenti sicurezza e Preposti

La vigilanza costante sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle procedure specifiche e i principi di comportamento riportate nella presente Parte Speciale sono affidate ai Preposti e agli eventuali Dirigenti in materia di sicurezza, ai quali è demandata l'organizzazione del lavoro e l'affidamento delle mansioni ai lavoratori, il coordinamento e la gestione delle attività operative, la verifica dell'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni e dalle procedure aziendali, nonché il mantenimento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. Preposti e dirigenti ricevono a tale scopo una specifica formazione, come previsto dalla normativa vigente.

Rientra fra gli obblighi del Datore di Lavoro quello di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 81/2008 ⁽⁶⁰⁾.

Vengono riportati in nota gli obblighi del preposto stabiliti dal citato art. 19 come integrati dal D.L. 21/10/2021 n. 146 ⁽⁶¹⁾.

⁽⁶⁰⁾ lettera "b-bis dell'art. 18 comma 1, introdotta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146).

⁽⁶¹⁾ Art. 19 del D.lgs. n. 8/2008, obblighi del preposto

In riferimento alle attività indicate all'[articolo 3](#), i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti (nota: lettera sostituita dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215);
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un [rischio](#) grave e specifico;

3.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La Società provvede a quanto necessario per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

3.7. Flussi informativi

La Fondazione assicura adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore di Lavoro, il Medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività della Fondazione, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

3.8. Dipendenti

Tutti i dipendenti devono aver cura della propria sicurezza e salute nonché di quelle del pubblico che fruisce dei servizi di trasporto della Fondazione e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Fondazione, e di osservare tutte le misure di sicurezza, le procedure e le istruzioni aziendali.

4. Misure di prevenzione dei rischi

In linea generale, la Fondazione adotta le misure più opportune a prevenire il rischio fisico, il rischio psichico e il rischio biologico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori esterni a qualsivoglia titolo, sia nei confronti di coloro che a qualsivoglia titolo sono presenti nell'attività della Fondazione.

5. Sistema aziendale di gestione della sicurezza

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori deve essere improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici

-
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - g) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate (nota: lettera aggiunta dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215);
 - h) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'[articolo 37](#).

relativi a:

- a) esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- b) attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- c) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- d) attività di sorveglianza sanitaria;
- e) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad automezzi, attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici;
- f) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) tutela dell'ambiente e smaltimento rifiuti speciali;
- i) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

6. Valutazione e prevenzione dei rischi

6.1. Il Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008 (DVR)

La Fondazione identifica e valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori e dei fruitori dei servizi resi, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori eventualmente esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di un "*Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008*" (DVR), per ciascuna unità locale che contenga i seguenti elementi essenziali e quant'altro prescritto dalla normativa:

- a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività della Fondazione, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali ritenuti opportuni in conseguenza della suddetta valutazione. I Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge, mantenuti in efficienza, utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa; i lavoratori devono utilizzarli in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura e senza apportandovi modifiche di propria iniziativa, segnalando qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali chiamate a provvedervi, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (o di quelle territoriali) e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il DVR deve avere data certa, deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e dal Medico competente, previa consultazione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (a cui deve esserne fornita copia), e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri trasparenti, esaustivi e di agevole utilizzo.

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il DVR deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

6.2. Aggiornamento del DVR

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il Documento di valutazione dei rischi deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

6.3. Utilizzo di macchine nella produzione

I fornitori e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito, di garantire il rispetto della normativa in materia di salute/sicurezza sul lavoro e in materia ambientale.

La Società è consapevole che, nel caso in cui l'evento dannoso sia provocato dall'inosservanza delle cautele anti-infortunistiche nella progettazione e fabbricazione delle macchine utilizzate per l'attività, non è esclusa la responsabilità del Datore di Lavoro, sul quale grava l'obbligo di eliminare le fonti di pericolo per i lavoratori dipendenti che debbano utilizzare le predette macchine (cfr. *Cass. pen., Sez. IV, Sentenza, 14/03/2014, n. 22249*).

6.4. Situazioni di emergenza

6.4.1. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze

Devono essere adottate, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, misure per fronteggiare situazioni di emergenza, con elaborazione, aggiornamento periodico ed esercitazioni programmate, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, contenente istruzioni e procedure da osservarsi nei casi di (i) incendio, (ii) evacuazione degli insediamenti e dei mezzi di trasporto, (iii) infortunio e malore, (iv) pronto soccorso.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dei luoghi di lavoro e valutazione del rischio incendio,
- disposizioni per l'organizzazione degli interventi di emergenza (personale incaricato e relativi compiti),
- un piano generale di emergenza.

Le misure adottate comprendono anche: (i) le procedure da attuare in caso di incendio e di emergenza in generale (presidi antincendio e vie di esodo / planimetrie), (ii) l'informazione e l'addestramento al personale, (iii) gli interventi manutentivi, (iv) i controlli; (v) gli accorgimenti per prevenire gli incendi.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuite e/o messe a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

6.4.2. Intervento dei servizi pubblici

La Fondazione assicura tempestività degli interventi dei servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

6.4.3. Rischio di incendio

Per quanto attiene in particolare il rischio incendio deve essere predisposto e tempestivamente aggiornato a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, ove necessario in relazione a variazioni di rischio, un Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, che contenga:

- a) la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con illustrazione dei pericoli identificati e indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- b) l'ubicazione dell'unità produttiva e l'identificazione del tipo di edificio e degli impianti a rischio incendio, con la specificazione delle caratteristiche costruttive, delle vie di esodo, dei presidi antincendio;
- c) l'identificazione dei dipendenti e delle altre persone esposte al rischio di incendio, le misure di protezione antincendio adottate, con particolare riferimento a: (i) l'adozione di attrezzature, impianti e dispositivi antincendio adeguati, con la programmazione delle necessarie verifiche e

manutenzioni; (ii) la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; (iii) l'identificazione di una o più squadre di pronto intervento, costituite da un numero adeguato di persone debitamente formate in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; (iv) la definizione del piano di evacuazione dei luoghi e la effettuazione e documentazione di periodiche prove di esodo; (v) la formazione del personale incaricato; e (vi) l'informativa al personale interessato.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP e custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

Nelle Rappresentazioni è assicurata la presenza dei VVFF come per legge.

6.5. Certificazioni

Per tutti i luoghi di lavoro devono essere ottenuti, e ove del caso adeguati, e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi e le certificazioni relative agli impianti (quali centrale termica, ascensori, impianti elettrici e ogni altro impianto) secondo quanto previsto da norme di legge; inoltre devono essere conservati i verbali delle relative verifiche periodiche e le eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti.

6.6. Tutela del pubblico

La Fondazione attribuisce la massima importanza anche alla tutela della sicurezza del pubblico, e ha predisposto a tal fine i le procedure per gestire le istruzioni per il pubblico.

Nei confronti del pubblico devono essere osservate tutte le precauzioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dell'integrità fisica.

6.7. Trasferimenti

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi aziendali sia con mezzi propri, devono essere osservate tutte le precauzioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dell'integrità fisica degli addetti (ad esempio: mediante verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

6.8. Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)

In caso di affidamento di appalti d'opera o di servizi devono essere adottate adeguate misure di prevenzione e protezione, con valutazione di eventuali rischi interferenziali come previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08; devono inoltre essere assunte misure per assicurare la collaborazione e la cooperazione necessaria da parte dell'appaltatore per il corretto svolgimento delle attività nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Nei casi di apertura di cantieri (temporanei e mobili) è richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei (Titolo IV del D.lgs. 81/2008) e l'adozione di tutte le misure ivi previste.

In particolare deve per ciascun appalto essere predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La predisposizione del DUVRI viene effettuata dal Responsabile del settore con il supporto dell'RSPP, valutando tutti i fattori di rischio inerenti all'attività svolta. Una volta terminata la stesura del DUVRI, il Responsabile trasmette al Datore di Lavoro una comunicazione in cui dichiara di aver analizzato i contenuti del DUVRI, confermandone la completezza e la corretta redazione. Infine, la Fondazione invia il DUVRI a mezzo raccomandata a.r. al fornitore di servizi interessato, il quale a sua volta ne prenderà visione e lo restituirà sottoscritto alla Fondazione, sempre mediante raccomandata a.r.

È prevista la nomina di figure professionali con incarichi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in fase sia di progettazione sia di esecuzione. In particolare deve essere nominato un responsabile per la sicurezza.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il committente deve farsi indicare espressamente dai datori di lavoro appaltatori o subappaltatori il personale che svolge la funzione di preposto (comma 8-bis art. 26 D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, aggiunto dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215).

6.9. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati; la stessa deve essere effettuata in conformità dalla normativa vigente, alle direttive europee, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende, ove richiesto da norme di legge o di regolamento o da disposizioni di pubbliche autorità: (i) visita medica preventiva al momento dell'inserimenti nell'azienda ai fini di valutare l'idoneità alla mansione, (ii) visita medica periodica, (iii) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, (iv) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, (v) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione, (vi) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano di sorveglianza sanitaria devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla Direzione del Personale relazione da illustrarsi in occasione della riunione annuale indetta ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 81/08.

6.10. Infortuni

Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere annotati in apposito registro, tenuto secondo le istruzioni delle autorità di controllo.

Gli infortuni che comportano un'assenza di almeno tre giorni devono essere denunciati all'INAIL secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni e procedure dell'ente.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne.

Devono essere segnalate ed esaminate ai fini di eventuali interventi organizzativi e gestionali, le situazioni di "quasi incidente", vale a dire quelle situazioni nelle quali, per carenze organizzative e gestionali, avrebbe potuto verificarsi un infortunio.

6.11. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

6.12. Segnalazione di nuovi rischi

La Fondazione incoraggia il personale dipendente ad effettuare segnalazioni di nuovi rischi e pericoli di cui la Fondazione assicura la raccolta e la conseguente trattazione. Inoltre, la Fondazione raccoglie e tratta le segnalazioni da parte degli enti di controllo sino alla risoluzione della problematica denunciata.

7. Costi per la sicurezza e budget

7.1. Costi per la sicurezza

Nei contratti di appalto devono essere separatamente e chiaramente indicati, ai sensi di legge, i costi per la sicurezza.

7.2. Budget

La Fondazione si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e ad astenersi dall'assumere decisioni nel campo della sicurezza, salute e igiene sul lavoro riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

La Fondazione deve comunicare all'ODV il budget stanziato per la sicurezza.

8. Informazione e formazione

8.1. Informazione

La Fondazione attua un programma di informazione dei dipendenti e collaboratori in materia tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; misure e attività di prevenzione e protezione adottate; rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli

connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; nomina del RSPP e del Medico competente; nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza; legislazione di riferimento applicabile; *policy* e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8.2. Formazione

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell'azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.

8.3. Rappresentanze dei lavoratori

Alle Rappresentanze per la sicurezza è garantito il libero accesso alle informazioni e alla documentazione prescritta dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli in termini di riservatezza e confidenzialità delle informazioni stesse.

9. Sanzioni

La violazione delle prescrizioni normative e delle regole aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono violazione del Modello e, pertanto, illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto nella Parte Generale.

10. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni della Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

11. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

Appendice alla Sezione Sesta (ulteriori rischi)

La Società segnala ai Destinatari talune ulteriori (rispetto a quanto sopra già evidenziato) modifiche al D.lgs. n. 81/2008, comportanti comunque conseguenze penali, introdotte dal Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215. L'obiettivo perseguito è di rafforzare la tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori con contrasto del lavoro irregolare.

Le violazioni di talune prescrizioni comportano sanzioni particolarmente rilevanti, anche per la Società.

È stato previsto ⁽⁶²⁾, con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, l'obbligo di preventiva comunicazione (all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio) dell'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori.

È stato inoltre sostituito l'Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riportante le Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti (di sospensione) di cui all'articolo 14 di detto decreto.

I rischi per la Società, a prescindere dalle sanzioni amministrative ⁽⁶³⁾, consistono essenzialmente:

- a) nel divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti,
- b) nella previsione che l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione quando riscontri che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro
- c) nell'applicazione delle sanzioni per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I ⁽⁶⁴⁾.

⁽⁶²⁾ art. 14, comma 1, D.lgs. n. 81/2008, Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

⁽⁶³⁾ In caso di violazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

⁽⁶⁴⁾ L'art. 13, comma 1, lettera g) della Legge 17 dicembre 2021 n. 215 ha sostituito detto allegato con quello appresso riportato.

"ALLEGATO I

(articolo 14, comma 1)

Fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14

	FATTISPECIE
1.	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
2.	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
3.	Mancata formazione ed addestramento
4.	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
5.	Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS)
6.	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto
7.	Mancanza di protezioni verso il vuoto
8.	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
9.	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

10.	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
11.	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
12.	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

SEZIONE SETTIMA: Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati ambientali ritenute di rischio rilevante

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 ritenuti di rischio rilevante.

1.1. Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione ⁽⁶⁵⁾, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

1.2. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) e relative Sanzioni (art. 279 del medesimo decreto)

La necessità dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera è stabilita dall'art. 269 del testo unico ambientale, il quale dispone che - fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5 - «per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto».

L'art. 279 punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente.

Allo stato l'attività della Fondazione non comporta emissioni in atmosfera.

1.3. Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto n. 52/2006, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto.

1.4. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta

⁽⁶⁵⁾ Di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3).

autorizzazione iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

Il reato è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

È fatto divieto di realizzare o gestire discariche non autorizzate.

È fatto divieto di svolgere attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

1.5. Divieto di abbandono di rifiuti (art. 192 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

1.6. Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura a carico di chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

Allo stato il rischio di questo reato non appare ravvisabile nell'attività della Fondazione.

1.7. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

1.8. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

La disposizione punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso ⁽⁶⁶⁾.

⁽⁶⁶⁾ L'articolo 26 Regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio prevede che costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:

- a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
- b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

1.9. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* del codice penale) ⁽⁶⁷⁾

La disposizione punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

1.10. Altri reati presupposto

La Fondazione, allo stato attuale, non ravvisa nell'ambito della propria attività il rischio di commissione di altri Reati Presupposto in materia ambientale (ivi compresi i delitti contro l'ambiente di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68)

2. Regole di comportamento

2.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

2.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

2.3. Organizzazione

La Fondazione procede all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale, sia verso l'esterno che verso l'interno.

Verso l'esterno, la Fondazione definisce ruoli, responsabilità e modalità per il

-
- c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
 - d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
 - e) che comporti uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 20.

⁽⁶⁷⁾ La fattispecie di reato era in origine contemplata dall'art. 260 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), abrogato dal D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (art. 7), ed è stata da quest'ultimo trasferita senza modifiche nel nuovo articolo del codice penale sopra indicato (in base al principio della c.d. "riserva codicistica" nella materia penale). Si riporta di seguito il testo della norma:

«Codice penale art. 452-*quaterdecies*

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

omissis».

Il trasferimento della fattispecie di reato nella nuova norma comporta anche la modifica dell'articolo 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 (Reati ambientali), comma 8, che ora recita: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 452-*quaterdecies* del codice penale [n.d.r.: invece che all'abrogato art. 260] e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231».

monitoraggio delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e per la verifica delle prescrizioni autorizzative.

Verso l'interno definisce le responsabilità in materia di (i) controllo delle attività di tutela ambientale, (ii) approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in materia di ambiente. La Fondazione valuta inoltre l'eventualità di mettere in atto un sistema di deleghe formali. L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste e la formazione necessaria.

2.4. Tutela dell'ambiente

La Fondazione attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela dell'ambiente, allo stesso modo che alla tutela della sicurezza e della salute dei propri dipendenti e collaboratori, e intende vincolare i propri contraenti al rispetto di tali valori.

È fatto divieto di:

- a) perseguire l'obiettivo di risparmio di costi e tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- b) adottare comportamenti volti a influenzare indebitamente il giudizio delle autorità e degli organismi di controllo.

2.5. Aree Sensibili

Le Aree Sensibili individuate si riferiscono all'utilizzo e allo smaltimento rifiuti di alcune sostanze potenzialmente inquinanti presenti in talune attività quali: (i) laboratorio costruzioni, (ii) tintura tessuti in sartoria, (iii) reparto palco ed elettricisti, (iv) container ferrosi appoggiati al terreno.

3. Rifiuti

3.1. Regole

Devono essere osservati le normative, i provvedimenti delle Autorità preposte, le policy aziendali e le procedure che regolamentano le modalità di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e intermediazione di rifiuti speciali e dei rifiuti pericolosi.

3.2. Fornitori: autorizzazioni e valutazione

Lo smaltimento deve essere affidato a fornitori specializzati muniti delle prescritte autorizzazioni. Nel caso di eventuale trasporto di rifiuti in proprio da parte della Fondazione devono essere utilizzati furgoni autorizzati.

I Destinatari sono tenuti:

- a) a effettuare una preventiva valutazione e selezione dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Questi ultimi devono dichiarare e dare, in ogni caso, evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del proprio impegno a rispettare la disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente nonché di essere a conoscenza delle procedure aziendali in materia;

- b) accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, anche attraverso l'acquisizione e la verifica delle comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale da questi effettuate o acquisite, astenendosi dall'avviare rapporti con i fornitori che non offrano garanzie di onorabilità e serietà professionale;
- c) inserire nei contratti stipulati con i fornitori specifiche clausole attraverso le quali i fornitori si impegnino nei confronti della Fondazione a mantenere valide ed efficaci per l'intera durata del rapporto contrattuale le autorizzazioni prescritte dalla normativa per lo svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti;
- d) inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi specifiche clausole attraverso le quali la Fondazione si riserva il diritto di verifica della permanenza delle autorizzazioni e di controllo del regolare adempimento contrattuale da parte del fornitore;
- e) aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata.

3.3. Obblighi

Ai Destinatari, nonché a tutto il personale aziendale coinvolto in Aree Sensibili concernenti lo smaltimento dei rifiuti, è richiesto di:

- a) compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni corrette e veritiere sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei rifiuti stessi;
- b) smaltire le sostanze lesive non rigenerabili né riutilizzabili, nel rispetto delle norme contro l'inquinamento;
- c) osservare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- d) conferire i beni durevoli contenenti le sostanze lesive, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati;
- e) impiegare esclusivamente personale specializzato nelle attività di estrazione, raccolta ed isolamento delle sostanze lesive;
- f) rispettare gli obblighi di legge e la regolamentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti.

3.4. Divieti

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- a) abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, in violazione delle procedure aziendali;
- b) miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con rifiuti

non pericolosi);

- c) effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
- d) falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito dei registri di tracciabilità dei rifiuti;
- e) falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la salute pubblica;
- f) disperdere nell'ambiente le sostanze lesive;
- g) consumare, importare, esportare, detenere e commercializzare le sostanze lesive secondo modalità diverse da quelle disciplinate dalla vigente normativa.
- h) e/o alla gestione degli impianti anche tramite appaltatori esterni di servizi di manutenzione

Il rispetto degli obblighi di cui al presente paragrafo deve essere anche richiesto ai fornitori esterni del servizio.

4. Scarichi di sostanze potenzialmente inquinanti

Lo scarico delle acque contenenti sostanze potenzialmente inquinanti viene effettuato con raccolta differenziata in appositi contenitori poi affidati all'impresa alla quale è commesso lo smaltimento rifiuti.

Eventuali scarichi in acqua o in atmosfera che dovessero rendersi necessari devono essere realizzati solo previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni (Autorizzazione Unica Ambiente – AUA).

I registri obbligatori e i formulari per la gestione dei rifiuti sono gestiti dai fornitori del servizio di smaltimento.

5. Appalti

In relazione ai reati ambientali sono stati analizzati anche gli aspetti connessi alle procedure di appalto. Nel valutare la significatività degli impatti ambientali, sono state esaminate non solo le condizioni operative normali ma anche quelle di avviamento, arresto e le situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili. La Fondazione provvede a richiedere ai terzi fornitori le opportune garanzie contrattuali concernenti il non utilizzo di sostanza inquinanti ovvero lo smaltimento delle stesse tramite smaltitori autorizzati.

6. Comunicazione e formazione

La direzione aziendale è tenuta a far conoscere, mediante apposita formazione come per legge, e a far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello, la normativa e le istruzioni delle autorità

preposte in tema di tutela dell'ambiente.

7. Budget

La Fondazione si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e ad astenersi dall'assumere decisioni in campo ambientale riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

8. Procedure

Devono essere osservate, e si richiamano, le Procedure sopra indicate.

9. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni delle Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

10. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE OTTAVA: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati informatici e trattamento illecito di dati ritenute di rischio rilevante

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei *Reati Presupposto* di questa Sezione Ottava.

1.1. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso di falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

1.2. Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

1.3. Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

1.4. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

1.5. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

1.6. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".

1.7. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quater* c.p.)

Il reato si configura in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione delle stesse, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

1.8. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-*quinquies* c.p.)

Il reato punisce l'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge.

1.9. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

La Fondazione è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui.

1.10. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

1.11. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure ne ostacola gravemente il funzionamento.

1.12. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura quando la condotta di cui all'articolo 635-*quater* è diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

1.13. Frode informatica (art. 640-*ter* c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema ⁽⁶⁸⁾ ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

1.14. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Il reato si configura nel caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

1.15. Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica

Il Decreto legge in questione - che certo non brilla di chiarezza nella formulazione della norma - istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale. In funzione di quanto sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), vengono individuate le amministrazioni pubbliche e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia. I soggetti di cui trattasi sono tenuti in particolare a predisporre, aggiornare e trasmettere ai ministeri competenti, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

La condotta costituente reato consiste nel fornire - allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) ⁽⁶⁹⁾ o al comma 6, lettera a) ⁽⁷⁰⁾, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) ⁽⁷¹⁾ - informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il reato è punito con la

⁽⁶⁸⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

⁽⁶⁹⁾ Il comma 2 lett. b) sanziona la falsità o l'omissione delle dichiarazioni dei soggetti in questione.

⁽⁷⁰⁾ Il comma 6 lett. a) sanziona la violazione di obblighi di comunicazione di affidamento di appalti.

⁽⁷¹⁾ Il comma 6 lett. c) sanziona l'impedimento delle attività ispettive e di vigilanza da parte degli enti preposti.

reclusione da uno a cinque anni.

2. Aree Sensibili

Le Aree Sensibili rilevanti sono principalmente relative a: (i) gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; (ii) installazione di apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; (iii) predisposizione di documenti informativi; (iv) trattamento di dati, con particolare riferimento alla normativa di cui al GDPR e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) così come modificato dal D.lgs. 101/2018 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”, (vi) protezione fisica degli impianti di rete.

La Fondazione nomina il DPO ove ne ricorrano i presupposti obbligatori o se lo ritenga opportuno.

3. Processi Sensibili

3.1. I rischi teorici sussistono con riferimento ai Processi Sensibili sotto indicati.

- a) Gestione di strutture, sistemi e servizi informatici, ivi compreso l'accesso ai *file* ed alle cartelle riservate, da parte dell'amministratore di sistema o di altri soggetti, eventualmente anche esterni all'organizzazione aziendale. Allo stato la gestione è affidata contrattualmente a un fornitore di servizi esterno, chiamato a operare nel rispetto dei principi e delle regole del Modello 231 adottato dalla Fondazione ⁽⁷²⁾.
- b) Utilizzo del sistema informatico da parte dei dipendenti o collaboratori. L'accesso è profilato e con utenze personali.
- c) Trattamento di dati.
- d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. La Fondazione dà in dotazione ai dipendenti apparecchiature e pc portatili con accessi limitati per lo svolgimento delle proprie mansioni. Il controllo sulle applicazioni è svolto dall'amministratore di sistema.
- e) Predisposizione di documenti informativi, con gestione affidata al DPO.

3.2. Sono ritenuti non esistenti/non applicabili Processi Sensibili concernenti:

- a) utilizzo di identità digitali;
- b) installazione di apparecchiature per, e attività comportanti il rischio di, intercettare,

⁽⁷²⁾ Il fornitore attuale del servizio è Aterconsorzio, il cui amministratore di sistema è l'unica persona autorizzata all'accesso ai dati sul server di Aterconsorzio riservati al Fondazione Teatro Regio, oltre alla società a cui è commessa la manutenzione sulla base di un contratto con Aterconsorzio.

impedire od interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;

- c) Predisposizione di documenti informativi.
- d) Accesso a sistemi di terzi.

È da altresì escludersi il rischio di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, in quanto la Società acquista i servizi di certificazione di firma dall'esterno, senza svolgerli in proprio

4. Principi generali di comportamento

4.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

4.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

4.3. Regole di comportamento

4.3.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano accesso al sistema informativo aziendale ed in particolare a coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso. L'accesso a terzi richiede la previa autorizzazione dell'Amministratore di sistema.

4.3.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in tema di sistemi informativi e trattamento dati; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le linee guida e le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

La Fondazione adotta, e i Destinatari sono tenuti a osservare, un documento programmatico di sintesi volto in via principale ad assicurare e disciplinare la regolamentazione del sistema di gestione e di monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali, nell'ambito della quale sono disciplinate le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione

- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- gestione degli out-put di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- sicurezza fisica.

4.3.3. Obblighi e divieti di carattere generale

I Destinatari:

- a) non possono utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Fondazione;
- b) possono accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- c) devono astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati della Fondazione e dei terzi;
- d) devono astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale;
- e) devono conservare i codici identificativi, con divieto di comunicarli a terzi;
- f) non devono, ed è loro tecnicamente precluso, installare di propria iniziativa programmi sui dispositivi della Fondazioni dati ad essi in uso;
- g) non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- h) devono rispettare la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui.

4.3.4. Misure minime di sicurezza

Gli amministratori di sistema ⁽⁷³⁾ devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di *hackeraggio*, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione.

La Fondazione, con il supporto degli amministratori di sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:

⁽⁷³⁾ In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, l'amministratore di sistema viene definito nel Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 come "una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (*Enterprise resource planning*) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali".

- a) accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai *client*;
- b) adozione e gestione delle credenziali di accesso mediante specifiche procedure;
- c) accesso alle applicazioni garantito attraverso strumenti di autorizzazione, anche con autenticazione a due fattori;
- d) aggiornamento periodico dei *server* e dei PC (anche portatili) sulla base delle specifiche necessità;
- e) protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- h) qualsiasi accesso al sistema e uscita dallo stesso da parte dell'amministratore di sistema deve essere tracciato, anche al fine di consentire la rilevazione di un'eventuale alterazione del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di Privacy;
- i) agli amministratori di sistema è fatto divieto di operare al di fuori dei propri compiti senza l'autorizzazione dell'utente interessato;
- j) i dati di rete replicati su personal computer devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- k) protezione dei dispositivi di networking mediante adeguati strumenti di limitazione degli accessi dall'esterno (firewall e proxy);
- l) collocazione dei dispositivi di networking in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- m) protezione dei server, dei PC e di altri eventuali dispositivi elettronici (quali laptop e simili, esclusi telefoni mobili) con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- n) accesso ai server limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- o) protezione dei *server* mediante dispositivi adeguati a prevenire comportamenti anomali.

5. Trattamento dati

5.1. Trattamento dati generale

Per quanto attiene il trattamento dati la Società deve in particolare osservare le seguenti disposizioni:

- a) La Società, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 37 del GDPR), deve nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (o *Data Protection Officer*).
- b) Il trattamento di dati personali può essere effettuato solo nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dagli artt. 6 e 9 del GDPR. In particolare, laddove il trattamento sia effettuato sulla base del consenso, il Titolare del trattamento e/o i soggetti da esso autorizzati devono controllare che il consenso sia prestato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, documentato per iscritto, previa resa all'interessato delle informazioni di cui al GDPR.
- c) L'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale può essere effettuato solo con le seguenti modalità:
 - per l'eventuale uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore occorre il previo consenso dei destinatari ⁽⁷⁴⁾;
 - il previo consenso dei destinatari deve essere acquisito anche per le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo;
 - il destinatario deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente;
 - non devono essere effettuate comunicazioni camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui sopra.
- d) Le comunicazioni e i provvedimenti del Garante Privacy indirizzati alla Società devono essere trasmessi al Titolare del Trattamento dati, o a persona dello stesso designata o al Responsabile della Protezione dei Dati ove nominato, che si occuperà di esaminare quanto prescritto dall'Autorità e di supportare la Società nell'adozione delle opportune misure per agire in conformità a quanto richiesto.

⁽⁷⁴⁾ Il consenso dell'interessato, fatto salvo quanto previsto nel punto b) che precede, può non essere richiesto se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.

- e) Il trattamento dei dati diversi da quelli c.d. “particolari” e dei dati relativi a condanne penali e a reati che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti dal Garante.
- f) È vietata la comunicazione e la diffusione dei dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta dall'autorità giudiziaria, da forze di polizia o da pubbliche autorità in genere per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- g) È vietato, al di fuori dei casi consentiti dalla normativa, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.

5.2. Trattamento di categorie particolari di dati personali

Ove i dati trattati rientrino nella categoria dei dati particolari ⁽⁷⁵⁾, devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

- a) I dati particolari possono essere oggetto di trattamento solo nel rispetto delle condizioni di liceità descritte dall'art. 9 del GDPR e dal Codice Privacy, come novellato dal D.lgs. 101/2018; in sede di trattamento devono essere osservati le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dal Garante. In particolare, con riguardo al trattamento di dati particolari nell'ambito dei rapporti di lavoro, la Società si deve attenere alle misure indicate nell'Autorizzazione generale del Garante Privacy (n. 1/2016 e s.m.i.).

5.3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza è consentito soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

⁽⁷⁵⁾ Il GDPR definisce quali "categorie di dati particolari", «i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona».

6. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica

Le comunicazioni di cui trattasi (in quando concernenti dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica nazionale) devono essere rese dal Presidente della Fondazione, o persona da lui espressamente delegata per iscritto, previa verifica e approvazione da parte del responsabile IT. Nel caso in cui il delegato sia il responsabile IT, le comunicazioni dovranno comunque essere approvate dal Presidente.

Le comunicazioni dovranno in ogni caso essere rese entro i termini prescritti e non è consentita la loro omissione.

7. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. 10/08/2018 n° 101 “armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”

La Fondazione è consapevole che la matrice delle misure del Modello 231 che attengono la prevenzione di condotte/reato che possano verificarsi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, commesse da soggetti interni alla rete, si incrocia con la matrice delle misure del separato e diverso modello per l’attuazione del GDPR e del D.lgs. 10/08/2018 n° 101 (“armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea”) che attengono la protezione della sicurezza dei dati a prescindere dal fatto che la violazione avvenga da soggetti interni o esterni. È infatti da ritenersi pacifico che la commissione di reati informatici possa comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca «la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali», e ciò indifferentemente dal fatto che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie di natura economica, e di risarcimento danni, nei confronti della Fondazione.

Con riferimento a quanto sopra la Fondazione provvede a un coordinamento funzionale tra i due sistemi organizzativi e di prevenzione (231 e GDPR), tenuto conto (i) del catalogo dei reati presupposto informatici, (ii) delle altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell’utilizzo dei sistemi informatici [quali ad es. la frode informatica (art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d’autore (ex art. 25-novies)] e (iii) dell’impatto dell’informatica anche sulla gestione del whistleblowing ex l.179/2017.

In quest’ottica i Titolari del trattamento terranno conto del Modello 231 nella redazione del Registro di trattamento dei dati, ma anche l’ODV dovrà acquisire i registri del trattamento dati e verificare che le due matrici di rischio non siano in contrapposizione l’una con l’altra, dando diverse interpretazioni alla stessa funzione di protezione, coordinandosi in merito con il Responsabile della protezione dei dati (DPO).

8. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni delle Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

In ogni caso i Prestatori di Servizi devono essere vincolati a rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia trattamento dei dati dettata dal Regolamento Europeo entrato in vigore nel maggio 2018



(GDPR) e del relativo Decreto di recepimento in Italia; *(iii)* la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; *(iv)* la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE NONA: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, ritenute di rischio rilevante

1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque ci s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

1.2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando si sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto ⁽⁷⁶⁾, ovvero si compiono in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

1.3. Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio sopra indicati, si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) ⁽⁷⁷⁾

Il reato si configura quando un soggetto - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa provenienza

⁽⁷⁶⁾ L'articolo è stato modificato con il D.lgs. n. 195/2021, che ha eliminato la limitazione a "non colposo" del delitto base.

⁽⁷⁷⁾ L'autoriciclaggio è stato introdotto fra i *Reati Presupposto* dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».

delittuosa ⁽⁷⁸⁾ ⁽⁷⁹⁾.

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale

A titolo di esempio, il reato di autoriciclaggio può essere commesso a seguito di altre attività criminose - quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali - qualora i proventi derivanti da detti reati siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del soggetto che ha commesso o concorso a commettere i suddetti reati.

1.5. Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio

La provenienza da delitto non colposo delle utilità entrate nella disponibilità dell'autore.

1.6. Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio

Riciclaggio: al di fuori dei casi di concorso nel "reato fonte"

Autoriciclaggio: nel caso di commissione o concorso nella commissione del "reato fonte"

1.7. Condotta tipica

La condotta tipica dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio si configura come segue:

- si "sostituisce" (si ricevono denaro "sporco" o beni provenienti da delitto e si restituiscono utilità lecite)
- si "trasferisce" (passaggio del bene nella sfera di terzi, attraverso intestazioni fittizie o strumenti giuridici diversi)
- si "compiono [...] altre operazioni"
- con modalità idonee a ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa, vale a dire *con attitudine ostativa alla tracciabilità della provenienza illecita*.

⁽⁷⁸⁾ Il reato è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

⁽⁷⁹⁾ Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

2. Processi Sensibili

I Processi Sensibili individuati nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita sono riconducibili a molti dei processi rilevati per la gestione delle risorse finanziarie (Sezione Prima Par. 5.1) e per il ricevimento di erogazioni, contributi e finanziamenti (Sezione Seconda), e sono riassumibili come segue.

- a) Acquisizione e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, concessi da soggetti pubblici e da privati
 - b) spese per investimenti;
 - c) rapporti con la clientela;
- e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio,
- d) adempimenti fiscali/tributari;
 - e) contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possano derivare reati tali da generare la costituzione di fondi neri.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

3.3. Osservanza della normativa specifica

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa speciale in materia di antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007), ove applicabile, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche.

3.4. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali della Fondazione, in via diretta, sia alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali. I consulenti dovranno essere vincolati a rispettare il Modello e il Codice Etico e qualora, nel caso di enti, abbiano adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico, i medesimi dovranno contenere una regolamentazione della prevenzione dei reati di cui trattasi.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o si pongano in contrasto con la normativa e/o il Modello.

4. Procedure specifiche

4.1. Procedure

Gli investimenti di straordinaria amministrazione sono oggetto di decisioni riservate al Consiglio di Amministrazione.

Va osservato il Codice Etico.

Vanno rispettati i principi contabili e la normativa civilistica-fiscale in materia di corretta tenuta della contabilità.

Vanno applicate:

- a) le procedure di controllo nell'ambito della prevenzione dei reati societari, di cui appresso (Sezione Undicesima),
- b) le procedure di cassa e tesoreria.

5. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni della Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE DECIMA: Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di prodotti editoriali e di sostanze alimentari

1. Le fattispecie dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e commercio richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

1.1. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie di reato punisce chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati ⁽⁸⁰⁾.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

1.2. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato consiste nella condotta di chi, fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ⁽⁸¹⁾.

2. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

3. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

4. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

⁽⁸⁰⁾ Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

⁽⁸¹⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

5. Regole da osservare

5.1. Utilizzo di segni distintivi

La creazione, realizzazione e commercializzazione, tramite terzi, di prodotti e servizi contenenti marchi diversi da quelli della Fondazione sono stabilite nell'ambito di progetti editoriali e di merchandising. L'utilizzo dei marchi è regolato dagli accordi contrattuali con i titolari dei diritti di marchio.

La Fondazione provvede attraverso la funzione competente alla verifica interna della titolarità dei diritti di privativa prima di rilasciare l'approvazione del progetto. La medesima verifica viene svolta in caso di acquisto di prodotti dall'estero.

5.2. Vendita di prodotti editoriali

Si rimanda alla Sezione Terza (Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione) per quanto riguardagli aspetti di diritto amministrativo relativi alla vendita

Si rimanda altresì al contenuto della Sezione Quarta relativa ai reati di violazione del diritto d'autore e al contenuto della Sezione Ottava relativa ai Reati Informatici.

La Fondazione è tenuta al rispetto di tutte le normative in materia di vendite on-line e all'osservanza delle disposizioni in materia dell'Autorità Garante del trattamento dati, che devono essere monitorate dalla funzione preposta alle vendite di concerto con la funzione IT.

5.3. Vendita di prodotti alimentari

La vendita di prodotti alimentari è effettuata esclusivamente nel bar del Teatro.

Il bar è concesso in gestione a un imprenditore terzo, che ha su di sé, contrattualmente e di fatto, la responsabilità esclusiva della somministrazione di alimenti.

La Fondazione procede a controlli a campione di tale gestione.

6. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni della Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

7. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE UNDICESIMA: Reati Societari – Corruzione fra privati (art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati societari, ritenute di rischio rilevante

Si riporta qui di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto societari ritenuti di rischio rilevante.

1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura qualora *«Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (n.d.r.: concernente le Fondazione quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, ..., al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore»*.

È prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* ⁽⁸²⁾.

1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle Fondazione di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.

⁽⁸²⁾ La citata legge n.69/2015 ha anche introdotto nel codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter, che recitano rispettivamente

«Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Fondazione e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano Fondazione che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n.d.r. si tratta dei piccoli imprenditori). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Fondazione, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

«Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla Fondazione, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

Si tratta di reato proprio degli amministratori.

1.3. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- a) la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Fondazione per conto di terzi;
- b) la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

2. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia della corruzione fra privati, ritenute di rischio rilevante

2.1. Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ⁽⁸³⁾

La condotta criminosa prevista dall'art. 2635, 3° comma, c.c. consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti

- ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di Fondazione o enti privati,
- a coloro che nell'ambito organizzativo della Fondazione o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo ⁽⁸⁴⁾,
- a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma,

per far compiere o per far omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

⁽⁸³⁾ L'attuale formulazione dell'art. 2635 c.c. è frutto di due successive modifiche legislative: la prima disposta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (art. 1, comma 76) e la seconda dal D.lgs. 15 .3. 2017 n. 38.

⁽⁸⁴⁾ Estensione operata con il D.lgs. n.38/2017 sopra citato.

Si tratta di “corruzione attiva” ⁽⁸⁵⁾ ⁽⁸⁶⁾.

La corruzione è punita anche se perpetrata per interposta persona.

Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

Il reato è procedibile d’ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

La violazione degli obblighi inerenti all’ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali, quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l’astenersi dall’agire in conflitto di interessi.

2.2. Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato si configura quando l’offerta o la promessa corruttiva di cui sopra non siano accettate ⁽⁸⁷⁾.

Il reato è procedibile d’ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

3. Altri Reati Presupposto societari (non configurabili)

La Fondazione, stante la propria natura giuridica, ritiene non configurabili nella propria attività rischi di commissione dei seguenti altri Reati Presupposto societari:

- a) Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 cod. civ.)
- b) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 cod. civ.)
- c) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 cod. civ.)

⁽⁸⁵⁾ La norma punitiva ha in realtà una portata più ampia: l’art. 2635, 1° comma, c.c. prevede infatti che costituisca reato anche il sollecitare o il ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o l’accettarne la promessa (corruzione “passiva”). Questa disposizione peraltro non si ripercuote sul D.lgs. n. 231/2001 posto che la responsabilità della Fondazione viene affermata solo “*nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile*”, vale a dire nella corruzione attiva (offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti). Ferma restando comunque la responsabilità personale della persona fisica, con applicazione in taluni casi anche della sanzione accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

⁽⁸⁶⁾ Alla Fondazione (*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del codice civile*), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

Per le persone fisiche il reato è sanzionato con la pena della reclusione da uno a tre anni. Per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza altrui la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se si tratta di Fondazione con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

⁽⁸⁷⁾ Si applica alla Fondazione la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.

- d) Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 cod. civ.)
- e) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 cod. civ.)
- f) Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 cod. civ.)
- g) Aggiotaggio (Art. 2637 cod. civ.)
- h) Reati riferibili soltanto a società quotate, quali: (i) art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), (ii) art. 173-bis del TUF (Falso in prospetto) e (iii) art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interesse).

4. Aree Sensibili

Le Aree Sensibili individuate si riferiscono principalmente a:

- a) predisposizione delle comunicazioni sociali relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione (bilancio d'esercizio - comprensivo di relazione sulla gestione degli amministratori, della nota integrativa e del rendiconto finanziario -, relazioni periodiche, ecc.);
- b) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con i revisori in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
- c) tenuta della contabilità (registrazioni contabili; inserimento dati a sistema), intendendosi comprese nella stessa la fatturazione attiva e gestione degli incassi nonché la gestione del ciclo passivo e degli acquisti ed approvvigionamenti;
- d) adempimenti fiscali/tributari;
- e) predisposizione di documenti e comunicati verso soci e pubblico riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- f) predisposizione delle comunicazioni agli enti di controllo e gestione dei rapporti con gli stessi.

5. Aree Sensibili relative alla Corruzione fra Privati

Con riferimento al Reato Presupposto di corruzione tra privati il rischio può configurarsi nei seguenti processi:

- a) domande di contributi a privati
- b) erogazione di servizi / vendita di beni a privati
- c) rapporti con i fornitori
- d) rapporti con gli appaltatori e i prestatori d'opera e di servizi in genere.
- e) rapporti con business partner a vario titolo (ad es. esempio per coproduzioni);
- f) rapporti con concorrenti (ad es. concorrenti ad una gara).

6. Principi generali di comportamento

6.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

6.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

6.3. Destinatari

Le disposizioni di questa Sezione si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle Aree Sensibili rispetto ai reati societari sopra illustrati.

6.4. Gestione organi sociali e operazioni societarie

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali della Fondazione (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono rispettare:

- a) in generale, la normativa applicabile;
- b) gli adempimenti relativi al funzionamento degli organi della Fondazione (Consiglio di Amministrazione e Assemblea dei Fondatori)
- c) la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- d) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile (principi contabili), finanziario, di reporting della Fondazione;
- e) il Codice Etico;
- f) le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti;
- g) i regolamenti e i provvedimenti delle Autorità di controllo, con particolare riferimento, ma non solo, al regolamento interno del Comune di Parma (socio unico e controllante).

6.5. Obblighi e divieti dei soggetti coinvolti

6.5.1. Obblighi per i Destinatari

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;

- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni che si rendessero necessarie nei confronti del Comune di Parma e delle autorità di vigilanza in generale, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

6.5.2. Divieti per i Destinatari

Nella predisposizione delle comunicazioni sociali è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione non verificati con le strutture amministrative o lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà;
- b) omettere o alterare dati ed informazioni imposti dalla legge ed esporre fatti non rispondenti al vero;
- c) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull'evoluzione della sua attività;
- d) restituire il patrimonio sociale conferito;
- e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di controllo;
- f) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- g) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

7. Procedure

7.1. Devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:

- a) procedure che regolamentano la formazione del bilancio in modo da
 - (i) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
 - (ii) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
 - (iii) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
 - (iv) prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;
 - (v) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.
- b) procedure di applicazione dei principi contabili;
- c) procedure che regolamentano il flusso dei dati contabili;
- d) sistema dei poteri e osservanza delle procure rilasciate;
- e) procedure di reporting atte a prevenire il rischio di commissione di reati societari.

7.2. Formazione

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui alla presente Sezione è prevista la predisposizione di un programma di formazione di base, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico, patrimoniale e finanziario.

8. Corruzione fra privati

8.1. Con particolare riferimento ai Reati Presupposto di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione è prevista una procedura autorizzativa su tre livelli e devono essere osservati:

- a) il Regolamento acquisti,
- b) le procedure sulla trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013,
- c) il codice Etico.

Vanno altresì osservati i seguenti comportamenti:

- d) utilizzazione nella maggior misura possibile di contratti standard con appaltatori e prestatori di servizi o d'opera;
- e) osservanza di linee guida per l'affidamento di appalti;
- f) selezione dei contraenti.

8.2. È fatto divieto ai Destinatari di offrire, promettere o fare avere denaro o altre utilità a terzi per ottenere benefici in favore della Fondazione. Allo stesso modo è fatto divieto di promettere, offrire, corrispondere a terzi o a loro familiari (anche in quei Paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) omaggi e regali in qualsiasi forma (e pertanto anche in forma di ospitalità) al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dal Codice Etico (vale a dire ogni forma di regalo non di modico valore, o eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti debbono, in qualsiasi circostanza: *(i)* essere effettuati in relazione ad effettive finalità di business, *(ii)* risultare ragionevoli e in buona fede, *(iii)* essere registrati in apposita documentazione onde consentire le verifiche da parte dell'ODV; in nessun caso possono consistere in un somme di denaro.

La medesima disciplina si applica alle spese di rappresentanza.

8.3. I Destinatari sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse dei confronti dei contraenti della Fondazione. Qualunque criticità che dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con i contraenti deve essere comunicata, per iscritto, anche all'ODV.

8.4. Eventuali sponsorizzazioni attive o passive possono essere concesse soltanto previa individuazione del soggetto di controllo dello sponsorizzato o dello sponsor, nonché verifica dell'assenza di conflitto di interessi e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

9. Rapporti con il Collegio Sindacale o con la società di revisione in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Nei rapporti tra la Fondazione e il Collegio Sindacale e la società di revisione sono adottate le seguenti misure:

- a) rispetto delle procedure che regolamentano la fase di selezione delle proposte di incarico alla società di revisione contabile;
- b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
- c) devono essere tenuti incontri periodici fra gli organi di controllo interno (Collegio Sindacale, Revisori, ODV, RSPP, DPO/Responsabile del trattamento dati) e responsabile amministrativo

10. Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza ai soci o al pubblico

10.1. Verifica preventiva

I dati amministrativi divulgati all'esterno (ad autorità di controllo, ai soci, al pubblico) devono essere preventivamente verificati con il Direttore Amministrazione e Finanza.

10.2. Rapporti con le Autorità di Vigilanza

Le attività della Fondazione, ove soggette alla vigilanza di Pubbliche Autorità in base alle specifiche normative applicabili, devono essere svolte da funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità con riferimento:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- b) adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'ODV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.



11. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Si rimanda alle disposizioni delle Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

12. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE DODICESIMA: Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205” (art. 25-*quinquiesdecies*)

1. Premessa

Questa Sezione Decima della Parte Speciale si riferisce ai comportamenti dei Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari: si tratta di taluni reati, appresso singolarmente considerati in dettaglio, che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia ⁽⁸⁸⁾.

I reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-*quinquiesdecies* (Reati tributari), che attribuisce all'ente/Fondazione una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/Fondazione stesso, di alcuni (ma non tutti) reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205” ⁽⁸⁹⁾.

2. Definizioni

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge di cui appresso va premesso che, ai fini della normativa tributaria di cui al citato D.lgs. n.74/2000), si applicano le seguenti definizioni di carattere generale applicabili a tutti i Reati Presupposto tributari:

- a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (i) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (iii) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "elementi attivi o passivi" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di Fondazione, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

⁽⁸⁸⁾ Si ricorda che sono definiti “Reati Presupposto” i soli reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/Ente.

⁽⁸⁹⁾ L'art. 25-*quinquiesdecies* è stato inserito nel Decreto 231 in sede di conversione (con legge 19 dicembre 2019, n. 157), con modificazioni, del Decreto legge 26.10.2019, n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili».

- d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di Fondazione, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla Fondazione, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;
- h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

3. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-*quinquiesdecies*)

3.1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-*bis*, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁹⁰⁾.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili

⁽⁹⁰⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-*bis* del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3.2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. ⁽⁹¹⁾

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

3.3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ⁽⁹²⁾.

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per

⁽⁹¹⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

⁽⁹²⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

3.4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, *(i)* al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero *(ii)* di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari ⁽⁹³⁾.

3.5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza:

- a) allorché un soggetto - *(i)* al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero *(ii)* di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila - aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ⁽⁹⁴⁾.
- b) allorché un soggetto - al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori - indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale *(i)* elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o *(ii)* elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni ⁽⁹⁵⁾.

3.6. Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti “dichiarazioni”

Ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 consistente nel fatto che il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

⁽⁹³⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

⁽⁹⁴⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽⁹⁵⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

3.7. Reati Presupposto tributari relativamente ai quali la Fondazione ritiene il rischio non ravvisabile

Si tratta dei seguenti reati concernenti l'IVA, che si realizzano se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro: (i) Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), (ii) Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000), (iii) Compensazione indebita (art. 10-*quater* D.lgs. 74/2000) ⁽⁹⁶⁾

3.8. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-*quinquiesdecies* si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

4. Processi Sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente alla contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente alla contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) pagamento di imposte.

5. Regole di comportamento

5.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

5.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

5.3. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

5.4. Obblighi e divieti di carattere generale

- a) I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della

⁽⁹⁶⁾ In reati di cui trattasi sono stati introdotti nel catalogo dei reati 231/2001 con D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

Fondazione né nell'interesse o vantaggio di terzi.

- b) I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
- (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Fondazione;
 - (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
- c) I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- d) I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi.
- e) I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- f) I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- g) I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

5.5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Chief

Financial Officer.

6. Procedure

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

Le imposte vengono definite con la consulenza di fiscalisti esterni.

La Fondazione applica la segregazione di funzioni fra chi effettua i calcoli delle principali imposte da versare, chi ne verifica la loro correttezza e chi sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere

7. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

8. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Fondazione, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al par. 4.5. che precede.

Si rimanda alle disposizioni della Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE TREDICESIMA: Reati concernenti l'impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.lgs. n. 231/2001) - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinquies* D.lgs. n. 231/2001)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante.

Si riporta di seguito una breve descrizione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

1.1. Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-*bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo -, revocato o annullato.

Ai fini della punibilità dell'ente occorre la sussistenza di una delle aggravanti di cui appresso, che comportano un aumento di pena: (i) che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) che i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; (iii) che i lavoratori occupati siano sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale). Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

1.2. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque:

- a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

- (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. ⁽⁹⁷⁾

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Processi Sensibili

I Processi Sensibili individuati sulla base della valutazione dei rischi si riferiscono principalmente all'impiego di artisti extracomunitari nonché al ricorso di manodopera attraverso agenzie di lavoro somministrato o all'utilizzo di società cooperative (es. pulizia e facchinaggio), nonché all'impiego di manodopera da parte degli appaltatori.

I soggetti intervistati ritengono che il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Fondazione sia nella sostanza impossibile.

3. Principi generali di comportamento

3.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

3.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

3.3. Controlli preventivi

La Fondazione svolge un controllo preventivo dei titoli di ingresso nel paese italiano e assume nei confronti delle controparti le opportune garanzie contrattuali.

I Destinatari dovranno osservare la normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

⁽⁹⁷⁾ È prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

4. Condizioni per l'impiego

- 4.1.** Si precisa che *impiego* va inteso come effettività della prestazione lavorativa, e quindi utilizzo in concreto delle prestazioni (e non assunzione).

L'impiego di manodopera, sia assunta direttamente da parte della Fondazione, sia attraverso il ricorso ad agenzie interinali o a Fondazione cooperative, ove si tratti di cittadini di paesi terzi, deve riguardare lavoratori muniti del permesso di soggiorno, ovvero del cui permesso di soggiorno sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo; ovvero il cui permesso di soggiorno non sia stato revocato o annullato.

Le medesime regole valgono per il personale degli appaltatori che opera presso unità della Fondazione.

- 4.2.** Per le assunzioni dirette la Fondazione si attiene alle disposizioni legislative vigenti nonché alle previsioni del Contratto di categoria, che prevede:
- il ricorso a concorso pubblico per quanto riguarda le assunzioni a tempo indeterminato di figure artistiche;
 - il ricorso a selezioni / chiamata diretta per le assunzioni a termine di personale artistico, tecnico e amministrativo.

5. Ricorso a servizi di terzi (prestazione di servizi)

Per quanto attiene ai contratti con agenzie di somministrazione di lavoro e con cooperative, così come per i contratti con gli appaltatori, si rimanda alle disposizioni delle Sezione Diciassettesima di questa Parte Speciale.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE QUATTORDICESIMA: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs. n. 231/2001)

1. La fattispecie di *reato-presupposto* di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001)

Si riporta di seguito una breve descrizione del Reato Presupposto di cui trattasi.

1.1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)

Il reato si configura quando, con uso di violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induce un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questo ha la facoltà di non rispondere.

2. Regole di comportamento

2.1. Aree Sensibili

2.1.1. Selezione dei professionisti

La Fondazione, nelle valutazioni del contenzioso nei confronti di soggetti terzi, assume le proprie determinazioni in modo motivato e nell'esclusivo interesse del Teatro. La scelta dei consulenti legali esterni viene effettuata in base a criteri di competenza, merito e fiducia, nel rispetto di criteri di trasparenza ed economicità.

2.1.2. Principi Generali

In linea generale, i destinatari del Modello devono attenersi al principio di non interferire con il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia, astenendosi dal fare, o far fare, pressioni su testimoni; ove a conoscenza di intendimenti di terzi in tal senso, devono attivarsi per cercare di dissuadere da tali comportamenti.

Il principio sopra specificato si applica ai componenti degli organi sociali e a tutti i dipendenti della Fondazione.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.

La Fondazione promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

2.1.3. Obblighi

Ai Destinatari che abbiano rapporti con l'autorità giudiziaria è richiesto di:

- a) evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- b) mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

2.1.4. Divieti

I Destinatari che abbiano rapporti con l'autorità giudiziaria devono astenersi dal ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi deve testimoniare o rendere dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria. con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole per la Fondazione o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

3. **Procedure specifiche**

Le controversie davanti all'Autorità Giudiziaria devono essere tracciabili e deve essere individuata la responsabilità della relativa gestione.

4. **I controlli dell'Organismo di Vigilanza**

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE QUINDICESIMA: Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies); Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices)

1. Le fattispecie di Reati Presupposto concernenti i delitti contro il patrimonio culturale ritenuti di rischio rilevante

1.1. Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

La fattispecie costituente reato consiste nella condotta di chi si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini ⁽⁹⁸⁾.

1.2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

La fattispecie costituente reato consiste nella condotta di chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso ⁽⁹⁹⁾.

1.3. Altri reati

La Fondazione ritiene non applicabile il rischio per quanto riguarda gli altri Reati Presupposto contemplati nell'art. 25-septiesdecies del Decreto 231 quali: (i) Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.), (ii) Impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518-quinquies c.p.), (iii) Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.), (iv) Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.), (v) Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.), (vi) Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.), (vii) Istruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.), (viii) Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

2. Le fattispecie di Reati Presupposto concernenti il Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

2.1. Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

La fattispecie costituente reato consiste nella condotta di chi, fuori dei casi di ricettazione, detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita ⁽¹⁰⁰⁾.

⁽⁹⁸⁾ Il reato è punito con la pena della reclusione da due a sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500.

⁽⁹⁹⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

⁽¹⁰⁰⁾ Il reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

2.2. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

La fattispecie costituente reato consiste nella condotta di chi, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura ⁽¹⁰¹⁾

3. Aree sensibili

Le Aree Sensibili riguardano la presenza in locali detenuti dalla Fondazione di mobili d'epoca di proprietà del Comune di Parma.

Possono altresì riguardare la presenza nel Teatro di opere d'arte durante spettacoli.

La Fondazione non detiene elementi museali (strumenti o altre opere di valore).

4. Comportamenti

4.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della premessa.

4.2. Mitigazione del rischio

I beni di cui trattasi, di cui la Fondazione è custode, sono oggetto di un inventario fisico e di un sistema di video sorveglianza.

5. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 4) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

⁽¹⁰¹⁾ Il reato è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

SEZIONE SEDICESIMA: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies1)

1. Le fattispecie di reato concernenti l'utilizzo mezzi di pagamento diversi dai contanti

1.1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (493-ter c.p.)

La fattispecie costituente reato consiste nella condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾

1.2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

La fattispecie costituente reato consiste nella condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo ⁽¹⁰⁴⁾. In caso di condanna è ordinata la confisca.

1.3. Frode informatica (art. 640-ter), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

Si riporta in nota la definizione di frode informatica ⁽¹⁰⁵⁾.

⁽¹⁰²⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

⁽¹⁰³⁾ In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

⁽¹⁰⁴⁾ Il reato è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

⁽¹⁰⁵⁾ La condotta consiste nel fatto di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.



2. Regole di comportamento

2.1. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

2.2. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima di questa Parte Speciale.

3. Utilizzo di carte di credito

La Fondazione può concedere in uso a dipendenti carte di credito per utilizzo aziendale, soltanto previo accordo scritto con gli istituti bancari emittenti. Il rilascio e l'utilizzo sono regolati da specifiche procedure.

La Fondazione può altresì rilasciare ai dipendenti carte prepagate, strettamente personali, utilizzabili soltanto per acquisti pre-autorizzati dalla Fondazione, previa verifica della disponibilità di budget. L'utilizzo è disciplinato da apposita procedura che viene preventivamente accettata dall'utilizzatore. La carta ha sostanzialmente la funzione di un anticipo di cassa per un acquisto predeterminato. La procedura prevede la rendicontazione e specifici controlli.

La Fondazione rilascia altresì buoni pasto ai dipendenti secondo uno specifico regolamento.

La Fondazione ritiene che i processi descritti non rientrino in realtà nell'ambito dei reati descritti, ma nondimeno ritiene opportuno rappresentare la necessità di osservare le procedure descritte anche in funzione di una corretta gestione delle risorse finanziarie.

4. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 5) e della Sezione Diciottesima di questa Parte Speciale.

SEZIONE DICIASSETTESIMA: Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi

1. Selezione dei prestatori di servizi, degli appaltatori e dei consulenti e dei partner in generale

I Fornitori di beni e servizi, gli appaltatori, i consulenti e i partner commerciali in generale (cumulativamente i “**Prestatori**”), quale che sia la materia alla quale si riferisce la prestazione devono essere selezionati: (i) sulla base di una valutazione tecnico-professionale anche operativa e non soltanto documentale, (ii) nel rispetto del Codice Etico e delle procedure relative alle Aree Sensibili, (iii) con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi, (iv) privilegiando, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta, l'affidabilità e la capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte.

Nel caso di incarichi a società gli stessi devono essere coerenti con l'oggetto sociale della società stessa.

La valutazione positiva iniziale dovrà essere confermata periodicamente.

Le operazioni con i Prestatori dovranno essere precedute da una verifica interna di opportunità e di coerenza con i programmi e i budget, nonché dall'analisi di eventuali diritti di terzi.

2. Principi di gestione

Si applicano i principi di gestione di cui al paragrafo 3 della Premessa di questa Parte Speciale.

3. Gestione delle risorse finanziarie

Si applicano i principi di gestione delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 4.2 della Sezione Prima.

4. Clausola di conformità (disposizioni da inserire nei contratti)

4.1. I contratti tra la Fondazione e gli appaltatori, i Prestatori di Servizi (anche in forma di società) e i consulenti devono essere definiti per iscritto.

4.2. In detti contratti (o in collegata documentazione separata), oltre a quanto indicato al par. 5. che segue, deve essere contenuta apposita dichiarazione dei Prestatori con i seguenti contenuti:

- a) che il Prestatore è a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Fondazione, e che si impegna a rispettare detta normativa e a farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- b) che nei confronti del Prestatore non sia stata pronunciata condanna definitiva (e non

si sia fatto ricorso al patteggiamento) per uno dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001 di qualsiasi natura (anche se non trattati nel Modello);

- c) che il Prestatore non è al momento imputato o indagato in procedimenti penali relativi a reati presupposto né è soggetto a provvedimenti o misure o segnalazioni antimafia o a disposizioni restrittive di pubblica sicurezza.

Nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.

- d) che il Prestatore (nel caso di impresa in forma associativa) non si trova in procedura fallimentare o in altra delle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza né è stata da chiunque presentata istanza per l'assoggettamento a una di tali procedure;
- e) che il Prestatore non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
- f) che il Prestatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, indicate dall'art 80 comma 4 del D.lgs. 50 /2016.
- g) che il Prestatore non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- h) che il Prestatore si impegna ad osservare le prescrizioni di questa Parte Speciale e in ogni caso ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con il Modello e il Codice Etico.

4.3. Nel caso di impresa in forma associativa o societaria, le dichiarazioni di cui al paragrafo che precede devono essere rese, oltre che per quanto riguarda il Prestatore, anche nei confronti dei legali rappresentanti della società o dell'impresa in forma associativa, dei loro coniugi e parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo grado, dei soci e dei rispettivi legali rappresentanti nonché delle persone che si occuperanno dell'esecuzione del contratto (i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Società).

4.4. Il contratto dovrà prevedere che, nel caso in cui sopraggiungesse una circostanza che rendesse inveritiere una qualsiasi o più delle dichiarazioni rese dal Prestatore, la Società avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1546 cod. civ., e comunque di recedere con effetto immediato, senza essere tenuta in alcun caso ad alcun risarcimento danni o indennizzo.

4.5. Infine, il contratto dovrà altresì regolare le conseguenze (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali) dell'eventuale inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi assunti, o della violazione delle normative di cui al D.lgs. 231/2001.

4.6. Per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

5. Impegni contrattuali

Il contratto - oltre a quanto eventualmente specificato nelle singole sezioni - dovrà prevedere i seguenti impegni del Prestatore

- a) impegno del Prestatore a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, le normative e le disposizioni regolamentari applicabili alla materia dell'appalto o della prestazione richiesta (quali ad esempio salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell'ambiente, fiscale, ecc.);
- b) impegno del Prestatore a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello 231 per quanto attinente alla materia dell'appalto o alla prestazione richiesta, nonché il Codice Etico;
- c) l'impegno del Prestatore a rispettare altre eventuali regolamentazioni interne della Fondazione;
- d) impegno del Prestatore a osservare i principi di comportamento stabiliti in questa Parte Speciale;
- e) impegno del Prestatore ad adeguare il servizio a eventuali richieste della Fondazione fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto il cui rischio sia ravvisabile nella materia oggetto dell'appalto o della prestazione;
- f) impegno del Prestatore a rispettare le eventuali disposizioni in materia delle autorità preposte.

6. Rapporti con partner nella commercializzazione

Le disposizioni di cui ai paragrafi che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti con i partner commerciali, e in particolare agli accordi di coproduzione e sponsorizzazione.

6.1. Coproduzioni

Le coproduzioni richiedono una selezione dei partner in conformità al Codice Etico e alle norme in materia di prevenzione della corruzione nonché preventive verifiche, da parte delle funzioni interne competenti, della fattibilità in relazione ai programmi e al budget della Fondazione. Il contratto deve anche prevedere la definizione dei diritti e degli oneri in capo rispettivamente alla Fondazione e al partner.

La Fondazione è tenuta a seguire e controllare l'iter di realizzazione della coproduzione.

Si richiamano in particolare le disposizioni delle Sezioni Quarta (Acquisizione di prestazioni artistiche) e Quinta (diritti d'autore)



6.2. Sponsorizzazioni con soggetti privati

Eventuali sponsorizzazioni attive o passive con soggetti privati possono essere concesse soltanto previa individuazione del soggetto di controllo dello sponsor o dello sponsorizzato, nonché verifica dell'assenza di conflitto di interessi e autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Si richiamano in particolare le disposizioni della Sezione Undicesima (Corruzione fra privati).

7. Segnalazione di criticità

Qualunque criticità o conflitto di interesse o situazione di irregolarità o anomalia che dovessero sorgere nell'ambito dell'esecuzione dei contratti devono essere comunicati, per iscritto, da parte di coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi ai contratti stessi, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV.

8. Non esaustività

Le indicazioni di cui sopra non sono esaustive e vanno integrate di volta in volta secondo le esigenze della Società.

9. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Si richiamano i contenuti della Parte Generale relativi all'Organismo di Vigilanza (Paragrafo 4) e della Sezione Diciottesima.



SEZIONE DICIOTTESIMA: I controlli dell'Organismo di Vigilanza

1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Si richiama integralmente quanto esposto nel paragrafo 5 della Parte Generale.

La Fondazione fornirà all'ODV, oltre ai flussi di comunicazione previsti nella Parte Generale, le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

La Fondazione segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo e secondo livello.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli/Procedure di cui alla Parti Speciali Prima e Seconda, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Fondazione le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE SECONDA

- **Misure integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Fondazione Teatro Regio di Parma ai sensi della Legge Anticorruzione (art. 1, comma 2-bis) e del D.lgs. n. 231/200**

1. Premessa

1.1. Misure integrative del Modello 231

Il comma 2-*bis* dell'art. 1 legge n. 190/2012 prevede che gli enti in controllo pubblico, quali destinatari anch'essi delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (“PNA”) ⁽¹⁰⁶⁾ (sia pure in un'accezione differente e più riduttiva rispetto alle pubbliche amministrazioni), debbano adottare, in materia di anticorruzione, “*misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*” ⁽¹⁰⁷⁾.

Va tenuta presente la differenza che, mentre il D.lgs. n. 231/2001 fa riferimento ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5), la legge n. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno dell'ente.

L'integrazione del “modello 231” deve consistere nella previsione di misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012.

1.2. Norme regolatrici

1.2.1. Leggi di sistema

L'attività della Fondazione è regolata da leggi di sistema specifiche, le principali delle quali sono:

- a) la legge 6 novembre 2012, n. 190 (“**Legge Anticorruzione**”),
- b) il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“**Decreto Trasparenza**”)
- c) il D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (“**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**”).

1.2.2. Disposizioni amministrative

La Fondazione è tenuta all'osservanza delle disposizioni e determinazioni dell'ANAC, in merito alle quali è tenuta a mantenersi informata.

La Fondazione è altresì tenuta all'osservanza del Protocollo del Comune di Parma concernente la Vigilanza sulle società/enti partecipati. Quest'ultimo, *inter alia*, prevede:

- d) obblighi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione (art. 23 e 24)
- e) obblighi di trasparenza e di pubblicità negli organismi (art. 25 e 26)
- f) obbligo dell'Ente di dotarsi di regolamenti in determinate materie ⁽¹⁰⁸⁾

⁽¹⁰⁶⁾ Di cui alla legge 06 novembre 2012, n. 190

⁽¹⁰⁷⁾ La norma prevede che «Il Piano Nazionale Anticorruzione ... costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ... e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231».

⁽¹⁰⁸⁾ I regolamenti riguardano in particolare: (i) acquisizione di risorse umane e affidamento di incarichi professionali; (ii) definizione ed individuazione della struttura organizzativa degli uffici, sistema di valutazione delle prestazioni individuali ai



- g) un codice di comportamento dei rappresentanti del comune di Parma nominati o designati in società, enti o istituzioni
- h) attività di controllo del Comune di Parma.
- i) adempimenti richiesti dalla normativa e dal regolamento comunale in capo a tutti gli enti soggetti al controllo analogo del Comune di Parma ⁽¹⁰⁹⁾.

2. Definizioni

Si richiamano espressamente le definizioni riportate nel Modello 231 adottato dalla Fondazione.

3. Corruzione

3.1. Definizione di corruzione

La corruzione può essere definita in senso lato come “abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato nel corso dell'attività amministrativa al fine di ottenere vantaggi privati” (Definizione di Transparency International).

3.2. Norme penali

Le norme di diritto positivo che prevedono i reati rientranti nella materia della corruzione sono specificate e illustrate nella Parte Speciale Seconda - Sezione Terza del Modello 231 adottato dalla Fondazione alla quale si formula espresso rinvio.

In questa sede ci si limita a riportare qui appresso le rubriche di detti reati, che costituiscono Reati Presupposto agli effetti di cui al Decreto 231:

- a) Concussione (art. 317 c.p.)
- b) Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (artt. 318 c.p.)
- c) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.)
- d) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
- e) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- f) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- g) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- h) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

fini della retribuzione accessoria o eventuali sistemi incentivanti; (iii) esecuzione dei lavori in economia, acquisizione di forniture di beni e appalti di servizi. I regolamenti devono essere sottoposti al vaglio preventivo della struttura comunale competente per materia.

⁽¹⁰⁹⁾ Si tratta di: (i) Report Semestrale (art. 5); (ii) Relazione attuazione obblighi PTPCT o Mod. 231; (iii) Definizione obiettivi strategici e operativi con redazione di un documento unico di programmazione (DUP) con obiettivi *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-based* (art. 4); (iv) Deposito del budget/piano industriale su base annuale e triennale (art. 4).

- i) Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

3.3. Comportamenti tipici delle fattispecie di corruzione

3.3.1. Soggetti destinatari potenziali di corruzione

- a) pubblico ufficiale, la cui figura è determinata dall'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, regolamentata da norme di diritto pubblico (essendo irrilevante l'esistenza o meno di un rapporto di dipendenza), con l'attribuzione dei poteri tipici della potestà amministrativa di formare e manifestare la volontà della P.A. ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi (art. 357 c.p.)
- b) incaricato di pubblico servizio, laddove per pubblico servizio, secondo la giurisprudenza, deve considerarsi ogni attività diretta oggettivamente al conseguimento di finalità pubbliche (art. 358 c.p.)

Il pubblico ufficiale è dotato di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi, mentre l'incaricato di pubblico servizio difetta di tali poteri, nonostante la sua attività sia comunque riferibile alla sfera pubblica ⁽¹¹⁰⁾.

La giurisprudenza riconosce la qualifica di incaricato di pubblico servizio anche al dipendente di una società privata che eserciti un servizio pubblico, a condizione, ovviamente, che il soggetto abbia svolto in concreto un'attività che in tale servizio pubblico rientri ⁽¹¹¹⁾.

3.3.2. Correlazione fra i soggetti coinvolti

I fatti corruttivi si manifestano in condotte di *correlazione*, consistenti in:

- a) dare o ricevere o farsi dare denaro o altra utilità (trasferimento attuale)
- b) promettere o accettare la promessa di denaro o altra utilità
- c) farsi promettere denaro o altra utilità (trasferimento potenziale)

⁽¹¹⁰⁾ Le qualifiche pubblicistiche vanno intese in una concezione oggettiva: l'accento va posto non sull'esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con altro ente pubblico, ma piuttosto sui caratteri qualificanti l'attività svolta in concreto dai soggetti, che deve potersi definire, a seconda dei casi, come pubblica funzione o come pubblico servizio. Le qualifiche soggettive si acquistano "non per ciò che si è, ma per ciò che si fa". Anche l'ingerenza di mero fatto nell'esercizio dell'atto di ufficio - ad esempio una gara - può portare a configurare la responsabilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, al di là delle competenze specifiche.

⁽¹¹¹⁾ Secondo la giurisprudenza, deve considerarsi pubblico servizio (ai sensi dell'art. 358 c.p.) ogni attività oggettivamente diretta al conseguimento di finalità pubbliche. Esempi ovviamente non esaustivi: (i) dipendenti di una società concessionaria di opere pubbliche o di un servizio di interesse pubblico, (ii) funzionari e dipendenti di società le cui mansioni sono disciplinate da norme di diritto pubblico, (iii) soggetti dipendenti di ente pubblico che, pur non svolgendo mansioni direttamente connesse allo scopo precipuo dell'ente pubblico, svolgano una attività amministrativa strumentale rispetto alla vita ed alle funzioni proprie dell'ente stesso, (iv) titolari di certificazioni pubblicistiche derivanti dalla revisione dei veicoli, ove siano richieste competenze tecniche ed intellettuali.

3.3.3. Catalogazione dei fenomeni corruttivi

I fenomeni corruttivi a loro volta possono catalogarsi a seconda del

- a) soggetto attivo del delitto, in (i) corruzione attiva e (ii) corruzione passiva
- b) tipo di atto, in (i) corruzione propria (compimento di un'attività funzionale illecita) ⁽¹¹²⁾ e corruzione impropria (compimento di un'attività funzionale lecita)
- c) rapporto tra tempo della corruzione e tempo dell'atto che ne costituisce oggetto, in (i) corruzione antecedente e (ii) corruzione susseguente

3.3.4. L'estrinsecazione dei comportamenti corruttivi

I comportamenti corruttivi possono assumere molteplici forme non definibili a priori, le più comuni delle quali sono indicate da Transparency International come appresso riportato a mero titolo esemplificativo:

- a) offerta, promessa, accettazione o sollecitazione di somme di denaro, regali e simili per ottenere una azione contraria alla legge
- b) restituzione in nero di somme percepite
- c) utilizzo di paradisi fiscali
- d) utilizzo di prestanome
- e) clientelismo
- f) nepotismo
- g) accordi collusivi
- h) conflitto di interessi
- i) passaggi di una persona dal pubblico al privato o viceversa (c.d. *revolving doors*)
- j) frode / truffa
- k) appropriazione indebita
- l) estorsione

I comportamenti riconducibili a quelli sopra elencati sono vietati nei confronti di qualsiasi esponente della PA. Allo stesso modo devo essere rifiutati dai Destinatari laddove ad essi rivolti da soggetti privati con riferimento all'attività dell'ente.

3.3.5. Possibili indici sintomatici di rischio di corruzione

I Destinatari devono porre particolare attenzione su alcuni fatti, atti o circostanze che, per loro caratteristiche intrinseche, possono destare sospetto di perseguire fini

⁽¹¹²⁾ La corruzione propria ex art. 319 c.p. si configura non solo nei casi di attività amministrativa vincolata, ma, altresì, qualora l'attività pubblica sia di natura discrezionale.

corruttivi. Si riportano alcuni esempi ovviamente non esaustivi: (i) corrispettivi sproporzionati, (ii) costo dei beni o dei servizi fuori mercato, (iii) coinvolgimento di intermediari senza un ruolo chiaro, (iv) acquisto di beni o servizi il cui scopo/utilizzo è incerto, (v) inadeguato o mancante processo di selezione dei partner/fornitori, (vi) modalità di gestione delle risorse finanziarie non chiare e trasparenti (es. pagamenti in contanti, pagamento su conto corrente non intestato al contraente/consulente), (vii) non chiarezza sulle terze parti in relazione a: identità (persona fisica, ente), proprietà (titolare effettivo), attività svolte, reputazione, (viii) delegazione di poteri pagamento, utilizzo carte di credito, uso di denaro contante, (ix) e simili.

4. Programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e soggetti coinvolti

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione *ex lege* n.190/2012 (le “**Misure**”) devono avere i contenuti minimi indicati nelle delibere ANAC ⁽¹¹³⁾.

L’adozione e la modifica delle Misure sono disposte dall’organo di indirizzo dell’ente, vale a dire dal Consiglio di Amministrazione.

Le suddette Misure sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) in coordinamento con l’Organismo di Vigilanza. L’elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’ente (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012). Le medesime disposizioni si applicano alle eventuali modifiche delle Misure.

5. Pubblicità delle Misure

Le Misure devono essere oggetto di adeguata pubblicità sia all’interno dell’ente nelle forme ritenute più opportune, sia all’esterno, con la pubblicazione sul sito web dell’ente. L’ente, qualora non abbia attivato un proprio sito internet, dovrà chiedere all’amministrazione controllante di rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui poter pubblicare i propri dati, ivi incluse le Misure.

⁽¹¹³⁾ Si riportano i contenuti delle Misure minime, ripresi più in dettaglio in prosieguo:

- a) Individuazione e gestione dei rischi di corruzione
- b) Valutazione del sistema dei controlli interni previsto dal “Modello 231”, con attuazione di un flusso di informazioni tra gli altri organismi di controllo e il RPCT;
- c) Adozione del codice etico o di comportamento;
- d) Verifica sulla non sussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali (D. lgs. n. 39/2013)
- e) Verifica l’assunzione di dipendenti pubblici non riguarda soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell’ente per conto delle amministrazioni con le quali ha intrattenuto il rapporto di lavoro;
- f) Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
- g) Segnalazione di condotte illecite ai sensi del D.lgs. 10.03.2023 n. 24 e eventuali norme che si succederanno nel tempo (c.d. whistleblowing).
- h) Rotazione del personale preposto alla gestione dei processi più esposti al rischio corruttivo o adozione motivata di idonee misure alternative;
- i) Monitoraggio e comunicazione dello stato di attuazione delle misure previste all’interno dei propri PTPCT.



6. I contenuti minimi delle Misure

6.1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

La Fondazione ha effettuato un'analisi del contesto e della realtà organizzativa individuando le aree e i settori di attività nei quali potrebbero in astratto verificarsi fatti corruttivi, e le relative modalità.

L'analisi ha confermato quanto già emerso in sede di valutazione dei rischi di corruzione effettuata in funzione della predisposizione del Modello 231.

Le attività esposte al rischio di corruzione individuate comprendono principalmente:

- a) la raccolta / ricevimento di elargizioni finanziarie, sovvenzioni e finanziamenti
 - b) tutti i rapporti con enti locali, con altri enti della PA, con uffici della PA in genere, con pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
 - c) la richiesta di autorizzazioni e concessioni
 - d) appalti e contratti con la P.A.
 - e) selezione e gestione del personale
- nonché
- f) l'area dei controlli da parte dell'ente pubblico di controllo
 - g) l'area economico-finanziaria
 - h) l'area tributaria
 - i) la gestione della sicurezza
 - j) la gestione della tutela dell'ambiente
 - k) l'area delle relazioni esterne
 - l) le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati.

6.2. Sistema di controlli

6.2.1. Controlli interni

L'Ente procede ai controlli attraverso il sistema di controllo interno previsto dal Modello 231, coordinando i controlli per la prevenzione dei rischi di cui allo stesso D.lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla legge n. 190/2012, assicurando il rispetto della normativa in merito alla trasparenza, nonché provvedendo a un adeguato flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e dal Responsabile per la trasparenza (RTR).

In particolare l'Ente e l'ODV sono tenuti a mettere in atto nei confronti del RPC i flussi informativi per la prevenzione della corruzione previsti nel Modello 231, e viceversa.

6.2.2. Controlli esterni

L'Ente è anche soggetto a controlli esterni specificati nel protocollo del Comune di Parma concernente la Vigilanza sulle società/enti partecipati ⁽¹¹⁴⁾.

6.3. **Codice di comportamento etico**

La Fondazione ha già approvato un proprio codice di comportamento etico (il “**Codice Etico**”), che costituisce parte integrante del Modello 231, attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione.

L'inosservanza delle prescrizioni del Codice Etico dà luogo a misure disciplinari come previste nel Modello 231. L'Ente provvede alla raccolta sistematica delle segnalazioni di violazioni del codice.

L'Ente, attraverso la propria Direzione del Personale, mette a disposizione di coloro che ne facessero richiesta un supporto interpretativo.

6.4. **Incarichi di amministratore e incarichi dirigenziali**

- a) L'Ente è tenuto a osservare la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi (disciplinata dal D.lgs. n. 39/2013), riguardanti il presidente con deleghe gestionali dirette, l'eventuale amministratore delegato (o posizioni assimilabili, quale il Sovrintendente), gli amministratori, eventuali altri organi di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominati, nonché le persone alle quali sono attribuiti incarichi dirigenziali. Prima dell'affidamento degli incarichi l'Ente è tenuto a chiedere alle amministrazioni controllanti (ove si tratti di decisione ad esse spettanti), o di curare direttamente (ove si tratti di decisione ad essa Società spettante), l'accertamento dell'inesistenza di eventuali condizioni ostative, e in particolare dell'inesistenza di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.
- b) L'Ente deve inoltre rispettare le ulteriori disposizioni specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali di cui al D.lgs. n. 39/2013 ⁽¹¹⁵⁾ e

⁽¹¹⁴⁾ Il Regolamento per il controllo strategico e operativo del “gruppo comune di Parma” prevede diverse tipologie di controllo da parte del Comune:

- a) controllo societario (statuto, sistema di governance, poteri e deleghe);
- b) controllo economico/finanziario (ex ante analisi del piano industriale e del budget; concomitante report periodici economico/finanziari sullo stato di attuazione del budget; ex post l'analisi dei bilanci di esercizio);
- c) controllo di efficienza/efficacia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Amministrazione. Monitoraggio ex ante, concomitante ed ex post attraverso la misurazione dei risultati quali-quantitativi, l'analisi della customer satisfaction, la misurazione dell'outcome, la relazione sulla gestione dell'Organo Amministrativo;
- d) controllo sulla gestione che si esplica attraverso la predisposizione di atti di indirizzo cui le Società e gli Enti partecipati si devono adeguare in materia di assunzione e incentivazione del personale, esecuzioni di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi professionali, prevenzione della corruzione, trasparenza. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo di propria competenza secondo le modalità stabilite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dagli altri documenti regolatori.

⁽¹¹⁵⁾ Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate dalle seguenti disposizioni:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare i commi 2 e 3;



all'art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 175/2016 ⁽¹¹⁶⁾.

- c) L'Ente deve altresì acquisire dichiarazioni dei soggetti interessati che attestino che:
- (i) la persona è a conoscenza della normativa di cui alla legge 190/2012 e delle sue implicazioni per l'Ente, e si impegna a rispettare detta normativa e a farla rispettare dai propri collaboratori;
 - (ii) la persona è a conoscenza del Modello 231 e del Codice Etico dell'Ente e si impegna a rispettarli e a chiederne il rispetto da parte dei propri collaboratori;
 - (iii) la persona non ha subito condanna definitiva per uno dei reati presupposto contemplati nel D.lgs. 231/2001;
 - (iv) la persona non è al momento imputata o indagata in procedimenti penali relativi a reati presupposto;
 - (v) la persona non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
 - (vi) che la persona non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, indicate dall'art 80 comma 4 del D.lgs. 50 /2016;
 - (vii) che la persona non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
 - (viii) che la persona si impegna ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con il Modello e il Codice Etico.
- d) L'Ente è tenuto a monitorare la permanenza della mancanza di cause ostative e delle condizioni di cui alla dichiarazione della persona a cui è affidato l'incarico.
- e) In particolare l'Ente è tenuto ad adottare le misure necessarie ad assicurare che: (i) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; (ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; (iii) sia effettuata

- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

- art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

⁽¹¹⁶⁾ «Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori».



dal RPC un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture interne, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

6.5. Assunzione di dipendenti pubblici cessati da altre amministrazioni

La Società è tenuta ad adottare le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato nei confronti della Società stessa poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni.

A tal fine la Società assume iniziative volte a garantire che: (i) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; (ii) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; (iii) sia svolta una specifica attività di vigilanza. (art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165 del 2001).

6.6. Whistleblowing

Nelle misure di prevenzione della corruzione rientra il rispetto della normativa in materia di c.d. *whistleblowing*, di cui al successivo par. 7.

6.7. Rotazione negli incarichi o misure alternative

La Società, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative d'impresa, valuterà la possibilità di eventuale rotazione negli incarichi che possano comportare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con Fornitori e Clienti, con il rischio che tali incarichi possano venire sfruttati per ottenere vantaggi illeciti.

La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico.

In combinazione o alternativa alla rotazione, la Società valuterà la possibilità della c.d. "segregazione delle funzioni" che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: (i) svolgere istruttorie e accertamenti; (ii) adottare decisioni; (iii) attuare le decisioni prese; (iv) effettuare verifiche.

6.8. Monitoraggio

La società individuerà le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientrano il RPC e il RTR (o il RPCT, ove le funzioni siano unificate), il tutto in coerenza e coordinamento con quanto già previsto per l'attuazione delle misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il RPC e il RTR sono tenuti a pubblicare nel sito web della società entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta secondo le prescrizioni dell'ANAC.

6.9. Formazione



La Società è tenuta a svolgere adeguata attività di formazione sulle misure di prevenzione della corruzione oggetto della presente Integrazione, definendone i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione. Detta formazione va integrata con l'attività di formazione dedicata al Modello 231.

7. Segnalazioni di illeciti e tutela dei segnalanti (D.lgs. 10 marzo 2023 n.24 di recepimento direttiva europea 2019/1937 in materia di *whistleblowing*)

7.1. Violazioni del Decreto 231: richiamo al Modello 231

Per quanto riguarda le segnalazioni (i) delle condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto 231/2001 o (ii) delle violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione ⁽¹¹⁷⁾, si richiama integralmente - con specifico riferimento alla disciplina introdotta dal D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 ⁽¹¹⁸⁾ - il contenuto del paragrafo 6 del Modello 231 ("Whistleblowing – Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza – Divieto di ritorsioni"),

7.2. Illeciti non rientranti nelle previsioni del Decreto 231: ulteriore rinvio al Modello 231

Va sottolineato che il citato D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, in aggiunta alle segnalazioni attinenti al Decreto 231, si applica anche alle segnalazioni di violazioni riguardanti (*Art. 2, lett. a) del citato D.lgs. n. 24/2023*): (i) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nel successivo punto (ii); (ii) illeciti che attengono all'UE ⁽¹¹⁹⁾.

⁽¹¹⁷⁾ Da intendersi comprensivo di (comprensivo di Codice Etico, Protocolli/Procedure e allegati).

⁽¹¹⁸⁾ Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Pubblicato nella GU 15 marzo 2023, n.63).

Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

⁽¹¹⁹⁾ Si tratta dei seguenti illeciti:

- (v) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di determinati atti dell'UE o nazionali; in particolare: «illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi»;
- (vi) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- (vii) determinati atti od omissioni riguardanti il mercato interno; in particolare: «atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società»;

La disciplina per le segnalazioni è la medesima di quella prevista per le violazioni 231: si richiama pertanto quanto previsto nel Modello 231 per quanto riguarda l'ambito di applicazione oggettivo (art. 1) ⁽¹²⁰⁾, l'ambito di applicazione soggettivo (art. 3), i canali di segnalazione interna (artt. 4 e 5), le forme di segnalazione (ivi comprese le segnalazioni orali e le segnalazioni per pubblica divulgazione), il canale di segnalazione esterna attivato presso ANAC (artt. 7 e 8 nonché 9 - 10 - 11) ⁽¹²¹⁾, gli obblighi di riservatezza (art. 12), il trattamento dati personali, la conservazione delle segnalazioni interne ed esterne (art. 14), la Divulgazione pubblica (art. 15), le misure di protezione (Capo III, art. 16 e segg.).

Si richiama altresì quanto previsto nel Modello 231 in materia di misure di ritorsione e di sanzioni.

7.3. Gestione del canale di segnalazione interna

La gestione del canale di segnalazione interna deve essere affidata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si riporta il testo dell'art. 5 Gestione del canale di segnalazione interna.

«Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o l'ufficio interno ovvero il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

- a) rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;*

(viii) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori in precedenza indicati (art. 2 D.lgs. n.24/2023, numeri 3), 4), 5) e 6).

⁽¹²⁰⁾ Si riporta il testo dell'art. 1.

«1. Il decreto disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

2. Le disposizioni del decreto non si applicano:

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;*
- b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;*
- c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.*

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di:

- a) informazioni classificate;*
- b) segreto professionale forense e medico;*
- c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.*

omissis»

⁽¹²¹⁾ L'ANAC svolge determinate attività indicate dalla legge (art. 8), pubblica determinate informazioni sul proprio sito istituzionale (art. 9), adotta linee guida, (art. 10), sviluppa una piattaforma informatica per il trattamento dei dati (art. 11).

- b) *mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;*
- c) *danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;*
- d) *forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;*
- e) *mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne. Le suddette informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4. Se dotati di un proprio sito internet, i soggetti del settore pubblico e del settore privato pubblicano le informazioni di cui alla presente lettera anche in una sezione dedicata del suddetto sito».*

7.4. Comunicazioni fra Ente e ODV

L'Ente e l'ODV sono tenuti a comunicarsi le segnalazioni a ciascuno di essi rispettivamente pervenute.

8. Misure Organizzative

8.1. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

L'Ente adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione prescritto dalla Legge 190/2012 (PTPC) volto ad individuare le attività della Fondazione nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e a definire i relativi strumenti di prevenzione.

Dette aree sono individuate facendo riferimento alle Linee Guida ANAC e tenendo conto delle attività che possono essere strumentali alla commissione dei reati presupposto di natura corruttiva previsti dal Decreto 231, in quanto il loro svolgimento distorto potrebbe consentire, ad esempio, l'uscita di denaro dalle casse dell'ente per fini diversi da quelli dichiarati, o comunque l'erogazione di utilità che potrebbero essere utilizzate per commettere atti illeciti, o l'appostazione di fondi neri, e simili.

La Fondazione pertanto provvede all'aggiornamento delle procedure in materia di prevenzione della corruzione con l'obiettivo di realizzare l'opportuno coordinamento tra la L. n. 90/2012 e il D.lgs. n. 231/2001.

Il PTPC e i relativi aggiornamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Con cadenza annuale, inoltre, i dirigenti della Fondazione, su impulso del RPC, effettuano una verifica della mappatura dei rischi, tenendo in considerazione i seguenti fattori:



- eventuali normative sopravvenute che incidono sulla materia e richiedono approfondimenti;
- eventuali nuove attività intraprese che incidono sulla materia e richiedono approfondimenti
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- nuovi indirizzi o direttive a livello nazionale (es. note/linee guide ANAC);
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PTPC del Comune di Parma.

La Fondazione provvede a dare diffusione al Piano, e agli eventuali successivi aggiornamenti, attraverso la pubblicazione sul sito web della Fondazione nell'area denominata Amministrazione Trasparente; e acquisisce la sottoscrizione della dichiarazione di conoscenza ed osservanza dei principi del Piano da parte di dipendenti, nuovi assunti e collaboratori.

I dipendenti, nello svolgimento delle attività di competenza, sono tenuti all'osservanza dei contenuti del PTPC, attuando le misure obbligatorie e ulteriori individuate sul tema della prevenzione della corruzione dal Piano Nazionale Anticorruzione predisposto da ATAC.

8.2. Il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità

Il Responsabile per la trasparenza redige il Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità, ne cura il relativo aggiornamento ed assicura il corretto adempimento delle prescrizioni di legge.

Tale Programma definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Il Programma viene approvato entro i termini di legge dall'organo amministrativo che ne dà comunicazione al Comune di Parma. Tale Programma è pubblicato sul sito internet dell'organismo partecipato nella relativa sezione Amministrazione Trasparente.

8.3. Il/i Responsabile/i della prevenzione della corruzione e della trasparenza

8.3.1. Nomina e revoca del RPC e del RTR

- a) Considerate le dimensioni e la struttura dell'Ente, le funzioni di RPC e di RTR possono essere unificate (nel RPCT) e affidate a uno dei dirigenti della società, valutando eventuali situazioni di conflitto di interessi. Solo in ultima istanza, in circostanze eccezionali, il RPCT potrebbe coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali

L'Ente peraltro - avendo un numero limitato di dirigenti, e tenuto conto della propria struttura organizzativa e dei carichi di lavoro delle persone – valuta:

- (i) se sia o meno percorribile procedere alla riunione in un'unica figura dei compiti di RPC e di RTR e all'affidamento di dette funzioni a dirigenti: tale unificazione e affidamento, ove l'assegnazione



riguardasse una persona occupata con prevalenza nello svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, potrebbe andrebbe a pregiudicare e limitare la normale operatività della Società stessa;

- (ii) se procedere - come consentito, purché con adeguata motivazione, dalla legge - alla nomina in dette posizioni di due persone differenti, ancorché non dirigenti ⁽¹²²⁾. In tal caso le persone designate quali RPC e RTR devono essere individuate in profili che, seppur non dirigenziali, garantiscono comunque idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.

Resta ferma la vigilanza stringente e periodica sulle attività dei soggetti incaricati da parte del vertice della Società.

- b) Il RPC e il RTR (o, in caso di unificazione, il RPCT) sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione della Società. I dati relativi alla nomina e alla revoca, che deve essere motivata, devono essere comunicati all'ANAC in conformità alle prescrizioni di quest'ultima.
- c) Nel provvedimento di conferimento degli incarichi vanno richiamati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest'ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste.
- d) Dall'espletamento degli incarichi non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove configurabile, di eventuali bonus di risultato legate all'effettivo conseguimento di obiettivi predeterminati, fermi restando i vincoli derivanti da tetti retributivi.

8.3.2. Poteri del RPC e del RTR (o, in caso, del RPCT)

Al RPC e al RTR vengono attribuiti poteri di vigilanza sull'attuazione rispettivamente delle misure di prevenzione della corruzione e su quelle di realizzazione della trasparenza. Detti poteri devono essere idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.

Il RPC e il RTR formulano proposte di integrazioni e di modifiche delle misure che ritenessero opportune.

Il RPC e il RTR non possono essere oggetto di misure discriminatorie in conseguenza dello svolgimento del proprio incarico ⁽¹²³⁾.

⁽¹²²⁾ Cfr. art. 1, comma 7, legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016.

⁽¹²³⁾ Art. 1, comma 7, legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del d.lgs. n. 97/2016.

8.3.3. Correlazioni fra RPC e RTR (o, in caso, RPCT) e Organismo di Vigilanza

- a) Per espressa previsione di legge ⁽¹²⁴⁾ sono attribuite all'ODV (i) la funzione di attestare che il RPC/RTR abbiano provveduto agli obblighi di pubblicazione a loro carico, (ii) la funzione di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione di cui trattasi, nonché (iii) il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati al RPC/RTR, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di *performance* e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza, con il potere di richiedere informazioni al RPC/RTR ed effettuare audizioni di dipendenti. I relativi riferimenti devono essere indicati nel sito web della Società all'interno della sezione "Società Trasparente".
- b) Sulla scorta delle linee guida dell'ANAC è da escludersi che il RPC/RTR possano fare parte dell'OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale ⁽¹²⁵⁾.
- c) In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla legge n. 190/2012, le funzioni del RPC/RTR devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV.

9. La trasparenza

9.1. Misure organizzative per la trasparenza

9.1.1. Nomina dei responsabili

L'Ente è tenuto a nominare il responsabile della trasparenza e a individuare le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da rendere pubbliche nonché lo specifico sistema delle responsabilità ⁽¹²⁶⁾.

Con separato provvedimento di un Amministratore Esecutivo/Sovrintendente munito dei necessari poteri vengono indicati i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista dalla legge, sia di quelli c.d. "ulteriori" individuati dall'Ente in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

9.1.2. Obiettivi e flussi informativi

Gli obiettivi legati alla trasparenza devono essere articolati e dettagliati sia per quanto riguarda il RPC/RTR sia per quanto attiene gli altri soggetti coinvolti

⁽¹²⁴⁾ Art. 1, comma 8-bis, legge n. 190/2012.

⁽¹²⁵⁾ Ciò in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPC/RTR e all'ODV e alle diverse finalità delle normative che regolano le rispettive figure.

⁽¹²⁶⁾ Art. 1, comma 9, lett. f) legge 190/2012 e art. 7-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013.



nell'attuazione delle misure di trasparenza ⁽¹²⁷⁾.

La trasparenza costituisce il presupposto necessario per dare attuazione al diritto di accesso generalizzato, di cui infra.

L'Ente valuterà, come obiettivo strategico, ove necessario, la possibilità di promozione di maggiori livelli di trasparenza.

L'Ente è tenuto a organizzazione i flussi informativi necessari a garantire l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione di informazioni, dati e documenti, specificando inoltre modalità, tempi e risorse per attuare gli obblighi di trasparenza e il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.

9.2. Obblighi di pubblicazione

9.2.1. Disposizioni normative

Il D.lgs. n. 175/2016 *«Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»* dispone

- a) all'art. 24 che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni Del d.lgs. 33/2013;
- b) all'art. 19 che le società in controllo pubblico sono soggette a specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in caso di violazione, viene estesa l'applicazione di specifiche sanzioni contenute nel D.lgs. 33/2013.

9.2.2. Obblighi

L'Ente è tenuto a pubblicare - secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1) alla Deliberazione ANAC 1134 del 20.11.2017 in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte - i dati, i documenti e le informazioni relativi alla propria organizzazione e alle attività esercitate.

Gli obblighi di pubblicazione riguardano in particolare:

- a) i provvedimenti in cui l'Ente stabilisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;
- b) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;
- c) i provvedimenti in cui l'Ente recepisce gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

In caso di violazione degli obblighi elencati si applicano le sanzioni di cui agli artt.

⁽¹²⁷⁾ È da ritenersi che il mancato rispetto di tali obiettivi possa essere valutato ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato.

22, comma 4, 46 e 47, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 ⁽¹²⁸⁾.

9.3. Soggetti titolari di cariche o incarichi

All'Ente, in quanto soggetto a controllo pubblico, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.lgs. 33/2013, ritenute dall'ANAC non incompatibili ⁽¹²⁹⁾.

Pertanto, i titolari di cariche di amministrazione o di incarichi di direzione o di governo nell'Ente comunque denominati (es. il Sovrintendente) (art. 14, comma 1-*bis*), incluso l'eventuale Direttore Generale che fosse nominato, sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere da a) ad f) del citato articolo.

La Fondazione, recependo e condividendo obiettivi e finalità del D.lgs. 14/03/2013 n. 33, rende noti gli atti e i documenti relativi agli amministratori, ai dirigenti, ai consulenti e ai collaboratori della Fondazione.

Resta precisato che, per quanto attiene i dirigenti, sono applicabili le sole misure indicate al comma 1, lett. da a) ad e), risultando pertanto esclusa per questi ultimi la pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali di cui alla lett. f).

Tuttavia le misure di trasparenza in argomento non sono applicabili qualora tali incarichi o cariche siano svolti a titolo gratuito, ferma l'esigenza di dare evidenza di tale circostanza sul sito della Società.

9.4. Sito web - sezione società trasparente

La società è tenuta a costituire sul proprio sito web una apposita sezione, denominata "Società trasparente", nella quale pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Ove non disponga di sito web, la Società è tenuta a chiedere alle amministrazioni controllanti di rendere disponibile una sezione del proprio sito nella quale la Società possa

⁽¹²⁸⁾ Le sanzioni consistono (i) nel divieto di erogare somme a qualsiasi titolo a favore della società da parte dell'amministrazione controllante (art. 22, co. 4); (ii) in una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione (art. 47, co. 2); (iii) nell'attivazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine, e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili (art. 46).

⁽¹²⁹⁾ Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

...omissis...



predisporre la sezione “Società trasparente” e pubblicare i dati.

9.5. L’accesso generalizzato

L’art. 2, comma 1, del D.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) stabilisce «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti».

L’Ente è quindi tenuto ad attuare la disciplina in tema di trasparenza anche attraverso l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte in conformità alle disposizioni di legge e alle deliberazioni dell’ANAC.

Si applicano le esclusioni e i limiti di cui all’art. 5-bis del D.lgs. 33/2013. A tal fine l’Ente, in conformità alle linee guida dell’ANAC, valuterà caso per caso la possibilità di diniego dell’accesso a tutela degli interessi pubblici e privati indicati dalla norma citata ⁽¹³⁰⁾.

10. Eventuali modifiche statutarie

L’Ente valuta, di concerto con le amministrazioni controllanti, la necessita od opportunità di procedere ad eventuali modifiche statutarie e regolamentari finalizzate a rendere effettivi ed efficaci gli interventi previsti nel Modello 231 in generale e nella presente Integrazione.

11. Aggiornamento dell’integrazione del Modello 231

Ove si rendesse necessario in seguito a mutamenti della normativa e/o del perimetro di attività e/o di disposizioni dell’ANAC o di altra autorità amministrativa, ovvero di intervenute violazioni delle prescrizioni qui previste, l’Ente procederà agli opportuni aggiornamenti della presente integrazione al Modello 231

⁽¹³⁰⁾ Tra gli interessi pubblici vanno considerati quelli curati dall’Ente (la Società) in quanto svolgente attività di pubblico interesse. Tra gli interessi privati, particolare attenzione dovrà essere posta al bilanciamento tra il diritto all’accesso e la tutela degli “*interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali*”.